

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

140° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	9
2 ^a - Giustizia	»	37
3 ^a - Affari esteri	»	44
4 ^a - Difesa	»	49
7 ^a - Istruzione	»	60
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	68
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	72
10 ^a - Industria	»	77
11 ^a - Lavoro	»	83
12 ^a - Igiene e sanità	»	112
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	119

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	123
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	130
Informazione e segreto di Stato	»	131
Assistenza sociale	»	132
Accorpamento ministeri	»	138

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	140
--	-------------	-----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	141
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)**

MERCLEDÌ 14 MAGGIO 1997

44^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2404) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore PASTORE, il quale rileva criticamente il carattere congiunturale e non strutturale delle misure previste nel decreto-legge, causato dalla soggezione dell'Esecutivo ai *diktat* di Rifondazione comunista, che impedisce di fatto di porre mano alla riforma dello stato sociale e, conseguentemente, alla riduzione della spesa pubblica.

Passando ad esaminare l'articolato, si sofferma in particolare sulle disposizioni recate dall'articolo 11, sottolineando che in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale era già intervenuta la manovra di correzione dei conti pubblici predisposta dal Governo Prodi nel giugno scorso. Le misure recate dall'articolo 11 impongono al contribuente oneri contabili e formalità che aggraveranno certamente il costo delle procedure di autoliquidazione. Oltretutto, i contribuenti saranno costretti a pagare ad esperti un servizio prima reso gratuitamente dagli uffici. La introduzione dell'imposta sostitutiva dell'INVIM, inoltre, si ri-

solve nella istituzione di un nuovo tributo, se si considera che l'INVIM si applica sugli incrementi di valori maturati fino al 31 dicembre 1992. La percentuale fissa della nuova imposta si applica quindi al valore globale dell'immobile, aumentando di fatto il carico tributario sulle operazioni in questione. L'iniquità della operazione è aggravata dal fatto che la nuova imposta non è assistita dai benefici previsti per la vecchia INVIM.

Interviene quindi il senatore VIVIANI, il quale formula alcune considerazioni critiche sulle modalità e sui tempi di esame del provvedimento in titolo, sollecitando una pronta soluzione, sia in via di prassi che in via regolamentare, affinché entrambi i rami del Parlamento siano posti in condizione di esaminare paritariamente i decreti-legge, o quanto meno siano messi in grado di svolgere un'attività istruttoria congiunta sullo stesso provvedimento.

Nel merito, le misure previste dal decreto-legge appaiono sostanzialmente adeguate a centrare l'obiettivo di modificare l'andamento dei conti pubblici per il 1997, atteso lo scostamento del fabbisogno pubblico statale registrato nei primi tre mesi. Data questa premessa non sembrano cogliere nel segno le critiche di quanti invocano interventi di carattere strutturale, trattandosi di misure adottate nel corso dell'esercizio finanziario. Anche per quanto riguarda il prelievo sul trattamento di fine rapporto, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati vanno nella giusta direzione.

L'oratore svolge quindi alcune considerazioni critiche sulle disposizioni in materia di *part-time* e, soprattutto, si sofferma criticamente sulle norme in materia di dismissione straordinaria dei beni immobili di enti previdenziali pubblici.

A suo giudizio, infatti, la condizione della vendita frazionata dell'immobile da parte dell'ente previdenziale per consentire all'inquilino di esercitare il diritto di prelazione introduce un parametro di rigidità che non tutela certo gli inquilini. Oltretutto, il Governo dovrebbe chiarire se le vendite degli immobili vadano o meno assoggettate alla condizione dell'abbattimento del prezzo di mercato del 30 per cento, così come previsto nel collegato alla finanziaria del 1997.

Interviene quindi il senatore AZZOLLINI, a giudizio del quale le critiche rivolte dagli organismi comunitari al Governo italiano per il carattere non strutturale della manovra colgono ampiamente nel segno, tenuto conto degli scarsi effetti finanziari delle misure, soprattutto in termini pluriennali. Dall'analisi del provvedimento emerge quindi la certezza di futuri interventi di correzione dei conti pubblici. Ciò che più preoccupa è che gli interventi di natura fiscale, oltre ad essere inefficaci per quanto riguarda il riequilibrio dei conti pubblici, aggravano l'andamento già negativo del ciclo economico. Appare ormai chiaro che il Governo Prodi non è in grado di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, poichè gli interventi di bilancio si incentrano sempre di più sul lato delle entrate – con l'aumento della pressione fiscale – e non sulla diminuzione delle spese. Emblematica delle contraddizioni dell'at-

tuale Esecutivo è l'anticipo dell'imposta sul trattamento di fine rapporto. D'altro canto, per colmare il minor gettito derivante dalle modifiche approvate dalla Camera delle deputati proprio sull'anticipo dell'imposta citato, si è fatto ricorso alla riapertura dei termini dell'accertamento con adesione degli anni pregressi (1987-1993). Poichè non è stata modificata la normativa di riferimento, è difficile ipotizzare che la semplice riapertura dei termini possa conseguire rilevanti effetti sul gettito. Conclude, ribadendo la richiesta al Governo di fornire informazioni sul gettito realizzato attraverso l'aumento dell'aliquota dell'imposta sui certificati di depositi, come stabilito nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

45^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2404) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il senatore CURTO, il quale esprime disagio per i tempi eccessivamente ristretti imposti all'esame del provvedimento dalla calendarizzazione dello stesso nei lavori dell'Assemblea del Senato a partire dalla giornata di domani. Sottolinea, inoltre, che il ricorso sistematico da parte del Governo allo strumento della questione di fiducia vanifica di fatto la possibilità di una dialettica parlamentare, arrecando una lesione alle prerogative dei Gruppi e dei singoli parlamentari. Passando ad una analisi del merito del provvedimento in esame, evidenzia che la si-

stematica necessità del ricorso a successivi provvedimenti correttivi di finanza pubblica denota l'insufficienza delle misure adottate dal Governo rispetto agli obiettivi finanziari prefissati, con particolare riguardo ai parametri di convergenza stabiliti in sede europea.

Soffermandosi quindi su alcune misure contenute nel provvedimento, rileva l'assenza di interventi strutturali, come dimostra la norma che stabilisce l'anticipo del versamento delle imposte sui trattamenti di fine rapporto. Si tratta infatti di una misura a carattere contingente, che ri-proporrà nel futuro il problema del reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Anche la norma sul condono previdenziale appare criticabile, in quanto non tiene conto della situazione finanziaria degli enti e degli istituti previdenziali, che necessiterebbero di provvedimenti di risanamento con una razionalizzazione della normativa vigente. Quanto poi alla norma che dispone la soppressione dell'anticipo sugli appalti, si tratta di una disposizione che comporterà conseguenze estremamente penalizzanti per le imprese interessate, finendo con il consentire soltanto alle grandi imprese l'effettivo accesso ad appalti pubblici. Si sofferma quindi sulla norma relativa alle imposte di successione, ipotecarie e catastali, che, coerentemente con l'orientamento politico del Governo, tende a fiscalizzare e depauperare il patrimonio dei beneficiari, creando situazioni di particolare iniquità a carico di taluni nuclei familiari. Manca inoltre ogni attenzione ai problemi del settore agricolo, nella norma che prevede la regolarizzazione delle società di fatto.

In conclusione, ribadisce che il provvedimento denuncia con evidenza l'assenza di ogni capacità progettuale da parte del Governo, i cui provvedimenti ricalcano fedelmente politiche già adottate in passato con esiti completamente negativi. Occorrerebbe invece modificare le strategie di politica economica, adottando provvedimenti a favore delle imprese tali da incentivare l'occupazione e non persistendo nell'imposizione di sacrifici onerosi ed iniqui a carico dei contribuenti.

Il senatore ALBERTINI ricorda che la necessità di procedere a una nuova manovra di finanza pubblica è stata dettata in primo luogo dall'osservanza dei parametri di convergenza economico-finanziaria fissati nel Trattato di Maastricht. Prendendo atto di tale motivazione, esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, sottolineando che le risorse finanziarie necessarie vengono reperite senza effettuare riduzioni della spesa sociale nè penalizzare eccessivamente l'economia reale. Con riguardo alla norma che prevede l'anticipo dell'imposta sui trattamenti di fine rapporto, evidenzia che le modifiche introdotte dalla Camera, le quali appaiono condivisibili, hanno notevolmente alleviato il peso a carico delle imprese. In proposito, occorre poi tener conto delle numerose fonti di finanziamento che affluiscono dal bilancio statale al sistema delle imprese. Occorrerebbe ottenere un quadro preciso di tali flussi finanziari, difficilmente estrapolabili dai dati contenuti nei documenti di bilancio. Un'esatta ricognizione delle dimensioni complessive di tali trasferimenti consentirebbe di rispondere efficacemente alle rivendicazioni provenienti da associazioni datoriali di categoria.

D'altro canto, le misure alternative proposte dal Polo rispetto all'articolo 2, consistenti essenzialmente nell'accelerazione delle privatizzazioni e in pesanti interventi sulla spesa previdenziale, appaiono del tutto inaccettabili. L'unica alternativa esistente rispetto a tali proposte è costituita da un'effettiva lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, che nel nostro paese raggiunge livelli del tutto atipici rispetto agli altri paesi occidentali, dove il fenomeno esiste ma non assume dimensioni abnormi. Nonostante siano state introdotte recentemente nel nostro ordinamento alcune norme antielusive, ciò non appare assolutamente sufficiente, così come non riesce ad emergere nella nostra legislazione tributaria il principio del contrasto di interessi, che consentirebbe di recuperare un ingente volume di economia sommersa. Occorrerebbe inoltre perseguire con maggiore decisione l'obiettivo di decentramento amministrativo a favore degli enti locali. Conclude ribadendo la disponibilità della propria parte politica a considerare ipotesi di riforma dello stato sociale, che non dovranno consistere però unicamente nella riduzione delle prestazioni, atteso anche che la spesa sociale nel nostro paese si pone quantitativamente al di sotto della media europea.

Dopo che il relatore CADDEO ha rinunciato alla facoltà di replicare, ha la parola il relatore FERRANTE, il quale sottolinea che nel corso del dibattito sono state evidenziate perplessità sull'*iter* parlamentare del provvedimento in esame, soprattutto con riferimento ai tempi eccessivamente ristretti a disposizione del Senato per l'esame dello stesso. Analoghi problemi si sono posti peraltro, con riguardo ad altri provvedimenti d'urgenza, presso l'altro ramo del Parlamento. Si crea quindi il rischio di una surrettizia modificazione del carattere bicamerale del nostro sistema parlamentare. Con riguardo alle critiche rivolte all'uso della questione di fiducia da parte del Governo, sottolinea che non si tratta di un atteggiamento arrogante da parte dell'Esecutivo, ma di una scelta resa obbligata dall'esigenza di assicurare l'approvazione di provvedimenti importanti in tempi ragionevoli.

In diversi interventi è stata sottolineata poi l'assenza di effetti strutturali delle misure contenute nel provvedimento in esame. In proposito, il relatore sottolinea che lo scopo del provvedimento è quello di adottare unicamente interventi correttivi, rinviando al Documento di programmazione economico-finanziaria la definizione degli appropriati interventi strutturali sulle grandezze di finanza pubblica. In ogni caso, la maggioranza che sostiene il Governo e il paese stesso hanno dimostrato di voler sostenere e di condividere pienamente gli sforzi di risanamento della finanza pubblica finora compiuti. Il giudizio politico sul provvedimento è pertanto di segno positivo, anche in considerazione della necessità di raggiungere gli obiettivi programmatici imposti dall'immediata adesione dell'Italia all'Unione monetaria europea. A questo riguardo, non condivide le polemiche suscitate dai giudizi espressi in sede europea con riferimento alla situazione finanziaria del nostro paese. Il documento che riassume le valutazioni emerse nella sede dell'Ecofin non contiene infatti considerazioni pessimistiche, dando atto viceversa degli sforzi finora compiuti, rispetto ai quali si esprime pieno apprezzamento. Anche la ne-

cessità di apportare correttivi al sistema previdenziale, non implica l'adozione di misure radicali, trattandosi solo di apportare i necessari perfezionamenti alle riforme già attuate in questo campo. Il relatore conclude la replica ribadendo che il provvedimento è pienamente coerente con le finalità a cui è preordinato e merita pertanto di essere approvato.

Ha quindi la parola per la replica il sottosegretario MACCIOTTA, il quale ricorda che la norma sull'anticipo del versamento dell'imposta sui trattamenti di fine rapporto, fortemente criticata nel corso del dibattito, riprende in realtà una proposta che lo stesso Polo delle libertà ebbe a suo tempo a presentare. Il rappresentante del Governo si sofferma quindi su alcuni dati che danno conto del percorso di finanza pubblica seguito dal nostro paese negli ultimi cinque anni, evidenziando che lo scostamento rispetto agli obiettivi fissati nel Trattato di Maastricht con riguardo alle dimensioni del *deficit* appare di entità estremamente contenuta, soprattutto a fronte degli sforzi di risanamento fin qui compiuti. In particolare, è stato registrato un notevolissimo abbattimento del tasso di inflazione e una cospicua riduzione dei differenziali dei tassi di interesse rispetto a quelli tedeschi, il che implica senza dubbio un notevole aumento della credibilità del nostro paese.

Per quanto riguarda la pressione fiscale, il Governo ha esplicitamente dichiarato che, al momento, essa non può essere ridotta, ma occorre considerare che i decreti legislativi per la riforma fiscale in corso di emanazione modificheranno l'asse del prelievo tributario, alleviando significativamente l'onere a carico delle imprese e dei lavoratori. L'aumento di un punto percentuale della pressione fiscale da ultimo registrato si è reso necessario unicamente per anticipare di un anno il conseguimento dei parametri fissati in sede europea e, in ogni caso, i dati sulla pressione fiscale si pongono in linea con i valori medi europei. Per contro, la spesa pubblica *pro-capite* registrata in molti paesi dell'Unione europea è di gran lunga superiore a quella italiana, mentre il saldo primario da noi conseguito è maggiore di quello di quasi tutti gli altri paesi europei.

Con riferimento ad un quesito posto nel corso del dibattito dal senatore Azzollini, fa presente che la modifica del regime fiscale dei certificati di deposito, introdotta con un precedente provvedimento di finanza pubblica, ha conseguito esattamente l'obiettivo prefissato, che era quello di rimuovere fenomeni di elusione fiscale in tale tipo di investimenti, con un effetto netto sul gettito pari a oltre 4.000 miliardi di lire. Conclude ribadendo che l'obiettivo primario della politica finanziaria del Governo è costituito dalla riduzione netta dei tassi di interesse, che consentirà un riassorbimento del disavanzo di notevole entità. Il provvedimento in esame si pone quindi in linea con tale impostazione, contenendo interventi a carattere dichiaratamente non strutturale, ma tali da assicurare un pronto impatto sulle grandezze di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 14 MAGGIO 1997

138^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e per i rapporti con il Parlamento Bogi, nonché i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Parisi e per l'interno Giorgianni e Vigneri.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1996

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio 1997.

Il presidente VILLONE ricorda che nel corso dell'esame sono stati accantonati alcuni emendamenti.

Sull'emendamento 1.0.1 (nuovo testo), il relatore BESOSTRI conferma il suo parere negativo ritenendo che la questione non possa essere affrontata a prescindere dal nuovo assetto dei poteri territoriali. Concorde il ministro BOGI. Il senatore SPERONI ritira l'emendamento e successivamente ritira anche l'emendamento 3.All.E.2, avendo preso atto della documentazione fornita in proposito da parte del Governo.

La Commissione approva l'articolo 3 e l'Allegato E.

Quanto all'emendamento 9.0.1 (nuovo testo), il relatore BESOSTRI esprime un parere contrario, rilevando che la disposizione non è pertinente al disegno di legge. Anche il ministro BOGI esprime la stessa riserva e invita il senatore SPERONI a ritirare l'emendamento. Il senatore SPERONI rammenta l'origine della proposta di modifica, rivolta ad as-

sicurare il coordinamento normativo tra le diverse disposizioni vigenti circa il trattamento previdenziale e fiscale delle indennità percepite dai parlamentari europei eletti in Italia. Il presidente VILLONE considera preferibile risolvere l'inconveniente evocato dal senatore SPERONI in via interpretativa, attraverso uno specifico impegno del Governo, senza introdurre ulteriori sovrapposizioni normative. Concorda il relatore BESOSTRI. Il senatore SPERONI ritira l'emendamento, riservandosi di riproporlo in Assemblea, ove il Governo non fornisca sufficienti assicurazioni sulla risoluzione della questione in via interpretativa.

Sull'emendamento 10.0.2 (nuovo testo), il relatore BESOSTRI esprime un parere favorevole mentre il ministro BOGI manifesta un orientamento contrario. Il senatore SPERONI insiste nell'opportunità di eliminare adempimenti tributari inutili e vessatori, e su richiesta del RELATORE modifica l'emendamento omettendo nel comma 1 il riferimento ai paesi membri dell'Unione europea (10.0.2 nuova formulazione). Con la modifica indicata dal proponente, l'emendamento viene accolto dalla Commissione.

Il senatore SPERONI, quindi, ritira l'emendamento 10.0.3 (nuovo testo).

Sugli emendamenti 11.10, 11.12 e 11.15, di contenuto identico, il RELATORE e il ministro BOGI esprimono un parere contrario. La Commissione respinge gli emendamenti.

Sono invece accolti gli emendamenti 11.4 e 11.7, di contenuto identico, dopo che il ministro BOGI ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

L'articolo 11 è approvato con la modifica dianzi accolta.

Sul subemendamento 12.2/2 e sul comma 6 dell'emendamento 12.2, il relatore BESOSTRI esprime un parere favorevole e il ministro BOGI si rimette alla Commissione. La Commissione, con distinte votazioni, accoglie tali proposte di modifica e successivamente approva l'articolo 12 nel testo risultante dalle modifiche appena accolte e dalle altre parti dell'emendamento 12.2, già approvate nella seduta precedente.

Il relatore BESOSTRI illustra l'emendamento 31.0.1 (nuovo testo) e successivamente lo ritira su invito del ministro BOGI, che ritiene opportuna una maggiore ponderazione della proposta.

Il RELATORE illustra anche l'emendamento 31.0.2 (nuovo testo) sul quale il ministro BOGI esprime la stessa valutazione. L'emendamento viene quindi ritirato.

Quanto all'emendamento 31.0.3, il ministro BOGI si dichiara contrario, riservandosi ulteriori accertamenti sulla normativa vigente in altri

paesi europei. Il relatore BESOSTRI invita il senatore SPERONI a ritirare l'emendamento, con la riserva di riconsiderare la questione nella discussione in Assemblea. Il senatore SPERONI si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento, riservandosi di presentarlo in Assemblea e chiedendo al rappresentante del Governo di disporre gli opportuni accertamenti sulla normativa vigente negli altri paesi europei. Il presidente VILLONE ritiene che tale ricerca possa essere svolta anche dal Servizio Studi del Senato.

Il senatore SPERONI ritira gli emendamenti 31.0.3 e 31.0.4, riguardanti lo stesso argomento.

Il relatore BESOSTRI illustra l'emendamento 2.1 (nuovo testo), sul quale il ministro BOGI esprime un parere favorevole. La Commissione accoglie l'emendamento.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento Tit. 1.

Il relatore BESOSTRI illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato, considerato

che la Conferenza intergovernativa, il cui compito avrebbe dovuto essere quello di realizzare un'Unione europea democratica, capace di agire e più vicina ai cittadini, si sta avviando alla conclusione senza aver risolto nessuno dei problemi fondamentali per cui era stata convocata,

che il metodo intergovernativo, che impone decisioni all'unanimità ed esclude il popolo europeo dal processo costituente, rende impossibile costruire un'Europa democratica e più vicina ai cittadini;

nella convinzione

che il trasferimento delle sovranità monetarie nazionali alla Banca centrale europea, previsto per il 1 gennaio 1999, debba essere accompagnato dall'istituzione di un governo democratico dell'Unione, con poteri sufficienti per affrontare i maggiori problemi economici, come la lotta alla disoccupazione e lo sviluppo dell'economia europea;

che gli attuali problemi di politica estera dell'Unione - quali l'allargamento, i nuovi rapporti con gli Stati Uniti, con la Russia, i paesi del Mediterraneo, quelli emergenti ed il ruolo che l'Unione vorrà assumere nella riforma dell'ONU - non possano essere affrontati efficacemente senza un governo democratico europeo e senza un sistema europeo di difesa;

ricorda

che nella fase di fondazione della Comunità, il governo italiano, grazie all'iniziativa di De Gasperi, è riuscito a far affidare (il 10 settembre 1952) dai Ministri degli esteri dell'Europa dei Sei all'Assemblea allargata della CECA (poi denominatasi Assemblea *ad hoc*) il mandato di redigere un progetto di costituzione per la Comunità politica europea;

che il popolo italiano il 18 giugno 1989, con una maggioranza dell'88 per cento, si è già pronunciato per l'attribuzione di un mandato costituente al Parlamento europeo;

impegna il Governo

a proseguire senza esitazioni l'azione per consentire all'Italia di far parte del nucleo iniziale di paesi che darà vita alla moneta europea il 1° gennaio 1999;

a sostenere presso gli altri governi dell'Unione – nella Conferenza intergovernativa ed in qualsiasi altra sede in cui sia in discussione il futuro dell'Unione – la necessità di appellarsi alla sovranità popolare per costruire un'Europa democratica, affidando ad una Assemblea costituente europea il mandato per la redazione di un nuovo Trattato-Costituzione da sottoporre successivamente alle ratifiche nazionali».

0/1/1780/1

IL RELATORE

Il presidente VILLONE condivide l'ordine del giorno ma dissente dal riferimento, contenuto nella seconda parte del dispositivo, ad una Assemblea costituente europea, che implica una opzione di natura istituzionale non sufficientemente meditata; preferisce, pertanto, un riferimento alla partecipazione popolare.

Il relatore BESOSTRI accoglie l'indicazione del Presidente e riformula di conseguenza la seconda parte del dispositivo dell'ordine del giorno.

Il ministro BOGI si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno.

Su richiesta dello stesso relatore, l'ordine del giorno è posto in votazione e viene approvato dalla Commissione.

È infine conferito al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

(1023) *BEDIN ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica*

(2152) *CUSIMANO ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica*

(2243) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

(2253) *FOLLONI ed altri. – Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione*

(2366) *SALVI ed altri. – Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio 1997.

Il relatore PASSIGLI presenta una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, da lui elaborata a seguito del confronto svolto in comitato ristretto. Si riserva, quindi, di verificare presso tutti i Gruppi parlamentari il necessario consenso sul trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante.

Il senatore BEDIN preannuncia la disponibilità del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2142) Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio 1997.

Il presidente VILLONE ricorda che nella precedente seduta era stata accantonata la votazione dell'emendamento 1.5 (nuovo testo), e conseguentemente dell'articolo 1, in attesa del parere della Commissione bilancio. Quest'ultima successivamente ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO si pronuncia negativamente sull'emendamento 1.5 (nuovo testo).

Il senatore MAGGIORE prospetta l'opportunità di rinviare alla seduta successiva la votazione dell'emendamento, per consentire anche l'intervento del primo firmatario, senatore Manca.

Il presidente VILLONE ritiene preferibile concludere l'esame del disegno di legge, per il quale sono ormai disponibili tutti gli elementi di valutazione.

Il senatore MAGGIORE prende atto e ritira l'emendamento, riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Viene quindi accolto l'articolo 1.

La Commissione conferisce infine alla relatrice il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 13 maggio 1997.

Si procede alla trattazione degli emendamenti concernenti l'articolo 17.

L'emendamento 17.4 è dichiarato decaduto per l'assenza della proponente.

L'emendamento 17.1 è fatto proprio dal senatore TIRELLI in assenza del senatore SPERONI che, successivamente intervenuto, ritira la proposta di modifica in considerazione delle determinazioni assunte in ordine ad altre parti del testo.

Sull'emendamento 17.10, il relatore VILLONE esprime un parere favorevole. La Commissione accoglie l'emendamento e ne risulta assorbito l'emendamento 17.5. Quanto all'emendamento 17.8, esso viene fatto proprio dal senatore PINGGERA in assenza della proponente, e integrato con un riferimento al limite di 100 mila abitanti. Dopo successivi interventi dei senatori SPERONI, BESOSTRI e TIRELLI, nonché del relatore VILLONE, il senatore PINGGERA ritira l'emendamento.

Il relatore VILLONE, su segnalazione del senatore Lino DIANA, presenta l'emendamento 17.100, rivolto a chiarire la disposizione del comma 1. La Commissione accoglie l'emendamento.

Sull'emendamento 17.11, il RELATORE esprime un parere favorevole. La Commissione accoglie l'emendamento.

Quanto all'emendamento 17.12, il relatore VILLONE esprime un parere favorevole e il senatore GUERZONI richiama l'attenzione sull'emendamento 17.2, che potrebbe integrare la proposta di modifica avanzata dal Governo. Il relatore VILLONE ritiene inopportuno il riferimento contenuto nell'emendamento 17.2, precisando che a diverso titolo le articolazioni esterne degli enti locali sono state comunque tenute in considerazione. Il senatore GUERZONI ritira l'emendamento 17.2. Il senatore SPERONI, favorevole all'emendamento 17.12, richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare un congruo periodo di riposo a quei lavoratori che siano impegnati immediatamente dopo la conclusione delle riunioni di consiglio, spesso in località lontane dall'istituzione locale. Il relatore VILLONE riconosce la rilevanza del problema e il sottosegretario VIGNERI si impegna ad approfondire le implicazioni della questione appena sollevata. L'emendamento 17.12 è approvato dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 17.13, il RELATORE esprime un parere favorevole. Il senatore GUERZONI ritira il subemendamento 17.3/1 e l'emendamento 17.3. Il senatore Lino DIANA ritiene inopportuno parificare il trattamento dei presidenti dei consigli comunali e provinciali a quello dei titolari di organi esecutivi. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO raccomanda comunque l'inclusione dei presidenti delle circoscrizioni, il cui impegno è notevole perchè cumulano compiti esecutivi e

di presidenza delle assemblee elettive. Il sottosegretario VIGNERI, tenuto conto delle osservazioni formulate nel corso dell'esame, riformula l'emendamento (17.13 nuovo testo).

La Commissione approva la proposta riformulata e ne risultano assorbiti l'emendamento 17.6, nonché gli emendamenti 17.9 e 17.7, di contenuto identico.

Il sottosegretario VIGNERI illustra l'emendamento 17.14, che successivamente viene accolto dalla Commissione, con il parere favorevole del relatore VILLONE.

L'emendamento 17.15, illustrato dal sottosegretario VIGNERI, è successivamente ritirato, dopo che il RELATORE ha manifestato una riserva sulla stessa utilità della disposizione.

La Commissione approva l'articolo 17 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Si prosegue nell'esame dell'emendamento 18.2, accantonato nella seduta precedente. Il sottosegretario VIGNERI annuncia una ipotesi di riformulazione, che non contempla la CISPEL nè il riferimento ai permessi retribuiti. Ritiene comunque soddisfacente anche l'attuale formulazione del comma 2 e si rimette pertanto alle valutazioni della Commissione. Il relatore VILLONE osserva che l'emendamento introdurrebbe una elencazione tassativa. Il senatore BESOSTRI considera preferibile una indicazione di carattere generale, integrata dal riferimento ad altre forme associative. Il senatore TIRELLI precisa che gli enti locali pagano comunque le quote associative per la partecipazione agli organismi di cui si tratta. Il senatore GUERZONI rammenta che la Corte dei conti tiene conto delle indicazioni specifiche contenute nella normativa vigente, quanto alle associazioni legittimate. Il sottosegretario VIGNERI prospetta l'opportunità di modificare il testo dell'articolo 35-ter del decreto-legge n. 55 del 1993. Il senatore ROTELLI osserva che l'emendamento proposto dal Governo considera in modo indifferenziato organismi rappresentativi di natura completamente diversa, poichè mentre l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM rappresentano ciascuna una specifica tipologia di enti locali, nella Lega delle autonomie sono associati enti di natura diversa, politicamente orientati, che potrebbero far parte anche delle altre associazioni. Ritene, pertanto, che l'inclusione della Lega delle autonomie abbia una certa attinenza al problema del finanziamento dei partiti politici. Il sottosegretario VIGNERI, quindi, ritiene opportuno eliminare ogni elencazione specifica di organismi associativi e propone un nuovo testo dell'emendamento, rivolto a sostituire il citato articolo 35-ter, che integra ulteriormente, su proposta del senatore SPERONI, in riferimento alle associazioni internazionali (18.2 nuovo testo).

Il relatore VILLONE esprime un parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento. Il senatore BESOSTRI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole.

La Commissione accoglie l'emendamento e successivamente approva l'articolo 18 nel testo modificato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(568) UCCHIELLI ed altri. - *Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca»*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile 1997.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO rammenta che nelle sedute precedenti erano stati posti alcuni quesiti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GIORGANNI ricorda che la questione sollevata nel corso dell'esame riguarda soprattutto la possibile disparità di trattamento con situazioni analoghe: dopo gli accertamenti svolti, egli esclude che vi possano essere situazioni comparabili a quella di cui si tratta, provocate dalla delinquenza comune o da organizzazioni criminali, con la partecipazione di componenti delle forze dell'ordine. Precisa, quindi, che i benefici previsti dalla legge n. 302 del 1990, in passato sono già stati estesi, in via occasionale e con leggi apposite, ad altre situazioni di particolare gravità, come per il caso dei marittimi italiani vittime dell'eccidio del 7 luglio 1994 in Algeria e per il caso delle vittime del disastro aereo di Ustica del 17 luglio 1980. Quanto allo specifico quesito formulato dalla senatrice FUMAGALLI CARULLI, riguardo al caso del commissario di polizia Luigi Calabresi, precisa che alla famiglia di questi è stata concessa la speciale elargizione di 100 milioni di lire, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 466 del 1980. Inoltre, a favore della vedova e dei tre figli del commissario Calabresi, è stata concessa la pensione privilegiata, in ottemperanza all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973. Ulteriori provvidenze sono state poi concesse in attuazione del piano di assistenza degli orfani, a titolo di indennizzo assicurativo e per contributi alle spese legali, nonché ad altro titolo. Quanto alla copertura finanziaria della proposta in esame, nel testo formulato dalla relatrice, il rappresentante del Governo ritiene che sia congrua allo scopo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1780**Art. 1.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunità europea)

1. Ogni regione ha la facoltà di istituire presso la sede della Commissione delle Comunità europee una propria rappresentanza permanente della regione. Più regioni possono di comune accordo istituire una comune rappresentanza permanente.

2. I componenti di ciascuna rappresentanza permanente regionale sono alla esclusiva e diretta dipendenza della rispettiva Giunta regionale e svolgono principalmente le seguenti funzioni:

a) tempestiva comunicazione alla Giunta di informazioni, anche solo ufficiose ed informali, su tutte le iniziative e i progetti comunitari di interesse regionale;

b) riferire sul corso e l'avanzamento di pratiche e progetti della rispettiva regione presso le istituzioni comunitarie;

c) fornire informazioni e tenere pubbliche relazioni a cura e nell'interesse della rispettiva regione.

3. Ogni Rappresentanza permanente della regione è composta da funzionari della regione nominati dalla rispettiva Giunta regionale per cinque anni.

4. Si intendono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni previste dal presente articolo.

5. Le spese e gli oneri derivanti dall'istituzione delle Rappresentanze permanenti della regione gravano sui rispettivi bilanci regionali».

1.0.1 (Nuovo testo)

SPERONI

Art. 2.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Re-

pubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092, è aggiunto in fine il seguente comma:

“3-bis. Al fine di agevolare la conoscenza di norme direttamente operanti nel nostro ordinamento la Presidenza del Consiglio predispose, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale serie ordinaria, il giorno della scadenza del termine per l’attuazione della Direttiva, un avviso contenente il numero della Direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione della Direttiva nella G.U.R.I e nella G.U.C.E., nonché l’indicazione delle norme adottate per la sua attuazione”».

2.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 3.

Nell'allegato E, aggiungere le seguenti sentenze:

Sentenza del 15/11/83, Causa C-322/82, concernente norme di qualità per gli ortofrutticoli;

Sentenza del 12/02/86, Causa C-69/86, concernente norme di qualità per gli ortofrutticoli;

Sentenza del 12/07/88, Causa C-322/86, concernente la qualità delle acque idonee alla piscicoltura;

Sentenza del 09/03/94, Causa C-291/93, concernente la qualità delle acque idonee alla piscicoltura;

Sentenza del 17/01/91, Causa C-157/89, concernente la protezione della avifauna selvatica, stagione venatoria;

Sentenza del 26/02/91, Causa C- 180/89, concernente le restrizioni alla libera prestazione dei servizi di guida turistica;

Sentenza del 16/05/91, Causa C-263/85, concernente i contributi alle regioni per l’acquisto di autobus e tram di produzione nazionale;

Sentenza del 13/12/91, Causa C-33/90, concernente lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Sentenza del 09/06/93, Causa C-95/92, concernente radioprotezione ed esami sanitari;

Sentenza del 02/08/93, Causa C-366/89, concernente il monopolio per la raccolta e lo smaltimento degli olii esausti;

Sentenza del 09/02/94, Causa C-119/92, concernente il monopolio e le tariffe degli agenti doganali;

Sentenza del 23/02/94, Causa C-289/93, concernente il trasporto su strada e gli apparecchi di controllo;

Sentenza del 26/04/94, Causa C-272/91, concernente gli appalti pubblici di forniture in relazione al sistema informatico per il gioco del lotto;

Sentenza del 18/05/95, Causa C-57/94, concernente gli appalti pubblici di lavori in relazione alla costruzione della strada Ascoli-Mare;

Sentenza del 01/06/95, Causa C-182/94, concernente l'omessa comunicazione della normativa di ricezione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE;

Sentenza del 12/10/95, Causa C-257/94, concernente provvedimenti comunitari per la lotta alla peste suina classica;

Sentenza del 30/11/95, Causa C-118/95, concernente materiali di moltiplicazione delle piante da frutto;

Sentenza del 06/06/96, Causa C-101/94, concernente l'attività di intermediazione in valori mobiliari;

Sentenza del 20/06/96, Causa C-237/95, concernente il mancato recepimento delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE;

Sentenza del 11/07/96, Causa C-303/95, concernente inadempienza relativa alla direttiva 91/157/CEE;

Sentenza del 17/09/96, Causa C-289/94, concernente inadempienza di Stato relativa all'obbligo di previa notifica in virtù della direttiva 83/189/CEE;

Sentenza del 12/10/96, Causa C-257/94, concernente il mancato recepimento della direttiva 91/685/CEE;

Sentenza del 26/09/96, Causa C-117/95, concernente il mancato recepimento nei tempi prescritti delle direttive 92/35/CEE e 92/40/CEE;

Sentenza del 07/11/96 Causa C-315/95, concernente il mancato recepimento delle direttive 93/48/CEE, 93/49/CEE, 93/61/CEE e 93/85/CEE;

Sentenza del 29/06/95, Causa C-135/947 concernente la ricevibilità della direttiva 89/618/EURATOM;

Sentenza del 14/03/96 Causa C-238/957 concernente la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze pericolose;

Sentenza del 12/12/96 Causa C-302/957 concernente il trattamento delle acque urbane reflue;

Sentenza del 23/01/97 Causa C-314/957 concernente il mancato recepimento di direttive relative a problemi sanitari e polizia sanitaria».

3.All.E.2

SPERONI

Art. 9.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Trattamento fiscale dei contributi previdenziali versati dai membri del Parlamento europeo)

1. I contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni e vitalizi, secondo la regolamentazione

propria di tale istituzione, rientrano tra quelli di cui alla lettera a) dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

9.0.1 (Nuovo testo)

SPERONI

Art. 10.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Eliminazione di balzelli ostacolanti la libera circolazione delle persone)

1. La documentazione, comprese le richieste, le domande e le istanze, per il rilascio, anche in favore di minori, della carta d'identità o di altri documenti, ad eccezione del passaporto, validi per l'espatrio in paesi membri dell'Unione europea, sono esenti da bollo, così come la carta d'identità e gli altri documenti.

2. Nell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 1998 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza".

3. Alle minori entrate, valutate in lire 100.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

10.0.2 (Nuovo testo)

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Eliminazione di balzelli ostacolanti la libera circolazione delle persone)

1. La documentazione, comprese le richieste, le domande e le istanze, per il rilascio, anche in favore di minori, della carta d'identità o di altri documenti, ad eccezione del passaporto, validi per l'espatrio, sono esenti da bollo, così come la carta d'identità e gli altri documenti.

2. Nell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "A decorrere dal 1°

gennaio 1998 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza".

3. Alle minori entrate, valutate in lire 100.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

10.0.2 (Nuova formulazione)

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-....

(Eliminazione di balzelli ostacolanti la libera circolazione delle persone)

1. La documentazione, comprese le richieste, le domande e le istanze, per il rilascio, anche in favore di minori, della carta d'identità o di altri documenti, ad eccezione del passaporto, validi per l'espatrio in paesi membri dell'Unione europea, sono esenti da bollo, così come la carta d'identità e gli altri documenti.

2. Nell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 1998 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza".

3. Alle minori entrate, valutate in lire 100.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede utilizzando le entrate derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 29-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e, in caso di carenza di fondi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

10.0.3 (Nuovo testo)

SPERONI

Art. 11.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

11.10

LUBRANO DI RICCO

11.12 (identico all'em. 11.10)

DIANA Lino

11.15 (identico all'em. 11.10)

TRAVAGLIA, MAGGIORE

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «copra» inserire le seguenti: «in tutto o in parte».

11.4

LUBRANO DI RICCO

11.7 (identico all'em. 11.4)

IL RELATORE

Art. 12.

All'emendamento 12.2, nel comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-ter) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'art. 758, commi 2, 3, 4, 5, 6 e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma dell'articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione».

12.2/2

SPERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio)

1. In tutte le disposizioni della parte seconda (*“Della Navigazione aerea”*), del Codice della Navigazione, il termine straniero è riferito a persone fisiche, a persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del Codice della Navigazione, dopo le parole: “cittadini italiani” sono inserite le parole: “o di altro Stato membro dell'Unione europea”.

3. L'articolo 751 del Codice della Navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 751. – 1. Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte:

a) allo stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga per almeno due terzi a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del Regolamento CEE n. 2407/92 abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

3. La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al comma 2 sono disciplinati dalla legge italiana.”.

4. L'articolo 752 del Codice della Navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 752. – 1. Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri stati».

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del Codice della Navigazione la parola: “straniero” è sostituita con le parole: “di altro stato”.

6. Nel primo comma, paragrafo *d*) dell'articolo 762 del Codice della Navigazione la parola “straniero” è sostituita con le parole: “di altro stato”. Dopo la lettera *d*) del medesimo articolo è aggiunta la seguente lettera:

“*d-bis*) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea”.

7. Nell'articolo 777 del Codice della Navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del Codice della Navigazione dopo le parole: "Ministro dei trasporti e della navigazione", sono aggiunte le seguenti parole: "o dalla competente autorità aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea".

9. All'articolo 788 del Codice della Navigazione è aggiunto il seguente comma: "Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici riconosciute idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione e secondo le modalità tecniche operative stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione mediante apposite norme regolamentari".

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al regolamento CEE 2407/92, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. All'articolo 800 del Codice della Navigazione è aggiunto il seguente comma: "Tuttavia gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

12. All'articolo 805 del Codice della Navigazione è aggiunto il seguente comma: "Tuttavia gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

14. Nell'articolo 848, primo comma, del Codice della Navigazione, dopo le parole: "la costruzione", sono inserite le parole: "in Italia o all'estero"; dopo le parole: "di un aeromobile" sono inserite le parole: "da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850".

15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del Codice della Navigazione".

16. Nell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, le parole: "sia straniero. Detto personale". Sono sostituite con le parole: "non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale".

18. Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, nel paragrafo 1, dopo le parole: "cittadini ita-

liani” sono inserite le parole: “o di altro Stato membro dell’Unione europea”; nel paragrafo 2 le parole: “in uno dei comuni della Repubblica”, sono sostituite con le parole: “nell’Unione europea”.

19. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente paragrafo:

“2-bis) Si prescinde dal titolo di studio nel caso che il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno stato membro dell’Unione europea”.

20. Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, sono soppresse le parole: “alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato”.

12.2

IL GOVERNO

Art. 31.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31.

1. In attesa di una regolamentazione organica per l’attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea è prorogata di tre anni la validità dei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea.

2. Alla scadenza i cittadini di Stati membri dell’Unione europea possono ottenere la proroga per un periodo di cinque anni mediante comunicazione scritta all’autorità di pubblica sicurezza con lettera raccomandata. La proroga ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione salvo che l’autorità di pubblica sicurezza nello stesso termine abbia adottato un provvedimento motivato di diniego di rinnovo o di limitazione della durata della proroga.

3. I permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Stati membri dell’Unione europea iscritti alle liste elettorali aggiunte, di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 hanno validità per tutto il periodo di iscrizione alle liste elettorali.

4. I cittadini di Stati membri dell’Unione europea in possesso di permesso di soggiorno rilasciato o prorogato ai sensi del presente articolo hanno l’obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza ogni mutamento di residenza o di luogo abituale di lavoro o studio, nonché la loro richiesta di cancellazione dalle liste elettorali aggiunte ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996 n. 197.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, contravventori abituali, sottoposti a misure di sicurezza, rinviati a giudizio o condannati per delitto non colposo.

31.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31.

1. Al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, di attuazione della direttiva 94/80/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1994 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "circonscrizione" sono aggiunte le parole: "città metropolitana e municipio";

b) all'articolo 1, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Sono ammessi a presentare candidatura per la carica di sindaco e possono essere nominati vice sindaco i cittadini degli Stati dell'Unione europea, che consentono l'accesso a tali cariche od equivalenti ai cittadini italiani ivi residenti.";

c) all'articolo 1, comma 5, la parola: "della" è sostituita con la parola: "di" e le parole: "del comune in cui sono eletti consigliere" sono soppresse;

d) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. I cittadini degli Stati dell'Unione europea non hanno alcun obbligo di partecipare alle elezioni.".

2. Entro la seconda revisione semestrale ordinaria, successiva alla entrata in vigore della presente legge si provvede alla iscrizione d'ufficio dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, ove non avessero già presentato domanda ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Contestualmente alla loro iscrizione si devono informare i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che possono chiedere la cancellazione dalla lista elettorale ai sensi dell'articolo 4, comma i) dello stesso decreto legislativo.

3. La revisione delle liste elettorali con l'inclusione dei cittadini di Stati dell'Unione europea deve essere completata entro la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. In difetto, le elezioni sono differite alla tornata successiva.

4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "municipale e di città metropolitana"».

31.0.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-....

(Coordinamento con le normative europee sull'utilizzo di apparati antiaggressione)

1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, alla fine del comma 5, sono inserite le seguenti parole: “nonchè nei riguardi degli apparati antiaggressione emittenti gas ad effetto deterrente”».

31.0.3

SPERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-....

(Coordinamento con le normative europee sull'utilizzo di apparati antiaggressione)

1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Gli apparati antiaggressione emittenti gas ad effetto deterrente non rientrano nella categoria delle armi ed ad essi non si applicano le disposizioni previste per gli strumenti atti ad offendere di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge”».

31.0.4

SPERONI

TITOLO

Sostituire l'anno «1996» con l'altro: «1997».

Tit. 1

IL GOVERNO

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1023 - 2152 - 2243 - 2253 - 2366**

Art. 1.

1. In considerazione del ruolo e della rilevante responsabilità sociale dell'informazione, l'esercizio dell'attività giornalistica è regolato e tutelato dalla presente legge.

2. È attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli strumenti di informazione.

3. È considerata attività giornalistica quella prestata sia a titolo di lavoro dipendente che a titolo di lavoro autonomo.

4. Il giornalista si pone come mediatore intellettuale tra i fatti e documenti e la diffusione della loro conoscenza. È dovere inderogabile del giornalista il rispetto della verità sostanziale dei fatti ed è suo diritto insopprimibile la libertà di ricerca delle notizie, di informazione e di critica.

Art. 2.

1. Il giornalista nell'esercizio della sua attività ha l'obbligo di osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui, delle norme deontologiche di cui all'articolo 6, e dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

2. Le fonti delle notizie pubblicate devono sempre essere rese note, salvo i casi nei quali il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie è richiesto dal carattere fiduciario di esse o dalla protezione di persone coinvolte nella notizia.

3. Lo Statuto, di cui all'articolo 6, individua l'organo o gli organi competenti per la formulazione delle regole deontologiche, nonchè per l'applicazione di sanzioni per la loro violazione. Tali sanzioni sono provvisoriamente esecutive anche se impugnate in sede giurisdizionale. Alle regole deontologiche dovrà attenersi chiunque, anche se non iscritto all'Albo, svolga a qualsiasi titolo attività giornalistica anche saltuaria.

4. Con riferimento e con modifica del quinto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il Presidente della Commissione Nazionale di Vigilanza o delle sue eventuali articolazioni regionali, di cui all'articolo 2 della presente legge, dispone in via d'urgenza che i direttori responsabili delle testate edite nell'area di propria competenza territoriale su richiesta della parte offesa pubblichino la rettifica di cui allo stesso articolo 8 della legge 47/1948 e all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nei termini temporali e secondo le modalità previsti

dalle leggi citate. In caso di rifiuto motivato di provvedimento da parte del Presidente della Commissione l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al pretore, ai sensi dell'art. 700 del Codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2947 del Codice Civile, l'azione civile del risarcimento del danno conseguente ad eventuale diffamazione perpetrata su mezzi di comunicazione si prescrive nel termine di centottanta giorni dalla diffusione della notizia ritenuta diffamatoria.

Art. 3.

1. Sono istituiti presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'Albo nazionale dei giornalisti e la Commissione nazionale di vigilanza.

2. All'Albo, la cui tenuta è affidata alla suddetta Commissione, accede su domanda chiunque abbia conseguito la laurea in Scienze dell'informazione ad indirizzo giornalistico, o altra laurea integrata da un corso di specializzazione biennale, svolto presso istituti di istruzione universitaria o altre strutture formative a ciò specificatamente abilitate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Agli iscritti all'Albo che dichiarino di avere svolto nell'anno precedente l'attività giornalistica quale propria attività prevalente viene rilasciata la Carta di identità professionale dei giornalisti.

Art. 4.

1. Per un periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge potrà accedere all'Albo anche chi, non provvisto del titolo di studio di cui all'articolo 3, ma in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ed iscritto alla gestione separata dell'INPGI, abbia svolto per almeno tre anni consecutivi o quattro anni non consecutivi attività giornalistica a titolo continuativo ancorchè non esclusivo.

Art. 5.

1. In sede di istituzione dell'Albo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria assicura che vi siano iscritti di diritto tutti gli attuali giornalisti professionisti, nonchè quei giornalisti pubblicisti che abbiano con un organo di informazione uno dei rapporti regolati dagli articoli 2, 12 o 36 del vigente Contratto nazionale di lavoro dei giornalisti.

2. I restanti giornalisti pubblicisti sono iscritti di diritto in una apposita sezione ad esaurimento dell'Albo. Su loro domanda, da inviare al

Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad essi si applicano, quando ne ricorrano i presupposti, gli articoli 3 e 4 della presente legge.

3. Vengono inoltre iscritti all'Albo al compimento del periodo di praticantato quanti all'entrata in vigore della presente legge abbiano la qualifica di praticante.

4. Completate le operazioni di cui al comma 1, e adottato lo Statuto di cui all'articolo 6, l'esistenza dei requisiti obiettivi per l'ammissione all'Albo è accertata dalla Commissione nazionale di vigilanza.

Art. 6.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria convoca tutti gli iscritti all'Albo, in possesso della carta di identità professionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 perchè essi provvedano ad eleggere al proprio interno una Commissione di 9/15 membri incaricata di adottare entro i successivi dodici mesi lo Statuto dell'Albo determinandone gli organi e l'eventuale articolazione regionale o interregionale.

2. Lo Statuto fissa composizione, durata e funzioni della Commissione nazionale di vigilanza.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento dell'Albo, ivi comprese le spese per il personale, si provvede con le quote annuali versate dagli iscritti.

2. L'Albo subentra nel patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici facenti capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ordine nazionale e agli Ordini regionali dei giornalisti.

Art. 8.

1. Fino all'adozione dello Statuto e delle regole deontologiche, nonchè all'elezione della Commissione nazionale di vigilanza, restano in vigore organi e regole dell'attuale Ordine dei giornalisti.

Art. 9.

1. Sono abrogate le disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69 incompatibili con la presente legge.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2142**Art. 1.**

Al comma 2, sopprimere le parole: «della determinazione dell'indennità di ausiliaria e»,

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la cifra: «37», con l'altra: «42,75».

1.5 (Nuovo testo)

MANCA, MAGGIORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388**Art. 17.**

Al comma 1, dopo le parole: «i lavoratori dipendenti», inserire le seguenti: «pubblici e privati».

17.4 PASQUALI

Al comma 1, sopprimere la parola: «metropolitani».

17.1 SPERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «metropolitani e», con le parole: «metropolitani nonchè».

17.100 IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «metropolitani», inserire le seguenti: «e delle comunità montane, delle unioni dei comuni,».

17.10 IL GOVERNO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ed i presidenti dei consigli comunali e provinciali.»

17.11 IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «nei consigli comunali, provinciali,» aggiungere le seguenti: «delle comunità montane».

17.5 ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Al comma 1, dopo le parole: «500.000 abitanti», inserire le seguenti: «e dei comuni capoluogo di provincia».

17.8

DENTAMARO

Al comma 1, dopo le parole: «500.000 abitanti», inserire le seguenti: «e dei comuni capoluogo di provincia con almeno 100.000 abitanti».

17.8 (Nuovo testo)

PINGGERA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché gli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni, delle associazioni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, i membri delle conferenze dei capi gruppo, previste dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presenta comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro».

17.12

IL GOVERNO

Al comma 2, decimo rigo, dopo le parole: «statuti degli enti locali», inserire le seguenti: «e i membri degli organi degli Enti parco nazionali e dei parchi regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,».

17.2

VEDOVATO, GUERZONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli eletti o nominati negli organi esecutivi nei Comuni, delle Province, delle città metropolitane, delle unione dei comuni, delle Comunità Montane e delle altre forme associative di enti locali, e i presidenti dei consigli comunali e provinciali hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, Presidenti della Provincia, sindaci metropolitani e Presidenti delle Comunità Montane, delle circoscrizioni e per i presidenti dei consigli comunali e provinciali».

17.13

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli eletti o nominati negli organi esecutivi nei Comuni, delle Province, delle città metropolitane, delle unioni dei comuni, delle Comunità Montane e delle altre forme associative di enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, Presidenti della Provincia, sindaci metropolitani e Presidenti delle Comunità Montane».

17.13 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «Gli eletti o nominati nelle giunte municipali e provinciali», aggiungere le seguenti: «e delle comunità montane».

17.6

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

All'emendamento 17.3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I presidenti dei consigli circoscrizionali hanno diritto, oltre ai permessi di cui al presente articolo, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 16 ore lavorative al mese».

17.3/1

GUERZONI

Al comma 3, quarto rigo, dopo le parole: «comunità montane», inserire le seguenti parole: «i presidenti e i vicepresidenti degli organi degli Enti parco nazionali e dei parchi regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,».

17.3

VEDOVATO, GUERZONI

Al comma 3, dopo le parole: «elevate a 48 ore per i sindaci» inserire le seguenti: «e i presidenti delle Comunità montane».

17.9

UCCHIELLI, BONAVITA, GAMBINI, CAPARDI

17.7 (Identico all'em. 17.9)

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le assenze dal servizio di cui ai commi precedenti sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro 30 giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35 della legge 11 maggio 1968, n. 67».

17.14

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'attività e i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi retribuiti e non retribuiti devono essere prontamente e puntualmente documentate mediante attestazione dell'ente».

17.15

IL GOVERNO

Art. 18.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le spese che, in attuazione dell'articolo 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e attività degli organi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, dell'AICCRE, della CISPEL, della Lega delle Autonomie locali, compresi i permessi retribuiti necessari per tale partecipazione ed aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 17 fanno carico ai bilanci degli enti stessi».

18.2

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 35-ter. – 1. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e

privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi”».

18.2 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 14 MAGGIO 1997

127^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,15.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE REFERENTE

(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità

(100) LISI. Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati

(1383) SALVI ed altri. Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti

(1435) SALVATO ed altri. Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra

(2107) MAZZUCA POGGIOLINI. Norme in materia di valutazione sulla professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, riferito al disegno di legge n. 1799 assunto come testo-base.

Si riprende in esame l'articolo 14, del quale nella seduta pomeridiana di ieri era stato disposto l'accantonamento.

Il presidente CIRAMI ricorda che – su richiesta della Commissione – il relatore Fassone, per una migliore formulazione del testo dell'articolo 14, ha presentato l'emendamento 14.5, recependo le indicazioni emerse a questo riguardo nel corso della precedente seduta.

La senatrice SCOPELLITI sottolinea che la seduta ha avuto inizio senza la presenza del rappresentante del Governo.

Il presidente CIRAMI prende atto dell'osservazione, pur rilevando che da un punto di vista strettamente procedurale, la presenza del rappresentante del Governo non è espressamente richiesta nella sede referente.

In merito all'emendamento 14.5, il senatore BERTONI fa presente che nella formulazione di questa proposta emendativa non può ritenersi inclusa la previsione del rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono, che invece deve ritenersi necessaria e a cui fa riferimento l'emendamento 14.2. Sarebbe pertanto opportuna una riformulazione dell'emendamento che consenta di ovviare a tale carenza.

Il senatore RUSSO propone una riformulazione dell'emendamento 14.5 mirante a soddisfare l'esigenza rappresentata dal senatore Bertoni.

Il senatore BERTONI concorda nella sostanza con tale riformulazione.

Dopo interventi del presidente CIRAMI e del senatore BERTONI, il senatore GRECO sottolinea l'esigenza che nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento, l'Assemblea si pronunci nel senso di escludere in maniera assoluta, per tutti i magistrati, la possibilità del collocamento fuori ruolo. Rileva altresì come appaia del tutto incomprensibile che i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia debbano essere valutati sulla base del parere del consiglio di amministrazione di questo Ministero composto dal presidente e dai soli membri che rivestono anch'essi la qualità di magistrato.

Il presidente CIRAMI evidenzia che tale previsione per i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia appare coerente con la composizione dei consigli giudiziari ove siedono esclusivamente magistrati.

La senatrice SCOPELLITI fa presente che, anche a seguito dei chiarimenti dal Governo forniti nella seduta pomeridiana di ieri sulla natura del giudizio di professionalità, per i magistrati fuori ruolo esso va inteso come riferito all'attività effettivamente svolta. La partecipazione al consiglio di amministrazione anche dei suoi componenti non magistrati sembra pertanto doverosa, poichè in questa specifica ipotesi si tratta di valutare la professionalità del magistrato in riferimento ad una attività diversa dall'esercizio della funzione giurisdizionale.

Il presidente CIRAMI prende atto e invita il relatore a pronunciarsi sulle osservazioni svolte.

Il relatore FASSONE sottolinea che la formulazione dell'articolo 14 del disegno di legge in esame riprende sostanzialmente quella dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 570 del 1966. Osserva che la situazione prevista per i magistrati appare nella sostanza assimilabile a quella in atto per i diplomatici presso il Ministero degli esteri, ove le commissioni esaminatrici risultano composte da soggetti aventi la medesima qualifica delle persone da esaminare. Tali considerazioni dovrebbero trovare riscontro anche per quanto riguarda i prefetti e i vice prefetti, questione che il relatore si riserva di approfondire.

In conclusione ritiene che la disciplina vigente nei confronti dei magistrati sul punto in questione sia espressione di un principio di carattere generale e non determini quindi una situazione di privilegio.

Il sottosegretario AYALA è favorevole all'emendamento 14.5, ma rileva come il confronto con la categoria dei prefetti gli appaia improprio in quanto questa si pone su un piano istituzionale diverso rispetto ai magistrati.

Il senatore SENESE osserva che il testo in esame fa riferimento a magistrati che svolgono funzioni amministrative in quanto collocati fuori ruolo presso il Ministero di grazia e giustizia e che non godono delle prerogative proprie dei magistrati che esercitano le funzioni giurisdizionali.

Il senatore RUSSO sottolinea quindi che il problema centrale è chiarire se la formulazione dell'articolo 14 del disegno di legge n. 1799 e quella dell'emendamento 14.5, sul punto della composizione del consiglio di amministrazione ai fini della valutazione di professionalità nei confronti dei magistrati collocati fuori ruolo presso il Ministero di grazia e giustizia, esprimano un principio di carattere generale.

Rispondendo ad una richiesta del presidente CIRAMI, il relatore FASSONE mette in evidenza che il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 570 del 1966, sul punto della composizione del consiglio di amministrazione, è sostanzialmente identico all'articolo 14 del disegno di legge n. 1799.

Su una richiesta di chiarimenti del senatore GRECO, il relatore FASSONE delinea poi i tre diversi momenti in cui si struttura la procedura valutativa prevista dall'emendamento 14.5.

Anche il presidente CIRAMI richiama l'attenzione sul fatto che sia il testo presentato dal Governo, sia l'emendamento 14.5, per quanto riguarda l'aspetto della composizione del Consiglio di amministrazione, ricalcano l'attuale normativa. Prospetta infine una riformulazione dell'emendamento 14.5

Dopo interventi dei senatori PASTORE e RUSSO, il relatore FASSONE prende atto dell'opportunità di pervenire ad una riforma

mulazione dell'emendamento 14.5 che assicuri la maggiore chiarezza possibile.

A tal fine, il presidente CIRAMI dispone nuovamente l'accantonamento dell'articolo 14 e dei connessi emendamenti.

Il senatore MELONI chiede chiarimenti sul prosieguo dell'esame dell'articolo 14, una volta che il relatore avrà adempiuto al mandato di riformulazione convenuto dalla Commissione. Nota che il comma 1 dell'emendamento 14.5 gli sembra sufficientemente calibrato per consentire la valutazione di attitudine e professionalità dei magistrati fuori ruolo. Ritiene che si potrebbe stabilire un meccanismo più leggero per l'espressione del parere affidandone la formulazione, descritta nel comma 2 dell'emendamento 14.5, in unica istanza al consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, sulla base della relazione dell'autorità presso la quale i magistrati svolgono servizio e di ogni altra documentazione, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'emendamento in esame. Ritiene che tale scelta consentirebbe al consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma di sviluppare una sua specificità e specializzazione.

Il presidente CIRAMI invita il senatore Meloni a considerare che le proposte da lui prefigurate potrebbero trovare accoglimento solo in una riformulazione del testo ad opera dello stesso relatore.

La senatrice SCOPELLITI condivide quanto messo in evidenza dal senatore Meloni.

In relazione alla decisione, assunta dalla Commissione nella seduta del 3 aprile scorso, di proporre lo stralcio degli articoli 15, 16 e 17, si passa, quindi, all'esame dell'articolo 18.

Il presidente CIRAMI ricorda che con riferimento a tale articolo è stato presentato dal Governo l'emendamento 18.1, congiuntamente al quale deve essere esaminato l'emendamento 13.4, in precedenza accantonato.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del relatore FASSONE, il sottosegretario AYALA precisa che l'emendamento tende a meglio definire la portata dell'articolo 18, al fine di evitare dubbi interpretativi.

Il relatore FASSONE rileva, quindi, la differente formulazione del comma 2 dell'articolo 12, che fa riferimento al nuovo trattamento economico in caso di giudizio positivo e all'aumento periodico di anzianità, rispetto al comma 2 del successivo articolo 13, che si riferisce solo alla perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio nel caso di valutazione negativa.

Seguono ripetuti interventi del sottosegretario AYALA, dei senatori BERTONI e RUSSO e del presidente CIRAMI il quale, dopo aver chiarito il meccanismo delineato nell'articolo 18, come integrato dall'emendamento 18.1, prende atto che il giudizio negativo sulla professionalità non tocca gli scatti biennali.

Il senatore BUCCIERO chiede se all'aumento periodico biennale si va anche ad aggiungere l'aumento della cosiddetta indennità di rischio.

Il senatore BERTONI ricorda che tale indennità segue un regime a sè stante.

Posto in votazione l'emendamento 18.1 è, quindi, accolto.

L'emendamento 13.4 è conseguentemente ritirato dal RELATORE, limitatamente al comma 2 da esso proposto.

L'articolo 18, è poi approvato dalla Commissione con la modifica apportata.

Si passa ad esaminare l'articolo 13.

In sede di votazione dell'articolo, il senatore CALVI esprime riserve sul comma 2 che ritiene viziato di incostituzionalità.

L'emendamento 13.4, per la parte residua contenuta nel comma 3 come proposto è poi approvato.

L'articolo 13 è approvato con la modifica apportata.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1799**Art. 13.**

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il giudizio negativo comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio sino alla successiva valutazione positiva.

3. La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

13.4

FASSONE

Art. 14.

Al comma 1, dopo le parole: «consiglio di amministrazione» aggiungere le seguenti: «previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono, composto oltre che dal presidente, dai soli membri che rivestono la qualità di magistrato» e sono soppresse le parole: «nella composizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 25 luglio 1966, n. 570».

14.2

IL GOVERNO

Art. 14.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

1. La valutazione di attitudine e professionalità concernente i magistrati fuori ruolo è compiuta sulla base della capacità, laboriosità, diligenza, impegno e attitudine alla dirigenza, riferiti alla funzione esercitata.

2. Il Consiglio superiore della magistratura esprime il giudizio, quanto ai magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai membri che rivestono la qualità di magistrato, e, quanto a tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, ivi compresi quelli in servizio all'estero, previa acquisizione del parere del consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma.

3. I pareri sono espressi sulla base della relazione dell'autorità presso la quale i magistrati svolgono servizio, illustrativa della attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purchè attinente ai parametri in valutazione».

14.5

FASSONE, *relatore*

Art. 18.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della applicazione dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione ai livelli retributivi previsti dal comma 1, non si considerano i periodi temporali di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge».

18.1

IL GOVERNO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1997

56^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE REFERENTE*

(2395) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il senatore GAWRONSKI, introducendo il disegno di legge di ratifica dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica con la Lituania, osserva che si tratta di un provvedimento quadro volto a favorire iniziative che permettano di sviluppare una reciproca conoscenza in questi campi. In tal senso è previsto lo sviluppo della cooperazione attraverso intese e scambi fra personalità del mondo universitario e della cultura, la richiesta congiunta ad organismi internazionali per finanziamento di programmi e di iniziative culturali, favorendo lo studio delle reciproche lingue e culture attraverso borse di studio, scambi di documenti, reciproche visite, organizzazione di conferenze e seminari e realizzazione di ricerche comuni. Si profila altresì in avvenire un accordo per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio. Ricorda poi i pareri favorevoli della 1^a, della 5^a e della 7^a Commissione e raccomanda la sollecita approvazione.

Il sottosegretario TOIA si rimette alle considerazioni del relatore.

Il presidente MIGONE pone ai voti il mandato al relatore Gawronski di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in esame, e di chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La Commissione concorda all'unanimità.

(1868) SPERONI. Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993

(1869) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993

(Esame congiunto. Proposta di assorbimento per il disegno di legge n. 1868)

Il senatore RUSSO SPENA, nell'introdurre i due disegni di legge di identico contenuto volti a ratificare i Protocolli alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura, rileva che si tratta di una modifica che rende più esteso l'ampliamento delle garanzie a tutela della persona. Il Protocollo n. 1 prevede l'opportunità di permettere l'adesione alla Convenzione anche agli Stati che non siano membri del Consiglio d'Europa, mentre il Protocollo n. 2 è volto a consentire la rieleggibilità dei membri del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Rileva che si tratta di un'occasione per ribadire la necessità di una nuova cultura imperniata sul rispetto dei diritti umani e per cogliere un'iniziativa parlamentare che riporti sia il piano normativo che quello di controllo al passo con le necessità di modifica e di applicazione di nuovi sistemi misurati alla dignità dell'uomo. Ricordando brevemente l'attività che il Comitato ha svolto in questi anni, si chiede se dai rapporti depositati sull'Italia siano scaturite le recenti modifiche legislative oppure se l'evoluzione della legislazione italiana abbia proceduto al passo con il cambiamento dei tempi, riguardando fra l'altro nuove norme in materia di ascolti delle conversazioni telefoniche dei detenuti, di disposizioni in materia di uso delle manette e di modifica della custodia cautelare. Invece per quanto concerne i rilievi del Comitato circa la detenzione di soggetti affetti da virus HIV è stato purtroppo fatto un passo indietro a causa della sentenza della Corte costituzionale, che ha limitato ogni automatismo alla scarcerazione di detenuti affetti da AIDS conclamato. Raccomanda alla Commissione la sollecita approvazione auspicando che nel dibattito in Assemblea si colga l'occasione per un approfondimento.

Il senatore BASINI chiede chiarimenti sulle differenze esistenti fra malati terminali di una malattia e non di altre, mentre tutte dovrebbero essere prese ugualmente in considerazione.

Il sottosegretario TOIA, associandosi alle considerazioni del relatore osserva che già si potrebbe interpretare, in sede di applicazione della legge, la concezione del trattamento inumano nel senso di ricomprendervi tutti i casi di grave malattia. Raccomanda alla Commissione l'approvazione del provvedimento, che apre comunque possibilità sul cammino dell'applicazione del rispetto dei diritti umani.

Il presidente MIGONE concorda sull'opportunità di sfruttare l'occasione in Assemblea per un approfondimento del problema. Ricorda

poi che sono stati espressi i pareri favorevoli dalle Commissioni 1^a e 2^a e pertanto pone ai voti il mandato al relatore Russo Spena di riferire in senso favorevole al disegno di legge n.1869, proponendo l'assorbimento in esso del n.1868 d'identico contenuto.

La Commissione concorda all'unanimità.

IN SEDE DELIBERANTE

(2197) Integrazione del finanziamento agli istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti o scuole italiane all'estero

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che il senatore Corrao ha già svolto la sua relazione e dichiara aperta la discussione generale.

Ricordato l'unanime orientamento della Commissione a favore di un incremento delle risorse destinate alla promozione culturale, esprime un giudizio favorevole sulle disposizioni riguardanti gli assegni agli Istituti italiani di cultura e la concessione di borse di studio. Sul primo punto ritiene che si debba riconoscere in prospettiva una priorità degli Istituti di cultura rispetto alle scuole italiane all'estero. Circa la seconda questione, osserva che è opportuno ampliare la possibilità di concedere borse di studio a cittadini stranieri, nel momento in cui l'attività di cooperazione allo sviluppo diviene più selettiva, concentrandosi in pochi paesi.

Sottolinea poi l'importanza della formazione di insegnanti di lingua italiana residenti all'estero, che dà la possibilità di stabilire una proficua collaborazione con le università locali e consente di ridurre il numero degli insegnanti di ruolo inviati dall'Italia. Per quanto riguarda infine lo stanziamento per l'acquisto e la ristrutturazione degli immobili, è facilmente prevedibile che le somme a disposizione non risulteranno sufficienti, ma è comunque apprezzabile il passo in avanti che si compie con l'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore CORRAO rinvia al suo intervento nella precedente seduta per i profili di ordine generale e, per le ragioni già esposte in quella sede, presenta l'emendamento 2.1, volto a sopprimere al primo comma dell'articolo 2 le parole «o di scuole italiane all'estero».

Il sottosegretario TOIA pone in evidenza il significato limitato del disegno di legge in esame, che sostanzialmente ripristina risorse decurtate nel corso delle ultime manovre finanziarie. Resta aperta la riflessione sulle misure da adottare per il rilancio degli Istituti di cultura e il riordi-

no delle scuole italiane all'estero. Per quanto riguarda poi le osservazioni formulate nella scorsa seduta dal relatore, circa gli interventi per le sedi degli Istituti di cultura indicati nella relazione tecnica che è allegata al disegno di legge, assicura che la tabella di cui trattasi non è vincolante per l'Amministrazione, fermo restando il limite alla spesa complessiva per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Il presidente MIGONE comunica che la 1^a, la 5^a e la 7^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge. Avverte poi che si passerà all'esame degli articoli.

Senza discussione è approvato l'articolo 1. Con distinte votazioni sono poi approvati l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 nel testo emendato.

Il Presidente avverte che, in seguito alla modificazione apportata all'articolo 2, anche il titolo del disegno di legge risulta modificato in senso analogo. Concorde la Commissione.

Senza discussione è approvato l'articolo 3.

Infine la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2197

Art. 2.

Al comma 1 sopprimere le parole: «o di scuole italiane all'estero».

2.1

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 14 MAGGIO 1997

59^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
AGOSTINI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE**(2387) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania**(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio 1997.

Il PRESIDENTE, ricordato lo stato della discussione, dà conto dei pareri espressi sul testo e sugli emendamenti dalle Commissioni 1^a (favorevole con osservazione) e 5^a (non ostativo). Fa presente peraltro che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7, sicchè, qualora la Commissione li accogliesse, in Assemblea le deliberazioni sui suddetti emendamenti dovrebbero aver luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

Il senatore UCCHIELLI interviene brevemente per chiedere se sono in programma ulteriori interventi del Governo in Commissione per svolgere comunicazioni sugli sviluppi della situazione in Albania.

Il sottosegretario BRUTTI ribadisce che il Governo è disponibile a fornire informazioni periodiche al Parlamento sulla situazione in Albania e fa presente che nella corrente settimana dovrebbe riferire presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa dell'altro ramo del Parlamento. Le voci di un eventuale prolungamento della missione si sono effettivamente diffuse dopo l'incontro a Parigi dei Ministri della difesa dei Paesi im-

pegnati nella Forza multinazionale; egli ricorda peraltro che gli aspetti militari della missione sono specificamente regolati dalla Risoluzione 1101 del Consiglio di sicurezza dell'ONU che prevede il dislocamento della Forza in Albania per tre mesi, salvo il riesame della situazione per una eventuale proroga delle operazioni. Esiste poi una ulteriore clausola alla Risoluzione secondo la quale la Forza multinazionale dovrà ritirarsi trascorso un mese dallo svolgimento delle elezioni politiche.

Il sottosegretario Brutti afferma in conclusione che gli accordi internazionali sono quelli sopra ricordati e che allo stato non c'è alcuna novità.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 1.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 1.1, volto a precisare che scopo primario della missione è garantire il regolare afflusso degli aiuti umanitari e non è il ripristino della pacifica convivenza in Albania.

Il relatore DE GUIDI, nel dirsi contrario all'emendamento, sostiene che l'indicazione del ripristino della pacifica convivenza in Albania quale scopo della missione discende proprio dalla risoluzione 1101 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il sottosegretario BRUTTI esprime a sua volta parere contrario sull'emendamento sostenendo che l'Italia deve senz'altro contribuire al ripristino della pacifica convivenza in Albania.

Il senatore MANFREDI, nel prendere atto delle valutazioni del relatore e del Governo, segnala un contrasto tra quanto indicato nella relazione al decreto-legge e le disposizioni contenute nell'articolo 1.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore DE GUIDI illustra l'emendamento 2.1 volto a correggere un riferimento normativo errato.

Dopo che il sottosegretario BRUTTI si è dichiarato favorevole all'emendamento, il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 2.2 volto a sopprimere lo stanziamento di 4 miliardi per la prestazione del lavoro straordinario del personale militare impiegato nelle sale e nelle cellule operative delle Forze armate. Considera infatti tale stanziamento ingiustificato e inoltre già previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a).

Il senatore LORETO illustra l'emendamento 2.3. Nel condividere le argomentazioni del senatore Manfredi, ritiene tuttavia opportuno mantenere la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario per

i fini previsti dal decreto-legge pur se indubbiamente lo stanziamento proposto risulta eccessivo. Egli propone quindi di fare piuttosto riferimento alle risorse stanziare negli appositi capitoli di bilancio del Ministero della Difesa relativi alle prestazioni di lavoro straordinario.

Il senatore MANFREDI, accogliendo le valutazioni del senatore Loreto, ritira l'emendamento 2.2.

Il senatore PALOMBO illustra l'emendamento 2.4 poichè ritiene a sua volta eccessivo lo stanziamento di 4 miliardi per le prestazioni di lavoro straordinario del personale impegnato nelle sale e cellule operative delle Forze armate.

Il sottosegretario BRUTTI, nel dirsi contrario agli emendamenti 2.3 e 2.4, spiega che la missione in Albania comporta un notevole aggravio di lavoro per il personale impegnato nelle suddette unità. Il Governo ha inteso quindi fissare un tetto elevato per poter far fronte alle maggiori spese che deriveranno dal pagamento di prestazioni di lavoro straordinario; si tratta senz'altro di un'ipotesi massima tant'è che il Governo stima che non tutte le risorse previste verranno impegnate e quindi ritorneranno automaticamente nel bilancio del Ministero del Tesoro.

Il relatore DE GUIDI è consapevole che la missione in Albania richiederà un maggiore impegno lavorativo del personale e quindi ritiene congrua la proposta del Governo. Peraltro, per fugare ogni dubbio in proposito, presenta l'emendamento 2.5 volto a stabilire che le spese per le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere rigorosamente documentate e giustificate.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore DOLAZZA il quale, ribadendo la contrarietà della sua parte politica all'operazione in Albania, si dice contrario a stanziare 4 miliardi per le prestazioni di lavoro straordinario per il personale impiegato nelle sale e cellule operative poichè esso già percepisce indennità operative di primo grado.

Il senatore DE SANTIS, pur consapevole che la missione in Albania impegnerà maggiormente le sale e le cellule operative delle Forze armate, manifesta la preoccupazione che il riconoscimento di ulteriori prestazioni di lavoro straordinario possa comportare una disparità di trattamento con il resto del personale. Chiede quindi chiarimenti al Governo in ordine all'entità dei riconoscimenti che si intendono effettuare.

Il sottosegretario BRUTTI fa presente che è stata creata per la missione in Albania una struttura *ad hoc* con personale del Ministero degli affari esteri e della difesa che si valuta dovrà svolgere lavoro straordinario eccedente la norma.

Il senatore DOLAZZA si stupisce che il Governo non abbia già creato una struttura di questo genere considerato che l'Italia ha preso

parte ed è attualmente impegnata in numerose missioni di *peace-keeping*.

Il senatore UCCHIELLI rileva che la *ratio* degli emendamenti 2.3 e 2.4 è volta a scoraggiare la prestazione del lavoro straordinario, egli dichiara condivisibili tali proposte poichè non è opportuno prevedere in anticipo risorse da destinare all'eventuale prestazione di lavoro straordinario.

Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 2.1 e 2.3. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 2.4.

Il RELATORE ritira quindi l'emendamento 2.5.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento all'articolo 3.

Il senatore SEMENZATO illustra l'emendamento 3.1 volto a sopprimere il comma 2 che prevede lo stanziamento di 1 miliardo per l'effettuazione di interventi di manutenzione su unità navali di proprietà dello Stato albanese.

Il relatore DE GUIDI e il sottosegretario BRUTTI esprimono parere contrario sull'emendamento 3.1.

Per dichiarazione di voto intervengono i senatori PALOMBO, DO-LAZZA e DE SANTIS (favorevoli) e MANCA (contrario).

Interviene brevemente il senatore SEMENZATO per chiarire che lo stanziamento di 1 miliardo per la manutenzione delle unità navali ha finalità equivoche poichè sembrerebbe un contributo italiano alla ricostituzione delle Forze armate albanesi.

Il sottosegretario BRUTTI chiarisce che gli interventi previsti all'articolo 3, comma 2, sono finalizzati al ripristino delle condizioni di operatività delle unità navali ma soltanto affinché esse siano utilizzate per gli scopi umanitari della missione di pace. Si tratta inoltre di una richiesta che proviene direttamente dal Governo Fino.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 3.1.

Si passa all'esame dell'emendamento all'articolo 4.

Il senatore PALOMBO illustra l'emendamento 4.1, volto a prevedere una ripartizione delle spese tra il Ministero della Difesa e il Ministero dell'interno per l'acquisto di mezzi e attrezzature da destinare alla Polizia albanese.

Dopo che i senatore MANFREDI e MANCA hanno dichiarato di aggiungere la loro firma all'emendamento 4.1, il RELATORE esprime parere contrario.

Il sottosegretario BRUTTI esprime a sua volta parere contrario, segnalando che il Ministero della Difesa intende destinare alla Polizia albanese materiali obsoleti dell'Arma dei carabinieri; qualora fosse necessario acquisire mezzi e attrezzature in dotazione alla Polizia di Stato il Ministero della Difesa e il Ministero dell'interno potranno regolare la questione direttamente tra loro.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore SEMENZATO illustra l'emendamento 5.1, volto a prevedere che gli aiuti umanitari siano garantiti anche ai cittadini presenti sul territorio italiano.

Il relatore DE GUIDI illustra l'emendamento 5.2 volto a garantire la partecipazione agli aiuti umanitari in Albania anche delle organizzazioni non governative e di quelle di volontariato che non operino in quel Paese da almeno due anni, come stabilito nel testo del decreto-legge.

Il presidente AGOSTINI propone quindi di accantonare l'emendamento 5.3 considerata la sua connessione con l'emendamento 7.2.

La Commissione conviene.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BRUTTI, l'emendamento 5.1 è posto ai voti e respinto.

Con il parere favorevole del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

Il presidente AGOSTINI ricorda che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ex articolo 81 della Costituzione su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

Il presidente AGOSTINI e il RELATORE ritirano quindi gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.3, mentre risulta decaduto l'emendamento 6.0.2 per l'assenza del proponente.

Dopo che il senatore PALOMBO ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 6.0.4, il senatore MANCA illustra dettagliatamente l'emendamento 6.0.5 rilevando che i medici militari e della Polizia di Stato sono impegnati in numerose missioni di *peace-keeping*; è quindi impellente l'esigenza di consentire loro di acquisire esperienza nelle strutture del Servizio sanitario nazionale come del resto confermato da una recente pronuncia del Consiglio di Stato.

Il senatore UCCHIELLI si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 6.0.6 qualora il Governo si impegni a risolvere il problema dei medici militari nel disegno di legge di riforma della Sanità militare attualmente all'esame della Commissione difesa.

Il presidente AGOSTINI dichiara decaduto l'emendamento 6.0.7 per l'assenza del proponente.

Il relatore DE GUIDI si dichiara contrario agli emendamenti 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.6 invitando a non inserire materie eterogenee nel decreto-legge che autorizza e finanzia la missione in Albania.

Il sottosegretario BRUTTI esprime il parere favorevole del Governo agli emendamenti 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.6.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 6.0.4 identico agli emendamenti 6.0.5 e 6.0.6.

Il senatore MANCA svolge quindi alcune considerazioni sulla copertura finanziaria del provvedimento che prevede il reperimento di parte delle risorse attraverso la rimodulazione dei capitoli di bilancio del Ministero della difesa.

Si tratta a suo avviso di un'operazione contraria alle regole di contabilità e inoltre elusiva dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2387**Art. 1.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Allo scopo di garantire il regolare afflusso degli aiuti umanitari, contribuendo così al ripristino della pacifica convivenza in Albania, nonchè le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni delle organizzazioni internazionali, è autorizzata, per la durata di tre mesi con effetto dal 10 aprile 1997 la partecipazione di un contingente militare italiano alla Forza multinazionale di protezione, in attuazione della risoluzione n. 1101 in data 28 marzo 1997 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e su richiesta delle autorità albanesi».

1.1

MANFREDI

Art. 2.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole «secondo comma».

2.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

2.2

MANFREDI

Al comma 6, infine, sostituire le parole «per una spesa complessiva non superiore a lire 4.000 milioni» con le altre «nei limiti di assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio».

2.3

LORETO, UCCHIELLI

Al comma 6, infine, sostituire le parole «lire 4.000 milioni» con le altre «lire 1.000 milioni».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole «lire 65 miliardi» con le altre «lire 62 miliardi».

2.4

PALOMBO, DE SANTIS

Al comma 6, infine, aggiungere le parole: «e con spese che dovranno essere rigorosamente giustificate e documentate».

2.5

IL RELATORE

Art. 3.

Sopprimere il comma 2.

3.1

SEMENZATO

Art. 4.

Al comma 1, dopo le parole «il Ministero della Difesa» sostituire le parole «è autorizzato» con le altre «e il Ministero dell'Interno sono autorizzati».

4.1

PALOMBO, MANCA, MANFREDI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole da «Per provvedere» fino a «rientro in Albania», con le altre «Per provvedere alla raccolta e all'invio di aiuti e alla realizzazione di progetti umanitari in Albania, per prestare assistenza ai cittadini albanesi presenti sul territorio italiano ai sensi del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, per la durata della loro permanenza, nonché al momento del loro rientro in Albania»

5.1

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, che già operino in Albania da due anni,».

5.2

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di lire», sostituire le parole «10.000 milioni» con le altre «40.000 milioni».

5.3

SEMENZATO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6...»

(Deroga alla legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. Per le esigenze di aggiornamento della cartografia nazionale ed estera, ed in particolar modo dell'area balcanica a seguito dell'intervento italiano in Albania, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla deroga del blocco delle assunzioni nel Ministero della Difesa si applicano anche nei confronti dell'Istituto Geografico Militare in misura complessiva pari a 50 unità per la copertura dei relativi posti in organico e per i profili professionali n. 204/VIII qualifica funzionale «Cartografo Direttore», n. 271/VIII qualifica funzionale «Analista di sistemi», n. 272/VIII qualifica funzionale «Analista di procedure», n. 205/VII qualifica funzionale «Cartografo», n. 276/VI qualifica funzionale «Programmatore» e n. 270/V «Disegnatore specializzato».

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in lire 0,5 miliardi per il 1997 e lire 1,8 miliardi a partire dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa».

6.0.1

AGOSTINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6...»

(Premio di disattivazione per gli operai artificieri del Ministero della difesa)

1. Il premio di disattivazione per gli operai artificieri del Ministero della Difesa previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 maggio 1984, n. 294, è determinato nella stessa misura spettante al personale militare.

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti previsti nel capitolo 1615 dello stato di previsione del Ministero della Difesa».

6.0.2

PELLICINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6...

(Premio di disattivazione per gli operai artigiani del Ministero della Difesa)

1. Il premio di disattivazione per gli operai artigiani del Ministero della Difesa, eventualmente impegnati nelle operazioni in Albania, è determinato nella stessa misura spettante al personale militare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360.

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti previsti nel capitolo 1615 dello stato di previsione del Ministero della Difesa».

6.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6...

(Provvedimenti a favore dei medici militari e della Polizia di Stato)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse con gli interventi umanitari in ambito internazionale, anche con riferimento alla missione in atto in Albania, ai medici militari e della Polizia di Stato si applica l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296.

2. Sono fatte salve le attività comunque compiute in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

6.0.4

PALOMBO

6.0.5 (identico all'em. 6.0.4)

MANCA

6.0.6 (identico all'em. 6.0.4)

UCCHIELLI

6.0.7 (identico all'em. 6.0.4)

ROBOL

Art. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al maggior onere di lire 65 miliardi per l'anno 1997, quale concorso nella complessiva spesa di cui agli articoli 1, 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

7.1

SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari complessivamente a lire 43 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

7.2

SEMENZATO

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 14 MAGGIO 1997

97^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1823) *Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(1084) *BRIENZA: Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità*

(1988) *LORENZI ed altri: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede all'esame dell'articolo 3 del testo predisposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n. 1823.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 3.1, volto a conferire carattere interdisciplinare alla terza prova scritta, al fine di favorire una formazione intellettuale che non si attesti sulla mera giustapposizione delle conoscenze, meccanicamente impartite e altrettanto meccanicamente recepite. La prospettiva interdisciplinare rafforzerebbe infatti la dimensione critica della connessione tra le diverse discipline, secondo una tensione cognitiva che è compito precipuo della scuola

impartire e trasmettere. Pur nella consapevolezza che tale prospettiva possa creare qualche difficoltà burocratica e organizzativa all'Amministrazione della pubblica istruzione, egli raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 3.1, ritenendo che lo strumento legislativo debba a volte assolvere anche a funzioni pedagogiche.

Il senatore BERGONZI illustra anzitutto l'emendamento 3.2, volto ad attribuire al Ministero della pubblica istruzione la competenza a predisporre la terza prova scritta. L'attribuzione di tale competenza alle singole istruzioni scolastiche comprometterebbe infatti, a suo giudizio, l'uniformità a livello nazionale dell'esame di Stato, anche e soprattutto nell'ambito del medesimo ordine di scuola.

La differenziazione della terza prova scritta comporterebbe poi, prosegue il senatore Bergonzi, il rischio di una inopportuna concorrenza tra scuole, soprattutto quelle non statali. Inoltre, se fossero gli istituti a predisporre tale prova, aumenterebbero i rischi di una sua divulgazione precedente alle prove d'esame. Nè tutto ciò sarebbe compensato dai presunti vantaggi di una prova differenziata a livello di istituto che rispecchiasse i diversi progetti educativi, dal momento che essa dovrebbe comunque essere caratteristica dell'indirizzo di studi e non riferirsi al solo piano di istituto.

Una certa differenziazione potrebbe invece essere più opportunamente introdotta nell'ambito della prova orale e a tal fine egli ricorda di aver presentato l'emendamento 3.5. L'autonomia del progetto di istituto può infatti a suo giudizio essere assai meglio rispecchiata nell'ambito del colloquio, con rischi di disomogeneità infinitamente minori. Il colloquio dovrebbe poi evitare – conclude il senatore Bergonzi – ogni carattere nozionistico, rivestire carattere interdisciplinare e vertere sui programmi (non sulle materie) dell'ultimo anno di corso.

Il senatore BEVILACQUA ritira l'emendamento 3.3. In assenza del presentatore, senatore Ronconi, dichiara poi di fare proprio l'emendamento 3.4 che dà per illustrato.

Il senatore MASULLO illustra l'emendamento 3.6, per alcuni versi simile al 3.5, dal quale tuttavia si differenzia per una maggiore semplicità. Obiettivo dell'emendamento è quello di evitare per il futuro che gli esami di Stato rivestano carattere essenzialmente nozionistico, riducendosi ad una sommatoria delle valutazioni svolte sulle singole materie di esame. Ciò premesso, egli dichiara tuttavia di non condividere la prospettiva interdisciplinare avanzata dal senatore Lombardi Satriani, che presuppone un livello di ricerca meta-epistemico, fondato sul confronto tra categorie simili di diverse scienze, con il risultato di rendere l'esame di Stato eccessivamente difficile per i candidati. Il carattere multidisciplinare da lui sostenuto pare invece sufficiente ad evitare i rischi di uno sterile nozionismo e a favorire invece lo sviluppo delle connessioni storiche ed epistemologiche tra le diverse discipline oggetto d'esame.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 3.7, ricordando che l'alternativa tra l'ottica interdisciplinare e quella multidisciplinare è stata

attentamente approfondita in sede di Comitato ristretto. Lo stesso Ministero della pubblica istruzione ha peraltro sottolineato l'estrema difficoltà di predisporre prove interdisciplinari per tutti gli indirizzi di studio. Nè va dimenticato che una prova finale d'esame a carattere interdisciplinare presuppone che lo studio negli ultimi anni abbia rivestito analogo carattere, non potendosi certo improvvisare l'interdisciplinarità al momento dell'esame. Ora, è noto a tutti come la scuola italiana non prepari affatto gli studenti ad uno studio di carattere interdisciplinare e che pertanto una eventuale differenziazione nelle prove d'esame non può che – per lo meno allo stato – limitarsi al colloquio orale, con una particolare attenzione alla discussione delle aree di progetto. In tal modo, sarebbe infatti possibile realizzare una forma di valutazione delle capacità di collegamento logico, di analisi e di sintesi, senza dar luogo a sovrapposizioni rispetto alla terza prova scritta.

Il senatore BRIENZA dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3.8 (che dà per illustrato) e l'emendamento 3.9, che il presentatore, senatore MANIS, rinuncia ad illustrare.

Conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, il presidente OSSICINI prospetta l'eventualità che l'emendamento 3.2 possa considerarsi precluso dalla approvazione della lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1.

Su tale interpretazione dissente il senatore BERGONZI, il quale ritiene che con la suddetta lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1 si sia soltanto deliberato di attribuire al Ministero della pubblica istruzione la competenza a predisporre la terza prova scritta fino alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, senza nulla prestabilire in ordine alla disciplina successiva alla realizzazione dell'autonomia medesima.

Sugli emendamenti presentati all'articolo 3 si esprime quindi la relatrice PAGANO. Anzitutto, ella esprime parere contrario sull'emendamento 3.1, osservando che gli studenti non sono ancora abituati ad uno studio interdisciplinare. Quanto all'emendamento 3.2, ella concorda che una sua eventuale approvazione contrasterebbe con la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1. Ricorda peraltro che il testo originario del Governo attribuiva fin d'ora la competenza sulla terza prova scritta agli istituti scolastici mentre, in sede di Comitato ristretto, si è giunti alla mediazione di attribuire la competenza al Ministero fino alla piena realizzazione dell'autonomia. Oltre tale punto di equilibrio non pare realistico andare, anche perchè – come è stato già ricordato – il Ministero incontrerebbe difficoltà pressochè insormontabili se tale competenza gli fosse attribuita a regime anzichè solo in via transitoria. D'altronde, la composizione delle commissioni sarà tale da garantire sufficiente vigilanza anche sulle modalità di svolgimento della terza prova scritta differenziata. Quanto poi alle considerazioni relative all'instaurarsi di forme di competitività fra istituzioni scolastiche, la relatrice manifesta l'opinione che si possa trattare di un fenomeno positivo, dal momento che già

oggi la qualità dell'offerta formativa è spesso determinante ai fini dell'iscrizione.

Sull'emendamento 3.4, prosegue la relatrice, il parere è contrario dal momento che occorre comunque garantire (come d'altronde avviene già attualmente sulla base dell'ordinamento vigente) una alternativa nel caso in cui il testo delle prove non pervenga in tempo alle singole istituzioni scolastiche.

Quanto agli emendamenti relativi alle modalità di svolgimento del colloquio, la relatrice si esprime in senso contrario alla prospettiva interdisciplinare per le ragioni già esposte con riferimento all'emendamento 3.1, mentre si dichiara disponibile ad accogliere i contenuti dell'emendamento 3.5, che potrebbe essere opportunamente integrato con il riferimento all'interesse multidisciplinare di cui all'emendamento 3.6. L'emendamento 3.7 presenta invece maggiori difficoltà di applicazione; potrebbe comunque considerarsi assorbito nei due precedenti.

La relatrice esprime infine parere contrario sugli emendamenti 3.8 e 3.9, ritenendo che il punteggio attribuito al credito scolastico dal testo del Comitato ristretto sia già sufficientemente elevato. Ricorda inoltre che il punteggio delle prove scritte deve comunque essere divisibile per tre, al fine di non creare difficoltà nell'attribuzione del punteggio complessivo.

Sugli emendamenti all'articolo 3 si esprime poi il sottosegretario SOLIANI, associandosi alle considerazioni della relatrice in ordine alla prospettiva interdisciplinare suggerita dall'emendamento 3.1. A suo giudizio, tale concetto potrebbe essere più opportunamente recuperato con riferimento al colloquio orale, anche se occorre considerare che le condizioni oggettive del sistema scolastico italiano non consentono di introdurre repentinamente tale prospettiva soprattutto nella fase conclusiva del ciclo di studi.

Quanto all'emendamento 3.2, ella ritiene a sua volta che esso contrasti con quanto già approvato dalla Commissione in sede di articolo 1. Qualora esso non fosse dichiarato precluso, il parere del Governo sarebbe comunque contrario. Analogamente contrario è poi il parere sugli emendamenti 3.4, 3.8 e 3.9, mentre per quanto riguarda gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7 il Sottosegretario si associa alle valutazioni della relatrice.

Interviene quindi il senatore MANIS, dichiarandosi contrario all'emendamento 3.2. A suo giudizio esso contrasta infatti fortemente con il principio di autonomia che con tante difficoltà il Parlamento è finalmente riuscito ad introdurre nel sistema scolastico italiano. Nè possono essere condivise, prosegue il senatore Manis, le motivazioni addotte dal senatore Bergonzi relative ai timori di una concorrenza tra istituti scolastici: al contrario, una sana competizione è spesso salutare, tanto più che va ribadito con chiarezza che le scuole private concorrono a pieno titolo al sistema nazionale dell'istruzione.

Egli dichiara poi di non condividere le considerazioni della relatrice in ordine alla garanzia che sarebbe assicurata allo svolgimento delle

prove di esame da una forte presenza di membri esterni nelle commissioni: ciò comporta infatti inutili aggravii di spesa, mentre obiettivo primario dovrebbe essere quello di investire con convinzione sulle capacità e sulla credibilità del sistema scolastico. Egli si esprime quindi a favore della predisposizione della terza prova scritta da parte delle singole scuole, il che consentirebbe di individuare opportune forme di valutazione dei diversi percorsi formativi degli alunni, basati sulla specifica programmazione dei diversi istituti scolastici.

Il senatore Manis dichiara infine di non condividere le proposte emendative relative al colloquio, ritenendo preferibile su questo punto il testo predisposto dal Comitato ristretto, e di giudicare invece necessario aumentare il punteggio attribuibile al credito scolastico, al fine di conferire maggiore rilievo all'andamento dell'intero ciclo di studi.

Il senatore MONTICONE si esprime a favore del testo predisposto dal Comitato ristretto, al quale – a suo giudizio – non dovrebbero essere apportate modifiche di sorta. Esso risulta infatti assai perspicuo e di chiarissima interpretazione. Anche per quel che riguarda lo svolgimento del colloquio, esso garantisce una valutazione complessiva del percorso formativo dell'alunno, come d'altronde già avviene nel caso delle sperimentazioni.

Il senatore BRIENZA, premesso di non condividere l'eventuale preclusione dell'emendamento 3.2, chiede un ulteriore approfondimento in ordine alla terza prova scritta, ritenendo necessario garantire maggiore uniformità a livello nazionale. Si esprime invece a favore di una modifica del comma 3, relativo alla prova orale, condividendo l'introduzione del principio della multidisciplinarietà.

Anche il senatore MELE giudica necessario un approfondimento in ordine alla terza prova scritta, al fine di assicurare maggiore uniformità. Ciò premesso, si dichiara a favore del testo predisposto dal Comitato ristretto, senza ulteriori modifiche.

Il senatore BEVILACQUA ricorda che il testo predisposto dal Comitato ristretto già prevede garanzie in ordine alla fissazione delle modalità di svolgimento della terza prova scritta nella fase successiva alla piena realizzazione dell'autonomia. Egli si esprime quindi in senso contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, ad eccezione di quelli volti ad aumentare il punteggio attribuibile al credito scolastico, sui quali si esprime invece in senso favorevole.

Il presidente BISCARDI manifesta a sua volta la propria preferenza per il testo predisposto dal Comitato ristretto. A suo giudizio, in un provvedimento legislativo non dovrebbero infatti essere indicate le caratteristiche culturali di un esame di Stato, bensì solo quelle tecniche. In caso contrario, risulterebbe fondata l'obiezione di chi ritiene necessario procedere preliminarmente alla riforma dei cicli scolastici. Nè può essere dimenticato che una elencazione eccessivamente dettagliata delle mo-

dalità di esame rischia di innestare un ampio contenzioso, giurisdizionale e amministrativo. Nulla vieta d'altra parte, conclude, che con la progressiva realizzazione dell'autonomia, siano individuate nuove modalità di esame che, allo stato attuale, sarebbe prematuro anticipare.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge alla seduta già convocata per domani alle ore 15,15.

(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che alle 13 di oggi è scaduto il termine fissato dalla Commissione per la presentazione di emendamenti. Egli prospetta tuttavia l'opportunità di riaprire il suddetto termine e di fissarlo a venerdì prossimo, 16 maggio, alle ore 13.

Senza discussione, la Commissione conviene. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER IL
DISEGNO DI LEGGE N. 1823**

Art. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: «pluridisciplinare» con la seguente: «interdisciplinare».

3.1

LOMBARDI SATRIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I testi relativi alle tre prove scritte sono inviati dal Ministero. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministero nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Vengono inoltre individuate dal Ministero, in congruo numero, tematiche su cui verterà la terza prova scritta».

3.2

BERGONZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I testi relativi alla prima, alla seconda e alla terza prova scritta sono inviati dal Ministero. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime».

3.3

BEVILACQUA, MARRI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonchè le modalità» fino alla fine del comma.

3.4

RONCONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il colloquio ha carattere interdisciplinare e verte sui concetti essenziali dei programmi dell'ultimo anno di corso comprese le tematiche relative a programmazioni specifiche del consiglio di classe e del collegio dei docenti».

3.5

BERGONZI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il colloquio si svolge su una o più questioni che per connessioni storiche o per implicazioni epistemologiche siano di interesse multidisciplinare».

3.6

MASULLO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sulla discussione di aree di progetto o di lavori di ricerca e di approfondimento multidisciplinari, individuali o di gruppo, svolti nel corso del triennio».

3.7

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 6, sostituire le parole: «45 punti», «35 punti» e «20 punti», rispettivamente con le seguenti : «40 punti», «30 punti» e «30 punti».

3.8

RONCONI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «45 punti» e «20 punti», rispettivamente con le seguenti : «35 punti» e «30 punti».

3.9

MANIS, MELUZZI, DE ANNA

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 14 MAGGIO 1997

89ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Albertini e per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2206) Interventi nel settore dei trasporti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel prosieguo della discussione generale, ha la parola il senatore SARTO, il quale condivide lo spirito del provvedimento ma ritiene che esso debba essere modificato in alcune sue parti. In particolare, all'articolo 2, occorrerebbe precisare che gli interventi non possono essere rivolti solo all'acquisizione di autobus ma anche di altri mezzi di trasporto per quelle città che ne hanno bisogno (come Venezia). Perplessità suscita anche il comma 2 dell'articolo 3 relativo agli interessi intercalari, mentre lo stesso articolo 3 merita qualche chiarimento da parte del Governo con particolare riguardo al progetto che si intende finanziare per la linea ferroviaria del Brennero, in quanto se si tratta di un radicale ammodernamento il suo Gruppo è favorevole, mentre se fosse riferito esclusivamente alla galleria di base lo troverebbe nettamente contrario. Infine, chiede cosa si intenda, nel testo, con l'espressione «operazioni di valorizzazione del patrimonio».

Il senatore LO CURZIO esprime apprezzamento per il disegno di legge, ma raccomanda attenzione sulle questioni della incentivazione del trasporto pubblico locale e sulla necessità di acquisire il piano Fimmare (a tale riguardo ravvisa in particolare la necessità di ripristinare i collegamenti marittimi tra Siracusa e Malta).

Il senatore BOSI esprime l'auspicio che il Governo possa fornire chiarimenti sulle ragioni per le quali si è ritenuto di escludere dai benefici del provvedimento taluni importanti aeroporti, quale quello di Firenze. Più in generale, considerato che questo disegno di legge impegna risorse per oltre 5 mila miliardi, lamenta il fatto che – per quanto concerne il trasporto pubblico locale – manchi nell'azione del Governo una iniziativa di ampio respiro e di lungo periodo.

Il senatore CÒ, pur condividendo in larga parte il provvedimento, esprime talune osservazioni critiche in particolare sui prepensionamenti dei dipendenti di Alitalia e sulla ricapitalizzazione, ritenendo che su quest'ultimo aspetto il Ministero dei trasporti dovrebbe riferire ogni sei mesi alle Camere e che inoltre dovrebbe acquisire il parere obbligatorio delle competenti Commissioni prima di una eventuale cessione del pacchetto di maggioranza. Infine, sarebbe auspicabile una partecipazione dei lavoratori al Consiglio di Amministrazione della compagnia di bandiera.

Dopo aver svolto talune considerazioni critiche sull'articolo 2, si pronuncia favorevolmente sul raddoppio della Verona-Brennero, mentre per la Torino-Lione chiede se non sia il caso di predisporre progetti alternativi.

In sede di replica, ha la parola il relatore CARPINELLI, il quale, per quanto concerne l'Alitalia, giudica difficilmente sostenibile la politica di prepensionamenti perchè iniqua rispetto a lavoratori di altre aziende. Non è invece contrario alla ricapitalizzazione, in quanto per privatizzare una compagnia aerea è necessario investire, così come è stato fatto da parte degli altri paesi europei.

Per quanto concerne il trasporto pubblico locale, considerato il tenore della legge n. 204, condivide la necessità di coprire anche gli anni successivi al 1993, mentre giudica difficilmente accettabile la disattenzione verso quelle regioni che hanno diligentemente rimesso in sesto i propri conti. Dopo aver chiesto chiarimenti su eventuali rifinanziamenti della TAV (visto che il provvedimento comunque attinge alla relativa quota) giudica sufficientemente chiara la dizione relativa all'acquisizione di autobus e altri mezzi di trasporto locale e conclude sottolineando l'importanza dello sviluppo della idrovia Padano-Veneta.

Il sottosegretario ALBERTINI avverte che il Ministero dei trasporti ha già predisposto un emendamento soppressivo dei primi tre commi dell'articolo 1, ma precisa che gli aeroporti destinatari dei benefici sono stati individuati in base al fatto che questi finanziamenti devono tener conto dei piani comunitari. Ciò non esclude ulteriori interventi in futuro a favore di altri aeroporti.

Per quanto concerne l'Alitalia, ritiene che debba essere riconosciuto lo sforzo che la compagnia sta compiendo con il piano di risanamento che, negli ultimi tredici mesi, ha già prodotto importanti risultati. Certo, gli interventi a favore dell'Alitalia sono subordinati alla previa approvazione da parte della Unione Europea del piano di ricapitalizzazione.

Condivide comunque le perplessità sui progetti di prepensionamento (su tale aspetto, assicura, comunque, che sarà ricercata una previa intesa con le competenti Commissioni parlamentari).

Ritiene poi che l'idrovia Padano-Veneta, per diventare effettivamente alternativa al trasporto su gomma, abbia bisogno di qualcosa di più di una semplice razionalizzazione dell'esistente. Si riserva infine di fornire alla Commissione dati in ordine alle altre questioni emerse nel dibattito.

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione conviene di fissare per le ore 18 di martedì 20 maggio il termine di presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2340) *Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia*

(Discussione e rinvio. Trasferimento alla sede referente)

Il relatore, senatore DIANA Lorenzo, illustrando brevemente il disegno di legge in titolo, osserva che esso contiene disposizioni varie per l'utilizzazione di limiti di impegno e di stanziamenti previsti nella tabella B della legge finanziaria sul fondo speciale del Ministero dei lavori pubblici per interventi autostradali (tratto Agliò-Canova), per Malpensa 2000, per l'eliminazione di barriere architettoniche, per l'università di Urbino, per gli uffici giudiziari del Mezzogiorno nonché per la città di Venezia e la provincia di Gorizia (articolo 1). L'articolo 2 contiene invece ulteriori stanziamenti per le zone colpite dai terremoti nel Belice e in Irpinia.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che da parte dei senatori TERRACINI, LAURO, CAMBER, BALDINI, PERUZZOTTI, FIRRARELLO, BOSI e BORNACIN è stato richiesto il trasferimento alla sede referente. Poichè i senatori indicati rappresentano più di un quinto dei componenti della Commissione, avverte che, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento, la trattazione proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(2340) *Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia*

(Esame e rinvio)

Il sottosegretario MATTIOLI, nello stigmatizzare il comportamento dei senatori che hanno chiesto il trasferimento nella sede referente, invita gli stessi a fornire le ragioni di tale posizione.

Il senatore PERUZZOTTI fa presente che ha ritenuto di apporre la propria firma alla richiesta di trasferimento di sede stante il contenuto eccessivamente eterogeneo del provvedimento, che crea squilibri tra nord e sud e reca un ingiustificato dispendio di risorse per il Belice e l'Irpinia. Si associa il senatore BORNACIN.

Il senatore FIRRARELLO si dichiara contrario alla sede deliberante per motivi opposti rispetto a quelli illustrati dal senatore Peruzzotti, ritenendo gravemente insufficienti gli stanziamenti per il Belice.

Dopo che il senatore TERRACINI ha auspicato un comportamento di maggiore collaborazione da parte delle forze che sostengono il Governo, il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani alle ore 15 per la trattazione, in sede referente, del disegno di legge n. 2340, nonché di quelli sulla riforma delle telecomunicazioni. Inoltre, la Commissione esaminerà altresì, in sede consultiva su atti del Governo, il piano di ristrutturazione delle aziende in gestione governativa.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R029 000, C08ª, 0015ª)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato domani al termine della seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 14 MAGGIO 1997

84ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2404) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite: favorevole con osservazioni)

Il relatore FUSILLO riferisce alla Commissione sul provvedimento in esame che costituisce un intervento di correzione degli andamenti di finanza pubblica nel breve periodo, all'interno della strategia economico-finanziaria impostata dal Governo, al fine di consentire il raggiungimento, già nel 1997, dell'obiettivo del 3 per cento dell'indebitamento pubblico rispetto al PIL e contestualmente la riduzione dell'inflazione e dei tassi di interesse. Dopo aver fatto riferimento ai dati esposti nell'ultima relazione di cassa, che quantificano lo scostamento in termini di PIL in 0,8 punti percentuali (attribuibili per metà alla minore crescita economica e per l'altra metà sostanzialmente agli effetti di trascinarsi della pregressa situazione economica), fa rilevare come il decreto in esame presenta carattere solo parzialmente strutturale (e quindi richiederà ulteriori misure, peraltro già preannunciate e in corso di definizione con il prossimo documento di programmazione economico-finanziaria). Sottolinea comunque che la manovra in esame era l'unica possibile, tenuto conto che gli interventi strutturali, comunque necessari per garantire il mantenimento dei parametri comunitari, avrebbero prodotto effetti presumibilmente solo a partire dal 1998. Sottolinea, quindi, i risultati positivi già conseguiti dall'Esecutivo, quali il rientro della lira nello SME e la tenuta del tasso di cambio, l'abbattimento del tasso di infla-

zione, la triplice diminuzione del tasso ufficiale di sconto e l'andamento positivo sul fronte delle riserve monetarie e del saldo del commercio con l'estero.

Sul piano dei provvedimenti di specifico interesse per il settore agricolo, il relatore ricorda che il complesso delle misure adottate con il decreto-legge n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, include: i finanziamenti per il settore zootecnico (colpito dalla crisi conseguente alla epidemia di BSE, le cui richieste hanno superato la disponibilità) e le riduzioni dei contributi previdenziali, che ha implicato l'assunzione a carico dello Stato di oneri per circa 944 miliardi in tre anni. Sul piano dell'incidenza degli oneri previdenziali a carico delle aziende agricole per i propri dipendenti, rileva la permanenza di una situazione di difficoltà alla luce del nuovo decreto legislativo di riforma della previdenza agricola (in corso di emanazione), la cui attuazione comporterà aumenti anche sul versante dei contributi a carico dei lavoratori autonomi: appare quindi, a suo avviso, indispensabile apprestare un provvedimento organico sulla materia.

Con riferimento alle norme contenute nel decreto-legge in esame, fatti rilevare taluni importanti correttivi apportati nel corso dell'esame alla Camera, sottolinea in particolare che l'articolo 4 riapre i termini per l'adesione al condono previdenziale (scaduto il 31 marzo scorso), ricomprendendo nel periodo condonabile anche il secondo trimestre 1996, mentre si presentano più favorevoli per i contribuenti le condizioni previste, poichè la misura degli interessi è stata portata al 10 per cento annuo (invece del 17 per cento previsto dalla legge n. 662 del 1996), con un massimo del 40 per cento (invece del 50 per cento). Nel far rilevare le migliori condizioni previste per i contribuenti agricoli (per i quali sono condonabili i contributi relativi a tutto il 1996 mediante il pagamento in venti rate semestrali a partire dal 31 maggio 1997), sottolinea che le rate successive alla prima saranno gravate da interessi nella misura del 5 per cento annuo, salva la possibilità di pagamento in un'unica soluzione (o in tre rate), mentre è consentita la rimodulazione, con le stesse modalità, anche di contributi che abbiano già formato oggetto di condoni precedenti, per la parte residua del debito ancora da saldare. Il relatore sottolinea altresì che non si applicano sanzioni o interessi e che non sono dovute somme aggiuntive per l'eventuale ritardato pagamento.

Quanto all'articolo 5 - precisa il relatore - la riduzione di 40 miliardi dello stanziamento per le assicurazioni agricole agevolate per le calamità naturali è stata soppressa e reintegrato l'originario stanziamento del capitolo (pari a 200 miliardi). Il relatore si sofferma infine sull'articolo 9-bis (introdotto dalla Camera dei deputati) relativo alla regolarizzazione in imprese individuali di forme societarie, sottolineando come già l'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedeva la regolarizzazione, entro il 30 giugno 1997, ai fini fiscali delle società semplici esercenti attività agricole. Dopo aver dato analiticamente conto del contenuto del comma 4-bis (che consente di risolvere problemi insorti anche a seguito dell'istituzione del registro delle imprese presso le Camere di commercio attraverso la regolarizzazione, previo

versamento di un'imposta sostitutiva di lire 500 mila), fa rilevare che si tratta di un ulteriore passo avanti verso quella semplificazione delle procedure amministrative, fortemente richiesta dal mondo produttivo agricolo.

Nel formulare un giudizio sostanzialmente positivo sulle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, preannuncia un parere favorevole per i profili di competenza, con l'osservazione circa l'opportunità che anche il termine del 30 giugno 1997, previsto per la regolarizzazione delle società semplici agricole dall'articolo 3, comma 75, della legge n. 662 del 1996, possa essere spostato al 1° dicembre 1997, in aderenza del contenuto dell'articolo 9-bis, introdotto dall'altro ramo del Parlamento.

Si apre il dibattito.

Il senatore CUSIMANO, nel preannunciare il voto contrario, fa osservare che dall'esposizione del relatore si potrebbe desumere la soluzione di tutti i problemi economici del Paese, anche sul piano del rispetto del criterio del 3 per cento e quindi che sia stata pienamente acquisita la possibilità di entrare in Europa. Pur prendendo atto che il parere è limitato ai profili di competenza, propone comunque al Relatore di introdurre nel parere un'ulteriore osservazione circa l'esigenza di spostare almeno al 15 giugno il termine del 31 maggio previsto per la presentazione delle domande per il condono, termine eccessivamente ravvicinato, che sicuramente non consentirà un'adeguato ricorso alle misure di condono e quindi anche la realizzazione delle previsioni di gettito, ipotizzate dal Governo; propone altresì di inserire un ulteriore rilievo circa l'esigenza di eliminare gli interessi previsti, tenuto conto della grave crisi in cui versa il mondo delle campagne e della situazione di chi effettivamente non è in condizione di pagare. Ribadisce comunque il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore BUCCI, nel preannunciare il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, dichiara che le misure in esame non sono idonee a realizzare un vero risanamento del settore statale, facendo rilevare che le stesse previsioni del Governo sono state già superate dall'allargamento della «forchetta» tra stime e gettito reale (come confermano i dati riferiti all'IVA), il che renderà necessarie ulteriori misure. Tenuto conto dell'assenza di correzioni strutturali, ribadisce il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore BEDIN, nel ringraziare il relatore per l'ampia e approfondita esposizione, preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare, per motivazioni di segno contrario a quelle testè esposte dai senatori Cusimano e Bucci. Nel sottolineare come lo stesso Esecutivo non abbia voluto presentare il provvedimento in esame come un provvedimento di carattere strutturale, ritiene opportuna e importante l'adozione delle misure in esame, di cui peraltro si è parlato anche in sede parlamentare, alla luce dell'obiettivo, perseguito dal Governo, del

perseguimento del 3 per cento dell'indebitamento pubblico rispetto al PIL, obiettivo cui il Governo sarà impegnato anche con il preannunciato documento di programmazione economico-finanziaria.

Il senatore PIATTI, nel convenire sulla valutazione positiva esposta dal senatore Fusillo, ricorda gli importanti risultati conseguiti dal Governo in carica sul fronte del risanamento, che ha prodotto uno sforzo assai impegnativo dell'ordine di 100.000 miliardi, con evidenti risultati quindi sul piano macro-economico. Nel sottolineare come al rilevante impegno dell'Esecutivo per il riammodernamento della pubblica amministrazione debba peraltro corrispondere analogo sforzo da parte del mondo imprenditoriale privato, ribadisce l'esigenza di realizzare, in tutti i comparti e in particolare in quello agricolo, innovazioni di sistema.

Il senatore Piatti, nel convenire sulla proposta di parere preannunciata dal relatore, osserva, infine, quanto alla tematica del condono previdenziale, che va proseguita l'impostazione della «riforma Dini» in ambito pensionistico, volta a creare un effettivo momento di discontinuità fra previdenza e assistenza.

Il senatore ANTOLINI, nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, dichiara di poter condividere le considerazioni iniziali del senatore Cusimano e il rilievo del senatore Bucci sull'assenza di interventi strutturali; quanto all'ipotesi di posticipare i pagamenti, sottolinea che in alcune zone del paese si è già provveduto a pagare tutti gli oneri contributivi previsti e quindi occorre evitare il rischio di ulteriori sperequazioni.

Il senatore CARCARINO, nel condividere le valutazioni del relatore e dei senatori Piatti e Bedin, manifesta perplessità in ordine ad alcune considerazioni svolte dai senatori Cusimano e Antolini, sottolineando che, pur essendo opportuno un eventuale differimento dei termini, occorre però evitare di tutelare i disonesti; concorda sull'ipotesi di parere formulata dal relatore.

Il relatore FUSILLO, nel ringraziare tutti i senatori intervenuti, precisa preliminarmente di non avere in alcun modo enfatizzato il provvedimento governativo di cui anzi ha fatto rilevare il carattere solo parzialmente strutturale; nel ribadire la proposta di parere favorevole già preannunciata, dichiara di voler integrare – raccogliendo anche il suggerimento formulato dal senatore Cusimano – l'osservazione già preannunciata con l'ulteriore osservazione circa l'opportunità che il Governo preveda una proroga al 30 giugno del termine fissato al 31 maggio 1997 per la presentazione della domanda relativa al condono agricolo, di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto in esame, tenuto conto della ristrettezza dei tempi a disposizione dei soggetti interessati.

Il PRESIDENTE avverte che si voterà il conferimento del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le due osservazioni dianzi esposte.

In sede di dichiarazione di voto favorevole, il senatore CARCARI-NO fa osservare che, in merito alla proroga proposta per il pagamento del condono, sarebbe, a suo avviso, sufficiente un mero impegno del Governo anche sul piano politico.

In sede di dichiarazione di voto contrario, il senatore ANTOLINI, ribadisce l'esigenza di «stangare chi fa il furbo», accertando però i casi in cui non è effettivamente possibile procedere al pagamento.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 14 MAGGIO 1997

75ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BERSANI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10ª, 0015ª)

Il presidente CAPONI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni, rese nella seduta dell'8 maggio 1997, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla strategia del Governo riguardo al futuro dell'IRI Spa
(R046 003, C10ª, 0005ª)

Il presidente CAPONI ricorda come le comunicazioni del Governo, rese in data 8 maggio, furono repentinamente interrotte per il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea; chiede pertanto al Ministro dell'industria se intende integrare la comunicazione già svolta.

Poichè il ministro BERSANI si riserva di intervenire più ampiamente in sede di replica, si apre il dibattito.

Il senatore MANTICA ricorda come la direzione generale del Tesoro sia presente nel consiglio di amministrazione dell'IRI che controlla la Finmeccanica e come per tre esercizi consecutivi il bilancio di tale società registrò il consenso dell'IRI stesso. Poichè, quindi, quest'ultimo era a conoscenza dell'operazione tesa a costituire un gruppo industriale integrato e diversificato nelle sue articolazioni, chiede quali motivazioni siano realmente alla base dell'improvviso ravvedimento dell'IRI medesimo. Egli ritiene, poi, che dalle dichiarazioni rese dal ministro Bersani nella seduta dell'8 maggio scorso, non sia emersa una strategia chiara nè un ben definito progetto di politica industriale e domanda, quindi, se una serie di segnali (si riferisce ad esempio allo sganciamento del gruppo Elsag dalla Finmeccanica ed allo scorporo dalla Finsiel della gestione dell'anagrafe tributaria e del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato) vadano interpretati come funzionali al piano informativo nazionale. Conclusivamente si domanda se dietro la destrutturazione dei gruppi delle partecipazioni statali e i riassettaggi in corso vi sia una precisa strategia delle privatizzazioni del Governo di impronta tatcheriana.

Il presidente CAPONI ritiene che le comunicazioni rese dai Ministri del tesoro e dell'industria nella seduta dell'8 maggio scorso, abbiano sostanzialmente eluso le questioni fondamentali connesse alle dimissioni del presidente della Finmeccanica. Si è assistito alla divaricazione delle strategie industriali volute rispettivamente dall'IRI e dalla Finmeccanica medesima, puntando il primo ad una *holding* di controllo di società diversificate e volendo, invece, l'ex presidente Fabiani mantenere l'unitarietà del gruppo. La sua parte politica manifesta delle perplessità sulla strategia che ha finito per prevalere, in quanto – a suo modo di vedere – la costituzione di società separate può prefigurare l'immissione sul mercato di quelle fra di esse che presentano una migliore redditività, restando le altre a carico del settore pubblico. I Ministri hanno posto l'accento sulla necessità di mettere la Finmeccanica in condizioni di reggere il confronto con le imprese di dimensioni decisamente più grandi operanti sul mercato internazionale: in tale situazione gli pare contraddittorio l'orientamento prevalso. Gli risultano inoltre tuttora operanti notevoli sinergie fra le varie attività del gruppo, che è presente con successo in settori ad elevata tecnologia: in esso si compendia un enorme patrimonio scientifico, tecnologico e di ricerca che è necessario salvaguardare nell'interesse del Paese. Il gruppo di Rifondazione comunista-progressisti non intende adottare un atteggiamento di totale preclusione ai processi di privatizzazione, ma chiede che tali processi si realizzino con modalità atte a garantire tale salvaguardia. Nel ricordare come nell'attuale sede sia preclusa alla Commissione la votazione di qualsiasi atto che costituisca indirizzo per il Governo, si riserva di individuare uno strumento regolamentare che consenta al Parlamento di pronunciarsi sul piano di riorganizzazione che si andrà a definire.

Il senatore ASCIUTTI ricorda preliminarmente come la Finmeccanica costituisca un gruppo di grande rilevanza economica e industriale,

che impiega circa 56.000 addetti e che si articola in numerose attività, alcune economicamente sane ed altre in condizioni meno floride. Il Governo, nelle sue comunicazioni, si è richiamato alle esigenze di competizione globale, ma la prospettata parcellizzazione della Finmeccanica e il suo ritorno alla natura di *holding* finanziaria non può non destare perplessità: avanza al riguardo il dubbio, che dietro la strategia prevalsa, possa esservi qualche gruppo privato interessato a singole attività del gruppo e non in grado di effettuare una scalata alla Finmeccanica nella sua globalità. Conclude chiedendo al Ministro perchè non si imbocchi la strada di una privatizzazione della società nella sua attuale configurazione.

Il senatore DE CAROLIS si ricollega preliminarmente al provvedimento legislativo che nel 1992 sanzionò la trasformazione di IRI, ENI, INA ed ENEL in società per azioni. Dichiarò quindi di non volere in alcun modo sottovalutare l'importanza del ruolo svolto dalla Finmeccanica, presente in settori di punta per il Paese, ma di ritenere necessaria una presa di coscienza autocritica: si riferisce, in particolare, all'occasione mancata per il rilancio dell'industria bellica nel 1990, in occasione della crisi del golfo Persico, con le conseguenti perdite in termini di occupazione e di evoluzione tecnologica. Il fatto che il Governo indichi oggi fra i settori strategici quello dell'industria aeronautica e militare, non può non destare perplessità, considerato che manca, nel bilancio della difesa, qualunque stanziamento destinato all'innovazione. Egli concorda, comunque, con le decisioni adottate dall'IRI e condivide l'esigenza posta dal presidente Caponi che venga promosso un dibattito in Parlamento sul piano di riorganizzazione del gruppo.

Il senatore LARIZZA ricorda l'importanza del ruolo della Finmeccanica nel sistema produttivo italiano (rappresentando questa società il secondo gruppo manifatturiero italiano e il primo nell'alta tecnologia); egli ritiene, quindi, che il dibattito sul suo futuro meriti anche ulteriori momenti di riflessione da parte del Parlamento. In particolare, oltre che all'approfondimento delle questioni che stanno alla base dei contrasti che hanno portato alle dimissioni del presidente Fabiani, crede che l'attenzione delle forze politiche e parlamentari debba rivolgersi agli sviluppi delle strategie del gruppo stesso, come giustamente rilevato dal presidente Caponi. Pone quindi alcune questioni sulle caratteristiche di queste strategie, chiedendo in particolare come si voglia modificare l'attuale struttura del gruppo, se si pensi al riguardo ad una semplice separazione contabile tra le varie aree di attività o ad interventi più incisivi, quali siano i settori ritenuti marginali, quali invece quelli sui quali concentrare le risorse finanziarie. In proposito ritiene utile che si proceda anche ad una verifica della produttività ed efficacia di alcune aggregazioni realizzate in passato, come quella che ha dato vita all'Alenia. Chiede infine chiarimenti sulle modalità che il Governo intende seguire per la privatizzazione del gruppo.

Il senatore PALUMBO si richiama innanzitutto alle comunicazioni rese, rispettivamente, dal ministro Ciampi (improntate essenzialmente ad

un'ottica finanziaria) e dal ministro Bersani (più imperniate su tematiche di strategia industriale). In materia gli pare necessario che sia fatto uno sforzo di chiarezza, rispondendo in maniera adeguata alle preoccupazioni che da uno smembramento della Finmeccanica possa derivare il depauperamento di un patrimonio fondamentale per l'economia del paese. Al riguardo, rifacendosi al giudizio espresso a mezzo stampa da alcuni esperti in materie economiche, chiede se possa essere condivisa l'opinione secondo cui le società straniere potenziali competitori o alleati hanno la configurazione di conglomerate. Conclude dicendosi d'accordo sulla proposta del presidente Caponi, tesa ad individuare una sede di ulteriore dibattito sul piano di riorganizzazione che IRI e Finmeccanica andranno a redigere.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, se ritiene il quadro fornito dai ministri Ciampi e Bersani largamente condivisibile, reputa peraltro che da esso si evidenzia l'assenza di una coerente strategia industriale da parte del Governo. In mancanza di chiare direttive dell'azionista Tesoro la strategia del gruppo Finmeccanica si è sviluppata, a partire dal 1992, secondo linee che, a suo avviso, si sono rivelate inefficaci.

Ritiene quindi opportuno procedere speditamente alla privatizzazione del gruppo che, per le sue dimensioni, non può essere utilmente collocato sui mercati nella sua attuale configurazione unitaria, e, al riguardo, invita il Governo a rendere noto le modalità che intende seguire per la realizzazione dei prospettati interventi.

Interviene quindi il senatore PONTONE, il quale rileva come, dalla esposizione dei ministri Bersani e Ciampi, emergano indirizzi completamente nuovi sulle prospettive del gruppo Finmeccanica; al riguardo ritiene opportuno che della questione, e più in generale dello sviluppo del processo di privatizzazione del patrimonio pubblico, vengano investite le aule del Parlamento. Crede che sarebbe altresì utile procedere ad una audizione del dottor Fabiani affinché questi possa illustrare le ragioni delle sue dimissioni.

La senatrice FIORILLO, ricordate le differenti posizioni emerse circa le modalità da seguirsi per la privatizzazione del gruppo Finmeccanica, se questa in particolare debba avvenire preservando l'unità del gruppo o per singoli rami di attività, chiede quale sia il sistema ritenuto dal Governo preferibile dal punto di vista dell'apporto che ne può derivare per le casse dello Stato.

Il senatore DEBENEDETTI ricorda preliminarmente come uno dei motivi principali del vigoroso sviluppo che sta caratterizzando l'economia statunitense risieda nella ristrutturazione delle aziende fondata sulla loro specializzazione; in quella esperienza, le conglomerate mantengono posizioni di rilievo solo laddove raggruppano società dotate di una posizione dominante nei singoli settori di riferimento. La realtà della Finmeccanica è invece assai variegata: forte in alcuni settori, ma debole in altri. Conseguentemente mantenere unita quella che appare essere la

somma di molte debolezze, si risolve a suo avviso in un costo, che non dà significativi benefici e non è suscettibile di apprezzamento da parte dei mercati proprio per la sua scarsa redditività.

Ritiene, quindi, che si debba procedere rapidamente sulla via delle dimissioni patrimoniali, senza farsi condizionare da contraddizioni ineliminabili, che sono proprie di ogni processo di privatizzazione.

Il senatore CIMMINO ricorda come le dimissioni del presidente Fabiani siano state motivate dalla sconfitta della sua ipotesi tesa a mantenere l'unitarietà della struttura della Finmeccanica, in quanto società che opera in settori ad alto livello tecnologico e con grandi capacità competitive. Manifesta, quindi, perplessità sulla strategia dell'IRI, ritenendo nebuloso il progetto di politica industriale del Governo, al quale chiede quali garanzie saranno offerte per la conservazione e la valorizzazione del grande patrimonio industriale del gruppo. Chiede inoltre che venga programmata dalla Commissione l'audizione dell'ex presidente Fabiani.

Replica agli intervenuti il ministro BERSANI, il quale intende innanzitutto sgombrare il campo da qualunque dubbio che possa essere sorto, circa intendimenti del Governo di natura diversa da quella improntata alla ricerca delle soluzioni migliori per il Paese. A chi ha avanzato critiche nei confronti dell'Esecutivo per il preteso intervento che esso avrebbe effettuato o per il ritardo con cui tale intervento sarebbe stato realizzato, risponde che, il Governo non ha in realtà messo in atto alcuna interferenza diretta sulle soluzioni industriali adottate. Tiene a ribadire, al riguardo, che certi tipi di decisione non sono e non è opportuno che siano di competenza del Governo, avendo ormai il paese definitivamente abbandonato la logica delle partecipazioni statali. I tempi lunghi richiesti dal processo delle privatizzazioni, hanno messo il Governo in una situazione particolarissima, con il Ministero del tesoro in posizione di azionista e il Ministero dell'industria in posizione di soggetto responsabile delle politiche industriali. Dal primo è pervenuto un messaggio teso alla valorizzazione delle imprese in vista delle privatizzazioni; dal secondo un'indicazione strategica in direzione della liberalizzazione dei mercati e delle privatizzazioni stesse. Il Ministro sottolinea, quindi, come il Governo, nell'attuale fase, stia garantendo al *management* delle imprese pubbliche un'autonomia maggiore di quella di cui dispongono i *managers* privati.

Si sofferma, quindi, più specificamente sulla questione del futuro assetto della Finmeccanica e delle dimissioni del presidente Fabiani, affermando che il progetto di conglomerata ha messo in valore le connessioni tecnologiche e le potenzialità di alleanze con soggetti *business* comparabili in ambito internazionale. L'IRI ha ritenuto che per la realizzazione di tale strategia, l'attuale struttura di Finmeccanica fosse di ostacolo, dovendosi muovere su un fronte troppo ampio, più ampio di quello che si riscontra in altri casi di conglomerate, pure richiamati nel dibattito. La Finmeccanica presenta delle asimmetrie molto forti, riconducibili alla sua variegata storia industriale, che rendono necessaria una

riflessione e la ricerca di modelli più articolati. Il Ministro pone, quindi, l'accento sulle diversità dei diversi settori presenti al suo interno, che richiedono strategie diversificate e capacità di adattarsi a processi che si svolgono nell'economia contemporanea con rapidità impressionante. Si riferisce a titolo di esempio al settore militare e dell'aeronautica, che ha un trattamento particolare nell'ambito delle politiche dell'Unione europea e presenta connessioni con la domanda pubblica. Nei settori in cui prevalentemente si registra la presenza di Finmeccanica, la strategia non può essere improntata ad un'ottica nazionale e deve essere necessariamente articolata, differenziata e flessibile. La Finmeccanica, d'intesa con l'IRI, definirà il proprio piano industriale in piena autonomia; certo il Governo ne prenderà conoscenza alla stessa maniera di quanto avviene per i programmi delle grandi imprese private. Il Ministro si dice sin d'ora disponibile a riferire alla Commissione in merito, in un'ottica di precisa distinzione dei compiti e dei ruoli.

Il presidente CAPONI, nel prendere atto della disponibilità manifestata dal Ministro a riferire alla Commissione sul piano di riorganizzazione della Finmeccanica, dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1997

117ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 17) MAGLIOCCHETTI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia
(R162 000, C11ª, 0002°)

(Doc. XXII, n. 18) MULAS ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia
(R162 000, C11ª, 0001°)

(Doc. XXII, n. 29) MANFROI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia
(R162 000, C11ª, 0003°)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 29 aprile 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 29 aprile il relatore, senatore Gruosso, era stato incaricato di predisporre uno schema di programma per lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulla materia oggetto dei Documenti in titolo, da sottoporre eventualmente alla Presidenza del Senato per la prescritta autorizzazione. Dà quindi la parola al relatore.

Il relatore GRUOSSO ricorda preliminarmente che la vicenda oggetto delle proposte di inchiesta parlamentare in titolo trae origine, dal punto di vista delle fonti normative, dal capitolo III della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali conclusa a Roma il 14 novembre 1957 e ratificata con legge n. 885 del 1960, e dallo Scambio di Note del 5 febbraio 1959, aggiuntivo dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, nonchè da una circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre 1976 (E I/37 81189, interpretativa dell'articolo 49 della legge n. 153 del 1969), oltre che dalla normativa italiana sulle integrazioni al minimo delle pensioni.

I proponenti sostengono che una interpretazione eccessivamente favorevole della normativa, e in particolare dell'espressione in francese contenuta nello Scambio di note «... *personnes qui ont habité...*» – intesa come residenza e non come cittadinanza – ha avuto come risultato l'erogazione da parte dell'Inps di un numero troppo elevato di pensioni a cittadini della ex Jugoslavia. I presentatori dei Documenti all'esame congiunto mettono altresì in rilievo la possibilità che tali pensioni siano state spesso ottenute, grazie alla complicità di patronati sindacali, con metodi truffaldini e tramite la semplice presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a causa dello smarrimento o della distruzione per cause belliche della documentazione originale.

Il relatore ricorda quindi che già nella scorsa legislatura era stato presentato e discusso dalla Commissione un Documento analogo (Doc. XXII, n. 4) e in quella occasione si acquisirono le audizioni del sottosegretario Porcu, il 28 settembre 1994 e, in forza dell'articolo 47 del Regolamento, dell'allora Commissario straordinario dell'Inps Colombo, il 26 ottobre 1994. Quest'ultimo, in particolare, precisò che, al 31 dicembre 1993, le pensioni in questione ammontavano a 27.700, per un importo annuo di oltre 192 miliardi e 600 milioni, al netto degli arretrati e prestazioni familiari e al lordo delle trattenute; di queste pensioni, 26.400 risultavano integrate al trattamento minimo. Dalla data della prima applicazione degli accordi al giugno 1994, inoltre, risultava che le domande presentate erano state 50.000, di cui 32.000 accolte, 14.000 respinte e 4.000 in giacenza.

Dal dibattito svoltosi in Commissione è emersa con chiarezza la volontà di approfondire la questione, ma anche la consapevolezza che non sembra vi siano state nell'attribuzione dei trattamenti pensionistici irregolarità e scorrettezze tali da giustificare l'avvio di una inchiesta parlamentare, istituto che in un recente passato, seppure su materie del tutto diverse, non ha dato gli esiti sperati, anche a causa del già fin troppo impegnativo calendario parlamentare. Pertanto il relatore propone di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di una indagine conoscitiva con la procedura prevista dall'articolo 48 del Regolamento, procedura atta a consentire una risposta soddisfacente ai quesiti incorporati negli obiettivi uniformemente indicati all'articolo 1 di ciascuno dei tre Documenti in titolo. L'indagine dovrebbe svolgersi in un arco temporale di cinque mesi e consentire alla Commissione di acquisire le audizioni di rappresentanti ministeriali e dell'Inps, di rap-

presentanti sindacali ed amministrativi di carattere locale, di associazioni locali e di quant'altri dovessero rivelarsi utili al fine di chiarire in tutti i suoi risvolti il fenomeno in questione.

Il senatore MANFROI si dichiara d'accordo con i contenuti dell'esposizione testè svolta dal relatore e con la proposta da questi formulata.

Il senatore MUNDI auspica che, nel caso in cui la Presidenza del Senato conceda l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, questa si svolga in parallelo con i lavori della Commissione e dell'Assemblea e secondo un calendario compatibile con le esigenze dei parlamentari di assicurare, nei giorni in cui non si tengono sedute, la propria presenza nei collegi.

Il presidente SMURAGLIA ritiene che sulla base dell'esposizione del relatore sia possibile trasmettere alla Presidenza del Senato la richiesta di svolgere un'indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia, riservandosi di precisare ulteriormente l'elenco dei soggetti da ascoltare.

(R048 000, C11^a, 0002^o)

Conviene unanime la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2078) BESOSTRI ed altri: Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore ZANOLETTI, il quale ricorda preliminarmente che è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 2409, di conversione in legge del decreto-legge n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale, il cui contenuto si sovrappone parzialmente alla materia oggetto del disegno di legge in titolo. Segnalata quindi l'esigenza di prevedere un coordinamento tra i due testi normativi, il relatore passa ad esaminare i tre articoli che compongono il disegno di legge n. 2078: in particolare, l'articolo 1 integra ed estende l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e del decreto legislativo n. 242 del 1996, per quel che riguarda i luoghi di lavoro e di vita sociale elencati al comma 1, nei quali è resa obbligatoria l'adozione di misure di sicurezza contro gli incendi. Il comma 2 dell'articolo 1 estende tale obbligo ai gestori di servizi di trasporto ferroviari, aeroportuali e aerostradali.

L'articolo 2, inoltre, prevede che pareti, soffitti e porte dei locali di cui all'articolo 1 siano formati in relazione alle conoscenze tecnologiche più avanzate, in modo da assicurare l'isolamento termico e contenere i

rischi di incendio; all'articolo 3 sono indicati i termini entro i quali i luoghi di cui all'articolo 1 devono essere adeguati alle misure di sicurezza prescritte dal disegno di legge, differenziando tra i luoghi costituiti o utilizzati anteriormente alla data del 30 dicembre 1996, per i quali il termine è disposto entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e i luoghi in fase di costruzione o progettazione alla data di entrata in vigore della legge, per i quali l'obbligo di conformazione alle indicazioni contenute dall'articolo 2 è immediato. Si aggiunge altresì che nessuna concessione autorizzativa può essere accordata in difformità a quanto indicato nel disegno di legge. Il comma 3 dell'articolo 3 attribuisce infine compiti di vigilanza alle aziende sanitarie locali.

Nel complesso, prosegue il relatore, le finalità del disegno di legge appaiono opportune e apprezzabili, anche se le richiamate disposizioni dell'articolo 2 appaiono eccessivamente generiche e necessitano pertanto di approfondimenti e precisazioni. Per quel che riguarda i termini per l'adeguamento alle prescrizioni, il periodo di un anno indicato al comma 1 dell'articolo 3 appare eccessivamente limitato in relazione agli obblighi molto complessi e onerosi dal punto di vista finanziario, previsti nel testo all'esame. Sarebbe pertanto opportuno predisporre un termine più ampio. Sempre in considerazione della complessità e dell'onerosità delle prescrizioni contenute nel disegno di legge in titolo, le disposizioni del comma 2 dell'articolo 3 appaiono eccessivamente rigide: tale opinione è autorevolmente sostenuta dal parere della 12ª Commissione permanente, nel quale si sottolinea anche che gli articoli 1 e 2 impongono alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali rilevanti obblighi finanziari, che non risultano inseriti nell'ambito della programmazione sanitaria. La 12ª Commissione si è altresì dichiarata contraria alla formulazione del comma 3 dell'articolo 3, che attribuisce alle aziende sanitarie locali i compiti di vigilanza in materia di prevenzione e sicurezza contro gli incendi: in effetti, poichè le aziende sanitarie locali sono incluse nell'elenco dei soggetti obbligati all'adozione delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 1, occorre considerare che, ai sensi della richiamata disposizione, esse si troverebbero nella discutibile posizione di controllori del proprio operato. Si pone pertanto il problema di approfondire i contenuti del disegno di legge, pur nell'ambito di un giudizio sostanzialmente positivo sulle finalità di esso.

Il senatore PELELLA chiede al relatore di chiarire il significato dell'espressione, che figura al comma 1 dell'articolo 1 «interventi per la prevenzione e la sicurezza dei locali contro i danni provocati dagli incendi a cose e persone», osservando che tale dizione sembra tale da confondere effetti e cause.

Il senatore MANZI osserva, per quel che riguarda la vigilanza sull'attuazione delle misure di sicurezza da adottare per i cinema e i teatri, che, oltre alle aziende sanitarie locali, presso ogni provincia opera una Commissione prefettizia nominata *ad hoc*, alla quale occorrerebbe forse fare riferimento nel testo all'esame.

Il relatore ZANOLETTI conviene con le osservazioni del senatore Pelella, rilevando che probabilmente si renderà necessario precisare meglio alcune locuzioni del testo all'esame, e con le precisazioni del senatore Manzi.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che occorrerà acquisire anche il parere del Governo sul disegno di legge in titolo, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

(1144) ZANOLETTI ed altri: Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame del disegno di legge in titolo il relatore BONATESTA il quale premette alla illustrazione dell'articolo unico del provvedimento un riferimento storico ordinamentale alla comunità montana che con la legge n. 1102 del 1971 ha occupato una posizione di primo piano, configurandosi come ente di diritto pubblico e vedendosi attribuita la realizzazione di finalità specifiche rispetto a quelle dei singoli comuni che la compongono. In quanto ente «comunitario» operante in un'area sovracomunale, con un piano globale volto allo sviluppo economico-sociale della propria zona, la comunità ha costituito un nuovo livello di aggregazione di interessi e ha svolto e svolge un ruolo importante come strumento di riassetto del potere locale e di ricomposizione dell'intervento pubblico.

Abrogando soltanto alcune delle precedenti disposizioni regolatrici della materia, la legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali definisce esplicitamente le nuove comunità montane come enti locali dotati, al pari di quelli tradizionali, di autonomia statutaria, assoggettati alla medesima forma di controllo, e costituiti con legge regionale al fine precipuo di promuovere la valorizzazione delle zone montane. Le comunità montane si configurano, pertanto, come enti associativi obbligatori. L'approvazione della legge n. 97 del 1994 ha ulteriormente migliorato il quadro legislativo in favore delle aree montane, promuovendo azioni organiche tendenti ad esaltarne le potenzialità.

Nonostante i molteplici tentativi da qualche parte esperiti, nel corso degli ultimi anni, di abolire la comunità montana, emergono, prosegue il relatore, prospettive di organicità di intervento in favore della stessa e concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico, di cui all'articolo 29, comma 3, della legge n. 142 del 1990, hanno come finalità principale il consolidamento delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi. La citata legge n. 97 del 1994 ha concorso, nel quadro della programmazione regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale; di qui i nuovi orientamenti delle politiche della montagna volte, perlopiù, a favorirne lo sviluppo e a debellare fenomeni di disagio economico e sociale.

Peraltro, il quadro degli interventi pubblici che alla fine degli anni sessanta hanno interessato i comuni montani si presenta piuttosto complesso; ciò si rileva non solo dal numero ormai ampio di enti e di organi, ma anche dalla frammentazione e indistinzione delle loro competenze. Un tratto comune a queste strutture è la loro collocazione nell'ambito di moduli di intervento a carattere settoriale e sempre facenti capo ad amministrazioni centrali. Scarsi sono gli strumenti che possono garantire alle popolazioni residenti una emergenza generale dei loro interessi organici e tanto meno una loro gestione autonoma. In effetti, i territori montani nel loro complesso si caratterizzano sempre di più come aree marginali dello sviluppo a causa del progressivo concentrarsi delle attività produttive nelle zone più favorite della bassa collina o della pianura. Lo spopolamento, che si ha quando l'attività agricola non viene sostituita da altre attività, determina un ulteriore degrado delle zone montane.

Il relatore osserva quindi che il disegno di legge in titolo, inserendo una norma nella legge n. 97 del 1994 di agevolazione per i titolari al diritto di pensione, ha lo scopo di tutelare le piccole attività artigianali e commerciali esistenti nei territori montani, affinché possano comunque sopravvivere. Si tratta di agevolazioni limitate ai soggetti operanti in piccoli comuni montani ovvero in centri con meno di 500 abitanti e consistenti nell'esonero dei titolari dei trattamenti pensionistici diretti a carico delle gestioni speciali di cui alla legge n. 463 del 1959 e della legge n. 613 del 1966, titolari che gestiscano attività artigianali e commerciali, dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai redditi derivanti dall'esercizio delle suddette attività.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(104) DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(156) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti

(1070) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(1164) MULAS ed altri: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili

(2177) SERENA: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

(2363) SERENA: Norme per il diritto al lavoro dei disabili

(Esame del disegno di legge n. 2363, sua congiunzione con i disegni di legge nn. 104, 156, 1070, 1164 e 2177 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 104, 156, 1070, 1164 e 2177 e rinvio)

Il relatore BATTAFARANO illustra il disegno di legge n. 2363, da poco assegnato alla Commissione che, rispetto al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, presenta consistenti analogie ed alcune differenze: il testo presentato da ultimo dal senatore Serena, già firmatario di un precedente disegno di legge, prevede infatti che i datori di lavoro

che occupino dai 16 a 35 dipendenti possono optare, in alternativa all'obbligo di assunzione di personale disabile, per il pagamento di un contributo pari a 5 milioni di lire e destinato al Fondo occupazione disabili che l'articolo 17 dello stesso disegno di legge istituisce. Un'altra differenza da segnalare è che il disegno di legge n. 2363 non prevede lo strumento della convenzione che il testo unificato considera invece come uno strumento privilegiato. Ciò detto, comunque, la comunanza della materia e le forti analogie con la disciplina che la Commissione sta elaborando giustificano ampiamente la congiunzione dell'esame.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore aveva illustrato il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto nella seduta del 25 marzo 1997 e che nella seduta dell'8 aprile 1997 era stato prorogato il termine per la presentazione degli emendamenti dal 10 al 29 aprile 1997. Avverte, pertanto, che si passerà ora alla illustrazione degli emendamenti presentati, cominciando con quelli riferiti all'articolo 1 del testo unificato.

Il senatore PELELLA illustra gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.8, 1.10, 1.11 e 1.4.

Il relatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 1.5, rilevando l'opportunità di indicare espressamente tutte le norme che, mantenendo intatta la loro validità e dovendo pertanto essere confermate nella loro efficacia, devono essere sottratte ad una possibile interpretazione abrogativa.

Il senatore DUVA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.7 e 1.6, così come tutti gli emendamenti presentati agli altri articoli del testo unificato e da lui sottoscritti.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati agli articoli 2 e 3 del testo unificato.

Il senatore BONATESTA illustra gli emendamenti 2.1 e 3.7, ricordando, per quanto riguarda il primo, che già in sede di Comitato ristretto si era pronunciato per un innalzamento al 9 per cento della percentuale di riserva obbligatoria a favore dei disabili, e rilevando, relativamente al secondo, che l'obiettivo è sempre quello di aumentare la presenza dei disabili nelle attività lavorative.

Il senatore PELELLA illustra gli emendamenti 3.2, 3.1, 3.3 e 3.4.

Il senatore MANZI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.5.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 4 del testo unificato.

Il senatore PELELLA illustra gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 4.1 volto a sopprimere un comma che, consentendo ai datori di lavoro di non rispettare le percentuali previste di disabili per i singoli stabilimenti purchè le rispettino relativamente al complesso aziendale, rischia di favorire la creazione di reparti ghetto in cui siano concentrati i disabili.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 5.1, che intende valorizzare il ruolo dei servizi regionali per l'inserimento lavorativo dei disabili di cui all'articolo 11, e l'emendamento 5.2, finalizzato ad elevare la percentuale delle assunzioni da effettuare per richiesta numerica rispetto al testo predisposto dal Comitato ristretto.

Il senatore MANZI illustra l'emendamento 5.3 che si propone di estendere ai portatori di *handicap* fisico grave la previsione del comma 4 dell'articolo 7.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Il senatore BONATESTA illustra l'emendamento 6.11, precisando che esso si propone di apportare un aggiustamento di carattere tecnico alla formulazione del comma 1 dell'articolo 6, mentre per quel che riguarda l'emendamento 6.10 osserva che esso si propone di garantire maggiormente la posizione del disabile. Osserva, a tale proposito, che tutti gli emendamenti proposti dalla sua parte politica sono oggetto di una riflessione condotta in sintonia con le associazioni di categoria dei disabili.

Il senatore PELELLA dà quindi per illustrati gli emendamenti 6.12 e 6.5, e sottolinea che l'emendamento 6.14 è coerente con altri emendamenti di analogo tenore da lui già illustrati; gli emendamenti 6.6 e 6.13 precisano la preferenza della sua parte politica per il concetto di capacità lavorativa rispetto al concetto di grado di invalidità, mentre l'emendamento 6.7 ha il fine di puntualizzare meglio gli elementi da escludere in fase di formazione delle graduatorie.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che sono stati dati per illustrati gli emendamenti 6.8 e 6.9, identico, quest'ultimo, all'emendamento 6.7, mentre si intendono accantonati, stante l'assenza del presentatore alla seduta odierna, gli emendamenti 6.3, 6.1 e 6.2, il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 6.4, sottolineando l'opportunità del rinvio agli organismi indicati agli articoli 17 e 18 della legge n. 104 del 1992.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il senatore MONTAGNINO, dato per illustrato l'emendamento 7.2, si sofferma sull'emendamento 7.3, volto a valorizzare il ruolo del Comitato tecnico previsto all'articolo 14, e osserva che l'emendamento 7.4 si propone di precisare la formulazione del comma 6.

Dopo che il senatore MANZI ha dato per illustrato l'emendamento 7.5 e che il senatore PELELLA ha ricordato che l'emendamento 7.6 è coerente con altri emendamenti di analogo tenore da lui già illustrati, il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 7.1, inteso a garantire maggiore trasparenza e pubblicità per i prospetti previsti dallo stesso articolo 7, in modo da assicurare ai disabili strumenti idonei a gestire autonomamente la ricerca del posto di lavoro.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il senatore PELELLA dà per illustrati gli emendamenti 8.5, 8.6 e 8.7, richiamandosi alle argomentazioni già esposte per l'illustrazione di emendamenti di analogo tenore; l'emendamento 8.2, invece, ha il fine di non porre limiti temporali alla cancellazione dalle liste di collocamento, per i casi previsti al comma 6 dell'articolo 8.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 8.1, sottolineando che a suo avviso è preferibile che gli accertamenti previsti al comma 3 dell'articolo 8 vengano effettuati dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, con la partecipazione del Comitato tecnico previsto dall'articolo 14.

Il senatore MANZI dà per illustrati gli emendamenti 8.4 e 8.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il senatore PELELLA dà per illustrati gli emendamenti 9.8 e 9.5, e sottolinea che gli emendamenti 9.6 e 9.7 si propongono di valorizzare il ruolo dei servizi di inserimento lavorativo di cui all'articolo 11.

Il senatore MONTAGNINO, osservato che l'emendamento 9.1 si propone di puntualizzare la formulazione del comma 1 dell'articolo 9, fa presente che l'emendamento 9.2 rientra nella finalità, perseguita da altre proposte emendative da lui sottoscritte, di valorizzare le funzioni del Comitato tecnico di cui all'articolo 14, analogamente all'emendamento 9.3, con il quale si introducono strumenti idonei ad agevolare l'inserimento lavorativo dei disabili. L'emendamento 9.4, infine, si propone di valorizzare le funzioni di sostegno e consulenza delle strutture regionali e delle associazioni di volontariato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 10.2 che si propone di delinearne modalità più flessibili di attribuzione dei benefici previsti per i datori di lavoro che procedono alle assunzioni di lavoratori disabili.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 10.5 è stato dato per illustrato, il senatore PELELLA dà per illustrato l'emendamento 10.6 e rileva che l'emendamento 10.3, oltre alla valorizzazione del ruolo dei servizi di cui all'articolo 11 e del Comitato tecnico di cui all'articolo 14, introduce un meccanismo di verifica per la prosecuzione dell'attribuzione dei benefici previsti per i datori di lavoro.

La senatrice PILONI illustra quindi l'emendamento 10.1, che ha il fine di ridurre il periodo di 24 mesi, di cui al comma 2 dell'articolo 10, e il senatore MANZI illustra l'emendamento 10.4, che si propone una finalità analoga a quella dell'emendamento testè illustrato dalla senatrice Piloni.

Dopo che la senatrice PILONI ha dato per illustrato l'emendamento 11.1, si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 12.

Nell'illustrare l'emendamento 12.1, il senatore MULAS rileva preliminarmente con soddisfazione che sul testo elaborato dal Comitato ristretto si sta realizzando una apprezzabile convergenza tra i Gruppi politici: è pertanto auspicabile che tale spirito di reciproca comprensione venga applicato anche in sede di valutazione dell'emendamento di cui è primo firmatario: esso, coerentemente con un indirizzo già adottato dal Senato nel corso della discussione di altre iniziative legislative in materia di lavoro, si propone di assicurare un ampliamento della presenza sindacale nelle sedi istituzionali, prevedendo una rappresentanza numericamente più consistente e tale da non preconstituire posizioni di favore per alcune sigle sindacali, come purtroppo si è verificato in passato.

La senatrice PILONI illustra quindi l'emendamento 12.2, che si propone di inserire il personale addetto ai servizi regionali di cui all'articolo 11 nell'ambito di un organismo con rilevanti funzioni consultive.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 13.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 13.1, rifacendosi alle motivazioni testè esposte nel corso dell'illustrazione dell'emendamento 12.1, e l'emendamento 13.3, il cui fine è una più puntuale formulazione della lettera *b*) del comma 4.

La senatrice PILONI dà quindi per illustrato l'emendamento 13.4, rifacendosi alle argomentazioni già svolte per l'illustrazione degli emendamenti di analogo tenore da lei sottoscritti.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 13.2, che consente alle direzioni provinciali del lavoro l'accesso ai registri delle imprese tenuti dalle Camere di Commercio, al fine di una migliore applicazione della legge.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 14.

Il senatore MONTAGNINO illustra gli emendamenti 14.1 e 14.3, sottolineando, a proposito di quest'ultimo, l'opportunità di prevedere percorsi di inserimento lavorativo quanto più possibile personalizzati.

La senatrice PILONI illustra l'emendamento 14.4, sottolineando l'esigenza di assicurare la presenza di una rappresentanza degli operatori dei servizi regionali per l'inserimento lavorativo nell'ambito del Comitato tecnico previsto dall'articolo 14 e dà per illustrato l'emendamento 14.5.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 15.

La senatrice PILONI illustra l'emendamento 15.1, sottolineando che la proposta di sopprimere la previsione di contributi a favore delle cooperative sociali tiene conto della circostanza che tali organismi già si avvalgono di sgravi fiscali e contributivi di varia natura, in relazione all'adempimento delle funzioni di promozione dell'inserimento lavorativo di fasce sociali particolarmente deboli.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 15.2, che affronta il problema sollevato dalla senatrice Piloni in modo meno drastico, con una posizione di maggior favore nei confronti delle cooperative sociali.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che l'emendamento 16.1, del senatore Napoli, si intende accantonato, stante l'assenza del presentatore alla seduta odierna, si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 17.

Il senatore BONATESTA illustra l'emendamento 17.2, che si propone di eliminare una parte a suo parere superflua del comma 1, mentre la senatrice PILONI illustra l'emendamento 17.1 che prevede la nullità dei concorsi per l'assunzione nella pubblica amministrazione qualora non sia prevista la quota di riserva.

Il senatore BATTAFARANO illustra quindi l'emendamento 22.1, necessario al fine di coordinare la norma di abrogazione con la disposizione transitoria prevista dal comma 3 dell'articolo 18.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame degli emendamenti accantonati avrà luogo in altra seduta.

Il sottosegretario PIZZINATO si riserva di esprimere alcune valutazioni di carattere generale sul testo all'esame della Commissione in sede di espressione del parere del Governo sugli emendamenti già illustrati o da illustrare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 104, 156, 1070, 1164 E 2177

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

Art. 1.

Al comma 1, sostituire il primo rigo con il seguente periodo: «1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi territoriali di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:».

1.2 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DANIELE GALDI, DUVA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «minorazioni fisiche», con le parole: «disabilità fisiche».

1.3 PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, DANIELE GALDI, DUVA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un grado di invalidità», con le parole: «una riduzione della capacità lavorativa».

1.10 PELELLA, PILONI, TAPPARO, DE LUCA Michele, GRUOSSO, DANIELE GALDI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «grado di invalidità» aggiungere la parola: «civile».

1.4 DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, PELELLA, DANIELE GALDI, DUVA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «invalidità per minorazioni», con le parole: «invalidità per disabilità».

1.8 PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,
DANIELE GALDI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «minorazioni ascritte», con le parole: «disabilità ascritte».

1.11 PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,
DANIELE GALDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«... ai genitori o a chiunque eserciti la potestà genitoriale su persone in età lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità pari al 100 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità».

1.1 CORTELLONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270».

1.5 IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-... In particolare, restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397 e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686 e

19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. È altresì istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo professionale nazionale dei privi della vista abilitati all'esercizio di attività informatiche. Sono iscritti all'albo i privi della vista in possesso di diploma rilasciato dagli Istituti tecnici professionali statali, nonché coloro che sono in possesso di attestati rilasciati dalle regioni o da enti professionali autorizzati dalle regioni stesse. I datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati ad assumere almeno un privo della vista iscritto all'albo per ogni centro elaborazione dati dotato di unità autonoma di calcolo. L'assunzione si effettua con le stesse modalità previste dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113. Agli apparecchi ed attrezzature elettronici ed altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà dei privi della vista nell'esercizio delle proprie mansioni, si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a regolamentare, con proprio decreto, le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'albo.».

1.7

MANIERI, DUVA

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

1.6

MANIERI, DUVA

Art. 2.

Al comma 2, sostituire le parole: «7 per cento», con le parole: «9 per cento».

2.1

BONATESTA, FLORINO, MULAS

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: «nonchè i dirigenti», inserire le seguenti: «, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.».

3.6

DUVA, MANIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... Sono altresì esclusi nel computo della quota di riserva i lavoratori appartenenti alla categoria degli orfani e delle vedove già assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.».

3.7 BONATESTA, FLORINO, MULAS

Al comma 3, dopo le parole: «I lavoratori disabili» aggiungere la parola: «dipendenti».

3.2 DANIELE GALDI, TAPPARO, PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, DUVA

Al comma 3, dopo le parole: «n. 877» inserire le seguenti: «e a quella stabilita dal contratto di lavoro nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio, anche attraverso il telelavoro,».

3.1 DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA, PILONI, TAPPARO, DUVA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «non possono», con le parole: «devono».

3.8 NAPOLI Roberto

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «destinazione a mansioni inferiori», inserire le seguenti: «, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 14,».

3.5 MANZI

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «gli stessi», aggiungere le seguenti: «sono computati come invalidi civili ai sensi della presente legge e».

3.3 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DANIELE GALDI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «, mediante convenzioni» fino alla fine del periodo, con le altre: «alle province o mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616 e successive modificazioni, o ai servizi di cui all'articolo 11».

3.4 PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,
DANIELE GALDI

Art. 4.

Al comma 1, ultimo rigo, dopo le parole: «eventuale riduzione», aggiungere le parole: «che deve essere concessa solo in presenza di giustificata motivazione».

4.2 DANIELE GALDI, PILONI, TAPPARO, DE LUCA Michele,
GRUOSSO, PELELLA, DUVA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... I decreti di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al parere della sottocommissione centrale di cui all'articolo 12».

4.4 MANIERI, DUVA

Sopprimere il comma 8.

4.1 RIPAMONTI

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «motivata richiesta», aggiungere le seguenti: «sentiti i servizi di cui all'articolo 11».

4.3 DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, PELELLA,
DANIELE GALDI

Art. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del lavoro», inserire le parole: «che attiva i servizi di inserimento mirato di cui all'articolo 11».

5.1 TAPPARO, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA, PILONI,
DANIELE GALDI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «40 per cento», con le parole: «50 per cento».

5.2 DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA,
PILONI, TAPPARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «Ai disabili psichici e quelli con handicap fisico grave si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7».

5.3 MANZI

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso ogni Direzione provinciale del lavoro sono istituiti, sulla base della classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, elenchi con relative graduatorie dei disabili che risultano disoccupati ed aspirano ad una occupazione confacente alle proprie capacità lavorative; gli elenchi e le graduatorie sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma successivo; per ogni persona, il Comitato tecnico di cui all'articolo 14 annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonchè la natura ed il grado della minorazione. La Direzione provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari regionali di cui all'articolo 11, provvede, sulla base di quote di riserva individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, al collocamento degli iscritti negli elenchi alle dipendenze dei datori di lavoro. La predetta Direzione, in collaborazione con i soggetti preposti alla formazione professionale, con i servizi socio-sanitari regionali di cui all'articolo 11 e con le agenzie per l'impiego promuove, attua ovvero concorre alla promozione ed all'attuazione di ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonchè con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.».

6.8 MANIERI, DUVA

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'apposito elenco tenuto», con le parole: «negli appositi elenchi e quote di riserva distinti in base alla classificazione di cui all'articolo 1 e tenuti».

6.11

BONATESTA, FLORINO, MULAS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «grado della minorazione», con le parole: «grado di disabilità».

6.12PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,
DANIELE GALDI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «nonchè la natura e il grado della minorazione.», inserire il seguente periodo: «In ordine alla fissazione dei criteri per la formazione delle graduatorie è esclusa la valutazione delle prestazioni di carattere risarcitorio percepite per l'invalidità.».

6.10

BONATESTA, FLORINO, MULAS

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «servizi socio sanitari regionali di cui all'articolo 11», con le parole: «servizi di cui all'articolo 11».

6.14PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,
DANIELE GALDI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266», inserire le seguenti: «e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

6.4

MONTAGNINO

Al comma 2, sostituire le parole: «con relativa graduatoria» con le parole: «con unica graduatoria».

6.5GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele,
DANIELE GALDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Sottocommissione centrale di cui all'articolo 11, comma 1, fissa i criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2, tenendo conto anche del grado di invalidità e della residua capacità lavorativa degli interessati.».

6.3

CORTELLONI

Al comma 3, dopo le parole: «Le Commissioni regionali per l'impiego», inserire le parole: «in conformità con le direttive impartite dalla Sottocommissione centrale di cui all'articolo 11, comma 1,».

6.1

CORTELLONI

Al comma 3, sostituire le parole: «del grado di invalidità e della residua» con la seguente: «della».

6.6

DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA, PILONI, TAPPARO,
DANIELE GALDI

Al comma 3, sopprimere le parole: «del grado di invalidità e».

6.13

PELELLA, PILONI, TAPPARO, DE LUCA Michele, GRUOSSO,
DANIELE GALDI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni di carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa».

6.7

PILONI, TAPPARO, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA,
DANIELE GALDI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni di carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita di capacità lavorativa».

6.9

MANIERI, DUVA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... I criteri di cui al comma 3 sono assoggettati al controllo della Sottocommissione centrale di cui all'articolo 11, comma 1».

6.2

CORTELLONI

Art. 7.

Al comma 3, dopo le parole: «ai competenti uffici», inserire le parole: «ed alla competente Direzione provinciale del lavoro».

7.2

MONTAGNINO

Al comma 4, dopo le parole: «disabili psichici», inserire le seguenti: «e quelli con handicap fisico grave».

7.5

MANZI

Al comma 4, sostituire le parole: «dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 11», con le parole: «dei servizi di cui all'articolo 11».

7.6

PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,
DANIELE GALDI

Al comma 4, dopo le parole: «su proposta e progetto dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 11», inserire le parole: «sentito il comitato tecnico di cui al successivo articolo 14».

7.3

MONTAGNINO

Al comma 6, dopo le parole: «ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale», inserire le seguenti: «ed alla competente Direzione provinciale del lavoro».

7.4

MONTAGNINO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I prospetti sono pubblici. Le Direzioni provinciali del lavoro, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso a questi documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle loro sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».

7.1

RIPAMONTI

Art. 8.

Al comma 2, sostituire le parole: «le sue minorazioni», con le parole: «la sua disabilità».

8.5 PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,
DANIELE GALDI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «delle sue minorazioni», con le parole: «della sua disabilità».

8.6 PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,
DANIELE GALDI

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «dalla unità sanitaria locale competente per il luogo in cui ha sede l'unità produttiva, che può avvalersi dell'Ispettorato del lavoro e dei servizi socio-sanitari regionali di cui all'articolo 11» con le seguenti: «dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che valuta sentito anche il comitato tecnico di cui al successivo articolo 14».

8.1 MONTAGNINO

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «in cui ha sede l'unità produttiva» aggiungere le parole: «, d'intesa con il Comitato tecnico di cui all'articolo 14».

8.3 MANZI

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «dei servizi socio sanitari regionali», con le parole: «dei servizi».

8.7 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,
DANIELE GALDI

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 11», inserire il seguente periodo: «. L'unità sanitaria locale comunica i risultati degli accertamenti alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 4.».

8.4 MANZI

Al comma 6, sopprimere le parole: «per un periodo di sei mesi».

8.2 PILONI, TAPPARO, DANIELE GALDI, DE LUCA Michele,
GRUOSSO, PELELLA

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «i servizi socio-sanitari regionali», con le parole: «i servizi».

9.8 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,
DANIELE GALDI

Al comma 1, dopo le parole: «possono stipulare», inserire le seguenti: «anche disgiuntamente».

9.1 MONTAGNINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analogamente la Commissione regionale per l'impiego alla Direzione provinciale del lavoro».

9.5 GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele,
DANIELE GALDI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «nominativa», inserire le seguenti: «su segnalazione dei servizi di inserimento lavorativo».

9.6 TAPPARO, DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, GRUOSSO,
PELELLA, PILONI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «Può essere concesso» con le seguenti: «Sentiti i servizi di cui all'articolo 11, è concesso».

9.7 TAPPARO, PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO,
DANIELE GALDI, DUVA

Al comma 4, dopo le parole: «Commissione regionale per l'impiego», aggiungere, in fine, le seguenti: «e sentito il parere del comitato di cui all'articolo 14».

9.2

MONTAGNINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-... . Il comitato tecnico di cui all'articolo 14 può indicare l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.».

9.3

MONTAGNINO

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere le forme di sostegno e di consulenza e di *tutoring* da parte delle strutture socio-sanitarie regionali di cui all'articolo 11 o dei centri di orientamento professionale e delle organizzazioni di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;».

9.4

MONTAGNINO

Art. 10.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 14 può disporre la concessione di benefici ai datori di lavoro in relazione a progetti di inserimento mirato, graduando tali benefici in rapporto alle difficoltà e alle capacità da sostenere, sulla base delle valutazioni della Commissione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I benefici possono essere concessi secondo le seguenti modalità:

a) fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 60 per cento per i primi 5 anni dopo l'assunzione e nella misura del 30 per cento per la durata successiva del rapporto di lavoro;

b) fiscalizzazione, per tutta la durata del rapporto di lavoro, degli oneri sociali nella misura del 30 per cento;

c) rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro al fine di renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile, anche tramite l'apprestamento di apposite tecnologie. Il rimborso, erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 15, è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione.«.

10.2

MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) La fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 90 per cento per i primi cinque anni dopo l'assunzione e del 50 per cento per la durata successiva del rapporto di lavoro, per ogni lavoratore disabile assunto che in base alla presente legge abbia una invalidità superiore al 79 per cento;»

10.5

DUVA, MANIERI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «propria minorazione», con le parole: «propria disabilità».

10.6PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,
DANIELE GALDI

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le parole: «sei mesi rinnovabili».

10.1

PILONI

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le parole: «dodici mesi».

10.4

MANZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-... Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse previo parere dei Servizi di cui all'articolo 11 e del Comitato tecnico di cui all'articolo 14.

3-... Dopo cinque anni, la Direzione provinciale del lavoro, il datore di lavoro, i servizi di cui all'articolo 11 e il Comitato di cui all'articolo 14 sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1.».

10.3 DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA,
PILONI, TAPPARO

Art. 11.

Al comma 1, dopo le parole: «servizi socio-sanitari», inserire le parole: «e dei servizi per le politiche del lavoro».

11.1 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,
DANIELE GALDI, DUVA

Art. 12.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre rappresentanti dei lavoratori» con le seguenti: «cinque rappresentanti dei lavoratori».

12.1 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«...» da tre rappresentanti delle regioni, scelti fra il personale addetto ai servizi di cui all'articolo 11».

12.2 DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA,
PILONI, TAPPARO, DUVA

Art. 13.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre rappresentanti dei lavoratori» con le seguenti: «cinque rappresentanti dei lavoratori».

13.1 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 4, lettera b), premettere alle parole: «vigilare sulla regolarità» le seguenti: «monitorare i risultati dell'attività delle direzioni provinciali del lavoro e».

13.3

BONATESTA, FLORINO, MULAS

Al comma 5, sostituire le parole: «i servizi socio-sanitari», con le parole: «i servizi».

13.4PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,
DANIELE GALDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«... Tra le Direzioni provinciali del lavoro e le Camere di commercio devono essere adottati accordi di programma ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di verificare i registri delle imprese e individuare le aziende soggette all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 2 della presente legge».

13.2

RIPAMONTI

Art. 14.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) due operatori dei servizi regionali per l'inserimento lavorativo».

Conseguentemente, dopo le parole: «di cui alle lettere b), c), d), e)», inserire la parola: «, e-bis)».

14.1

MONTAGNINO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«...) un rappresentante degli operatori dei servizi di cui all'articolo 11».

14.4DE LUCA, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, PELELLA, DANIELE
GALDI, DUVA

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «dei servizi socio-sanitari», con le parole: «dei servizi».

14.5 PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,
DANIELE GALDI

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

«...) valutare e proporre specifiche soluzioni contrattuali per la formulazione di progetti di inserimento mirato dei disabili, previa consultazione dei rappresentanti sindacali dell'area territoriale e dei settori produttivi interessati;

...) osservare il percorso di inserimento di ciascun lavoratore disabile suggerendo, qualora se ne ravvisasse la necessità, particolari interventi di sostegno riabilitativo-formativo, di accompagnamento, o anche di ridefinizione delle condizioni del rapporto di lavoro».

14.3 MONTAGNINO

Art. 15.

Al comma 4, lettera a), eliminare le parole da: «alle cooperative sociali» fino a «ed».

15.1 PILONI, DUVA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il fondo eroga:

a) contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c)

b) contributi *una tantum* alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 ed agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.».

15.2 PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, DANIELE GALDI

Art. 16.

Al comma 1, dopo le parole: «enti pubblici economici», inserire le parole: «ed agli enti pubblici non economici».

16.1 NAPOLI Roberto

Art. 17.

Al comma 1, sopprimere le parole: «purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge».

17.2

BONATESTA, FLORINO, MULAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Qualora i concorsi per assunzioni nella Pubblica Amministrazione non contengono quote di riserva, sono nulli».

17.1DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA, PILONI, TAPPARO,
DANIELE GALDI, DUVA**Art. 22.**

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'articolo 8;».

22.1

IL RELATORE

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1997

88^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Intervengono il Ministro per la sanità Rosy Bindi, nonché il sottosegretario per lo stesso dicastero Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 46, del Regolamento, in materia di attuazione delle disposizioni concernenti le incompatibilità dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica

(R046 001, C12^a, 0002^o)

Il presidente CARELLA, dopo una breve introduzione, dà la parola al Ministro.

Il ministro BINDI fa presente che il decreto ministeriale in materia è stato redatto con il supporto di una commissione composta da dirigenti generali e da rappresentanti delle regioni ed è stato oggetto di una lunga concertazione con tutte le organizzazioni sindacali dei soggetti interessati, comprese quelle che non hanno sottoscritto il contratto per la dirigenza medica.

Il decreto prevede, al comma 3 dell'articolo 5, che l'attività libero-professionale intramuraria debba essere organizzata ed attivata entro e non oltre il 31 maggio 1997. A tale proposito il Ministro osserva che sarebbe stato forse più proficuo svolgere l'audizione successivamente a tale data, così da poter disporre dei dati relativi alle opzioni esercitate e allo stato di attuazione della normativa. Pertanto, si riserva di integrare la propria relazione con i suddetti dati in un successivo incontro con la Commissione. Successivamente al decreto è stata altresì emanata una circolare esplicativa circa le modalità per l'attivazione della libera pro-

fessione intramuraria e l'utilizzazione di strutture esterne. Concludendo il proprio intervento, ella fa poi presente che le regioni hanno dato attuazione alla normativa senza emanare ulteriori direttive e che anche le aziende ospedaliere stanno adottando i regolamenti previsti dal decreto.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore RONCONI osserva che se l'odierna audizione si fosse svolta successivamente alla scadenza del 31 maggio prevista dal decreto ministeriale per l'esercizio dell'opzione, certamente la riflessione avrebbe potuto giovare di dati più completi. Si può comunque già osservare che le aziende ospedaliere non hanno ancora individuato gli standard alberghieri per i posti letto a pagamento, come è stato del resto rilevato criticamente anche in sede di discussione della legge finanziaria per il 1996. Il fatto che l'attività intramuraria possa essere svolta, come prevede il decreto, anche presso ambulatori esterni privati, dimostra che mancano locali idonei per l'attività libero professionale all'interno delle strutture pubbliche.

Un ulteriore dato preoccupante è costituito dal fatto che già da ora si stanno verificando molti esodi di medici apicali dalle strutture pubbliche, con il risultato che all'interno di esse rimarrà solo una sparuta minoranza di medici ospedalieri. A suo avviso, l'indirizzo politico che emerge dalla normativa in esame non è certamente il più idoneo per soddisfare le reali esigenze della sanità in Italia.

Il senatore MARTELLI, dopo aver chiesto al Ministro notizie in merito al ricorso promosso al Tribunale amministrativo regionale dalla regione Lombardia sul decreto citato, sottolinea che già da ora molti professionisti qualificati stanno lasciando gli ospedali, preferendo lavorare all'esterno, date le condizioni assolutamente punitive previste dal decreto, con la conseguenza che anziché ottenere dei risparmi di spesa sul versante delle prestazioni ospedaliere – come previsto dalla legge finanziaria 1996 – si avrà un aggravio dei costi e uno scadimento della qualità del servizio pubblico. A suo avviso, peraltro, il decreto in oggetto non è esente da rilievi di incostituzionalità, in quanto priva il cittadino della libertà di scelta circa la struttura cui rivolgersi per ottenere la prestazione sanitaria, penalizzando nel contempo anche il medico ospedaliero. La normativa in oggetto suscita quindi non poche riserve e critiche: in primo luogo, non sarà possibile riconvertire gli spazi da dedicare all'attività libero professionale, perché essi di fatto non esistono nelle strutture ospedaliere, ed inoltre non è chiara la normativa in ordine alla potestà decisionale circa gli standard qualitativi per le strutture pubbliche in modo che le medesime siano concorrenziali con quelle private. Inoltre, il richiamo alle convenzioni annuali contraddice il dettato normativo previsto nel decreto legislativo n. 502 del 1992, dando oltretutto adito al rilievo che in moltissimi casi la normativa transitoria si è trasformata di fatto in un regime precario di carattere permanente. Altro motivo di critica deriva dal fatto che l'opzione non è reversibile prima che scada il triennio e quindi in tal modo si penalizza gravemente il me-

dico, dal momento che, come l'esperienza insegna, le condizioni di lavoro in un ospedale possono deteriorarsi in breve tempo, rendendo professionalmente insoddisfacente l'opzione già effettuata a favore dell'attività intramuraria. Ancora, non condivide la disposizione di cui all'articolo 9 che stabilisce quale motivo di preferenza negli incarichi dirigenziali, l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria. Da ultimo, il senatore Martelli osserva che la normativa prevista dal decreto ministeriale difficilmente sarà applicata in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza di creare delle gravi disparità di trattamento fra le diverse aree del Paese. L'oratore conclude rilevando che occorrerebbe rivalutare il ruolo e le funzioni del direttore generale, affidandogli la decisione circa il reperimento degli spazi idonei dell'esercizio dell'attività libero professionale, in considerazione del fatto, che la riforma sanitaria del 1992 gli affida la responsabilità della gestione efficiente dell'azienda. Attende quindi i richiesti chiarimenti dal Ministro.

Il senatore TOMASSINI, dopo aver raccomandato una maggiore presenza del Ministro in Commissione, dal momento che la maggior parte delle interrogazioni a lei rivolte sono rimaste senza risposta, esprime l'avviso che la normativa dettata dal decreto sia assolutamente incongrua non solo nel merito, ma anche con riferimento alla procedura della concertazione con le rappresentanze sindacali, che non ha tuttavia coinvolto i soggetti cui sono attribuite le responsabilità per l'attuazione della normativa. Ricorda che già in sede di dibattito sulla legge finanziaria 1996 il Gruppo di Forza Italia aveva rilevato criticamente che le norme sulle incompatibilità non avrebbero conseguito i previsti risparmi di spesa, che non sarebbero stati facilmente reperiti per l'attività libero-professionale quegli spazi di cui le nostre strutture pubbliche sono assolutamente carenti, che gli ambulatori privati avrebbero subito una forte decurtazione dei posti di lavoro. A suo avviso inoltre, la normativa contenuta nel decreto viola l'autonomia regionale e sanziona le responsabilità dei direttori generali in misura eccessiva; peraltro, non viene considerata l'ipotesi di coloro che non potendo svolgere l'attività libero professionale in regime di convenzione, non hanno praticamente altre alternative. Altro punto critico riguarda il fatto che le norme consentono la distrazione del personale dalle piante organiche della struttura pubblica, per destinarlo ad un lavoro esterno. Inoltre, il fatto che il direttore generale debba stabilire modalità e tempi per l'esercizio dell'attività libero professionale, costituisce sostanzialmente un esproprio della libera determinazione del medico ed una grave imposizione al medesimo, che non può neanche revocare l'opzione già esercitata, in quanto ciò non è ammesso prima che scada il triennio. Il senatore Tomassini si sofferma criticamente anche sull'articolo 7 concernente l'attività di consulenza e i consulti, nonchè sul punto relativo alla possibilità di sfoltire le liste di attesa grazie all'incremento dell'attività libero professionale (articolo 4, comma 2, lettera f) ciò che non costituisce certamente una soluzione idonea al problema. Altri nodi non risolti nella normativa in esame riguardano lo svolgimento della libera professione per i non medici, il re-

gime di responsabilità professionale (soprattutto in campo chirurgico), l'utilizzazione di strutture esterne private in mancanza di idonei locali all'interno di quelle pubbliche; non a caso le incertezze in merito hanno reso necessario l'emanazione di una circolare interpretativa. Dai dati in suo possesso, prosegue l'oratore, si registrano già molti esodi dalle strutture pubbliche da parte di quei medici apicali che all'esterno hanno maggiori possibilità di esercitare la loro professione: tale situazione, se verrà confermata, non consentirà nè i previsti risparmi di spesa, nè tanto meno il miglioramento della qualità del servizio pubblico, come legittimamente invece si attendono gli utenti. In considerazione delle forti riserve che suscita la normativa in esame, il senatore Tomassini auspica che gli indirizzi del Governo in materia di incompatibilità e di attività libero professionale possano essere oggetto di nuova riflessione che conduca ad una sostanziale modifica della normativa fin qui emanata.

Il senatore DI ORIO esprime in primo luogo apprezzamento per la tempestività con cui il Ministro ha risposto alla richiesta di audizione della Commissione e osserva che tale audizione appare comunque utile per consentire una riflessione del Parlamento sul decreto adottato dal Ministro, indipendentemente dalle successive valutazioni che potranno essere svolte sulla base dei risultati verificabili al 31 maggio.

Egli rileva che negli interventi dei colleghi del Polo, e in particolare dei senatori Ronconi e Martelli, si riscontra una certa resistenza a prendere atto del fatto che le disposizioni in materia di incompatibilità, recate dal provvedimento di razionalizzazione della finanza pubblica dello scorso anno, costituiscono ormai legge dello Stato e che pertanto il decreto del Ministro della sanità deve essere valutato in relazione al quadro normativo esistente e, di conseguenza, alla sua idoneità o meno a consentirne la migliore applicazione.

Nel sottolineare che la normativa approvata con la legge di razionalizzazione della finanza pubblica non ha certamente inteso penalizzare i medici, ma piuttosto tutelare i cittadini che sono stati sinora i primi a soffrire di un sistema che ostacolava lo sviluppo della sanità pubblica per favorire lucrosi trasferimenti di pazienti alla sanità privata, egli deplora le affermazioni del senatore Martelli circa la professionalità dei medici che operano a tempo pieno nelle strutture ospedaliere pubbliche, che il più delle volte hanno effettuato tale scelta in ossequio a valori che meritano il massimo rispetto.

Venendo al merito del decreto ministeriale, egli sottolinea come esso abbia realizzato un'applicazione puntuale e corretta di quanto stabilito dai commi 8, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996; il decreto ministeriale prende certamente atto di una situazione non facile per quanto riguarda il reperimento delle strutture idonee a svolgere la libera attività intramuraria, ma le sue disposizioni devono essere valutate nell'ambito di una complessiva politica di razionalizzazione delle strutture sanitarie che questo Governo – in particolare grazie alle norme della stessa legge di razionalizzazione della finanza pubblica e con la redazione del nuovo Piano sanitario nazionale – sta portando a compimento con molta decisione.

La senatrice BERNASCONI condivide quanto affermato dal senatore Di Orio circa la necessità di valutare il decreto ministeriale sulla base della sua congruità rispetto alla vigente normativa.

Per quanto riguarda il ricorso avverso il decreto ministeriale presentato dalla regione Lombardia, precedentemente richiamato dal senatore Martelli, ella fa presente che tale iniziativa appare quanto mai discutibile laddove si tenga conto che la regione stessa ha posto in essere comportamenti che, di fatto, appaiono fortemente ostruzionistici rispetto alla realizzazione del regime delle incompatibilità, in primo luogo in quanto non ha operato la prevista riduzione dei posti letto nel settore pubblico e, in secondo luogo, in quanto ha proceduto ad ingiustificati accreditamenti provvisori di strutture private, a danno oltretutto delle altre case di cura.

La senatrice Bernasconi, nel soffermarsi sui principali problemi applicativi della nuova disciplina delle incompatibilità, osserva quindi come una delle maggiori difficoltà per i direttori generali è quella di individuare spazi idonei a realizzare economie di scala sufficienti a rendere effettivamente remunerativo per l'azienda l'esercizio dell'attività privata. A questo proposito ella esprime apprezzamento per il fatto che la circolare abbia consentito la possibilità di disposizioni transitorie per l'esercizio delle attività libero-professionali ambulatoriali anche in studi o ambulatori privati. La senatrice Bernasconi osserva infine che molti medici, pur interessati allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, hanno segnalato l'opportunità di rivederne i limiti temporali.

Il senatore BRUNI concorda con le osservazioni precedentemente formulate dai senatori Ronconi e Martelli, ed osserva che una disciplina formulata in termini punitivi per i medici finirà, in realtà, per danneggiare soprattutto i cittadini.

Egli si dichiara favorevole ad introdurre nell'ordinamento sanitario italiano un rigoroso sistema di incompatibilità; tuttavia egli ritiene che sarebbe stato assai più corretto realizzare prima le strutture idonee allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, prevedendo a tale scopo un adeguato lasso di tempo, non inferiore a due anni.

Il senatore Bruni, infine, ritiene indispensabile conservare per i medici che svolgano l'attività libero-professionale intramuraria, la piena facoltà di esercitare in un proprio ambulatorio privato, e ciò soprattutto a tutela del diritto alla riservatezza dei pazienti, i quali possono non gradire di doversi recare presso l'ospedale per effettuare una visita.

Il senatore LAVAGNINI ritiene che proprio dagli argomenti utilizzati dai senatori del Polo delle libertà che sono intervenuti in precedenza, debbano in realtà trarsi motivi di apprezzamento per il decreto del Ministro della sanità e, prima ancora, per le norme della legge di razionalizzazione della finanza pubblica cui esso dà attuazione.

Non si può infatti non condividere l'obiettivo, certamente prioritario per la migliore utilizzazione delle risorse anche umane, di superare l'attuale concezione che vede i medici impegnati contemporaneamente nello svolgimento di un'attività in regime di dipendenza dal Servizio sa-

nitario nazionale, di una libera professione privata, di prestazioni a favore di strutture sanitarie private.

È indubbio che sussistano una serie di problemi e di sensibilità del mondo medico di cui bisogna tener conto; molti operatori sanitari infatti osservano che il temporaneo abbandono di una specifica attività possa alla lunga determinare un depauperamento della professionalità, e non stupisce che si faccia portatore di tale esigenza proprio il senatore Martelli, che nella scorsa legislatura aveva presentato un disegno di legge per consentire la prosecuzione dell'attività ospedaliera anche in costanza di mandato parlamentare.

Allo stesso modo è indiscutibile che vi siano problemi di idoneità delle strutture pubbliche a consentire lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria. A questo proposito però bisogna tener presente che analoghi problemi si riscontrano anche per le strutture ambulatoriali private che per troppo tempo sono state realizzate in assenza di qualsiasi normativa sui loro requisiti minimi.

L'obiettivo difficoltà di adeguare le strutture sanitarie, fra l'altro, alle esigenze determinate dall'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, va inquadrata in una situazione che vede la spesa sanitaria strutturalmente composta per il 65 per cento da spese per il personale.

Già in passato questi nodi strutturali, come pure il sistema dei rimborsi a piè di lista, aveva imposto che interventi di razionalizzazione realizzassero effettive riduzioni della spesa sanitaria, come è avvenuto anche in occasione della legge finanziaria del Governo Berlusconi che, a fronte dei 5 mila miliardi di risparmi previsti, ha invece determinato un incremento della spesa sanitaria della stessa entità.

Il senatore DE ANNA ritiene che il problema delle incompatibilità debba essere affrontato nell'ottica di una completa aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale, da cui consegue che i medici e tutti coloro che svolgono le funzioni più qualificate devono essere assunti dalle aziende ospedaliere mediante contratti *ad personam*, generalmente a tempo determinato, redatti sulla base di un preciso programma di lavoro e di precisi obiettivi, il cui conseguimento deve essere valutato da un apposito organo di controllo.

Ove tali principi fossero realizzati, sarebbe indispensabile prevedere, quale logico corollario del rapporto fiduciario con l'azienda, la più rigorosa incompatibilità con attività svolte a favore di altre aziende, a meno che non vi sia il consenso dell'ente di appartenenza.

La realizzazione di tale regime di incompatibilità assoluta presuppone il verificarsi di due condizioni: in primo luogo deve essere garantita ai sanitari la possibilità di svolgere, all'interno della struttura ospedaliera, un'attività libero-professionale nell'interesse proprio e dell'azienda, che sarebbe in tal modo interessata ad assicurarsi la collaborazione dei professionisti più qualificati che sono in grado di fornirle clienti; in secondo luogo bisogna garantire condizioni di effettiva competitività tra le aziende, sia attraverso l'effettività

della libertà di scelta dei cittadini, sia assicurando un'effettiva mobilità del mercato del lavoro dei sanitari.

Il ministro BINDI, riservandosi di svolgere una più ampia replica a conclusione dell'audizione, ringrazia però quegli oratori che hanno osservato come il decreto ministeriale, e la successiva circolare esplicativa, abbiano inteso applicare nella maniera più rigorosa e conseguente le disposizioni della legge di razionalizzazione della finanza pubblica e a garantire le condizioni per assicurare, nella situazione data, la massima flessibilità delle modalità per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

Ella ritiene poi necessario precisare che non va confusa la questione della possibilità di usufruire in una struttura pubblica di prestazioni in regime libero-professionale – che viene incontro essenzialmente al diritto di scelta del sanitario da parte del paziente – con la questione relativa alla possibilità di usufruire a pagamento di camere con *comfort* alberghiero differenziato. Ella ritiene d'altra parte assolutamente non condivisibile lo spirito delle critiche formulate in ordine all'incongruità di non prevedere un *comfort* alberghiero differenziato in tutti gli spazi definiti per il ricovero in regime libero-professionale, dal momento che è necessario lavorare in direzione di livelli soddisfacenti di *comfort* in tutto il complesso delle strutture pubbliche, mentre non si può accettare che solo ai pazienti paganti sia destinato un trattamento dignitoso.

Il ministro Bindi conclude osservando che la scelta in favore di un articolato ma rigoroso regime di incompatibilità è per il Governo irreversibile; deve essere chiaro infatti che, ove ad un primo monitoraggio i risultati realizzati con la nuova normativa dovessero risultare insufficienti, il Governo non tornerà indietro, ma proseguirà con l'adozione di misure più incisive sulla strada della realizzazione del regime delle incompatibilità.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 14 MAGGIO 1997

100^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,10.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**(R033 004, C13^a, 0012^o)

Il presidente GIOVANELLI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle comunicazioni all'ordine del giorno. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del rappresentante del Ministero degli affari esteri sulla preparazione dell'Assemblea generale straordinaria delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile**

(Svolgimento e rinvio)

(R046 003, C13^a, 0005^o)

Il sottosegretario TOIA esordisce dichiarando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite terrà dal 23 al 27 giugno una sessione speciale di verifica solenne degli impegni assunti nel quadro dell'Agenda XXI: si tratta della scadenza quinquennale fissata nella Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 per riscontrare le modalità di attuazione delle linee strategiche sullo sviluppo sostenibile poste nell'*Earth summit* e per delineare le forme di superamento delle difficoltà applicative verificatesi sino ad oggi.

La concezione meramente produttivistica dello sviluppo economico deve, in base alle risultanze di quella prima grande conferenza internazionale su ambiente e sviluppo, cedere il passo ad una civiltà dell'efficienza nel rispetto delle compatibilità ecologiche: il trasferimento di tali risultanze nella prassi politico-istituzionale degli Stati firmatari è la priorità alla quale si è rivolto il dialogo all'interno della comunità internazionale, mediante una serie di impulsi al recepimento negli ordinamenti interni degli impegni assunti a Rio de Janeiro, la cui verifica è stata tra l'altro rimessa alla Commissione per lo sviluppo sostenibile, incardinata nel Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

La quinta sessione dei lavori di tale Commissione, tenutasi a New York dall'8 al 25 aprile scorso, ha evidenziato il fatto che i progressi del dialogo Nord-Sud sono stati inferiori alle aspettative di cinque anni fa: l'inadeguatezza delle risorse finanziarie, l'incremento delle superfici deforestate e desertificate, nonché il declino di tredici delle maggiori zone di pesca del mondo, sono tutti indizi di una insufficiente attuazione delle priorità ambientali dettate a Rio de Janeiro. Da un lato i Paesi in via di sviluppo lamentano il mancato miglioramento della qualità della vita di 4,3 miliardi di esseri umani, che vivono ancora in condizioni di povertà, mentre i programmi di assistenza sanitaria sono inadeguati a reggere il ritmo di crescita demografica. Dall'altro lato, la richiesta che proviene dal Nord del pianeta ai Paesi in via di sviluppo, circa una maggiore attenzione alle politiche ambientali, incontra resistenze dovute alla necessità di accrescere le prospettive di sviluppo del Sud del pianeta, che teme un arretramento economico-sociale in assenza del promesso conferimento di risorse compensative. In particolare, la generica richiesta – contenuta nell'Agenda XXI – di dedicare all'aiuto pubblico allo sviluppo lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo degli Stati industrializzati, risulta priva di termini perentori: l'Italia si impegnò a raggiungere tale obiettivo «al più presto possibile», mentre altri Stati (tra cui la Francia) riconobbero il 2000 come scadenza; quanto agli Stati scandinavi, essi avevano già raggiunto e superato lo 0,7 per cento.

La percentuale di destinazione di risorse è in media caduta, tra gli Stati industrializzati, allo 0,27 per cento, che è il livello più basso degli ultimi 25 anni; al Nord del pianeta si rimprovera anche la diseguaglianza nei consumi e nella produzione di rifiuti solidi, che per il 70 per cento sono prodotti da meno di un quarto della popolazione mondiale (lo stesso che consuma tre quarti delle risorse naturali della Terra). Pertanto il reticolo negoziale creatosi a Rio de Janeiro registra una dialettica applicativa piuttosto animata: da un lato gli Stati dell'OCSE si sono impegnati – a Berlino nel 1995 – a riportare al livello del 1990 le emissioni di biossido di carbonio entro il 2000, ed intenderebbero proporre tale misura anche agli Stati in via di sviluppo, nel corso della Conferenza delle parti che si terrà a Kyoto nel dicembre prossimo; dall'altro lato il Sud del pianeta appare renitente a tale misura, essendovi stato finora esentato dall'affermazione del principio della responsabilità comune differenziata, proclamato a Rio de Janeiro. Anche il sistema policentrico di conferimento delle risorse addizionali risulta oggetto di critiche: è sì vero che il flusso di finanziamenti privati si è triplicato nello scorso quin-

quennio (raggiungendo la cifra di 230 miliardi di dollari, cinque volte maggiore del flusso proveniente dall'aiuto pubblico degli Stati industrializzati), ma è altrettanto vero che esso si è diretto soprattutto verso quei Paesi del Sud del pianeta che offrono le migliori prospettive di profitto, con il risultato di escludere di fatto dalle correlate prospettive di sviluppo i Paesi più poveri ed arretrati. Non ancora definitivo appare poi l'unico strumento finanziario multilaterale esistente nel quadro della Banca mondiale, cioè la *Global Environment Facility*, che intende compensare i risultati negativi sin qui denunciati con l'impegno ad assicurare finanziamenti per 2 miliardi di dollari in cinque anni: essi dovrebbero essere destinati soprattutto ai progetti concernenti i rischi globali (cioè l'assottigliamento dell'ozonofera, cambiamenti climatici, perdita della biodiversità, inquinamento atmosferico a lunga distanza, deforestazione e desertificazione).

Tale accentuata dialettica negoziale non ha consentito di raggiungere un accordo complessivo nel corso della citata quinta sessione della Commissione per lo sviluppo sostenibile: le tematiche ancora irrisolte – riguardanti i meccanismi finanziari, i trasferimenti di tecnologie ambientalmente sane, la proposta del Nord del pianeta per una convenzione sulle foreste e le proposte di riduzione dei consumi di energia prodotta da fonti non rinnovabili – saranno perciò oggetto di ulteriori negoziati nei giorni immediatamente precedenti la riunione dell'Assemblea generale. Un accordo si è invece realizzato sulle priorità assolute dei prossimi cinque anni, identificate nella lotta contro la povertà e nella ricerca di modelli sostenibili di produzione e di consumo, nonché nella definizione di temi specifici oggetto degli interventi concordati a livello annuale; ad una dichiarazione politica – che dovrà essere adottata dai Capi di Stato o di Governo presenti alla sessione speciale – è demandato il compito di trasmettere un nuovo messaggio destinato a mobilitare l'opinione pubblica mondiale ad azioni destinate a migliorare la qualità della vita nel mondo, nell'ottica dello sviluppo sostenibile.

Le relazioni tra salvaguardia dell'ambiente e cooperazione allo sviluppo sono poi oggetto di una nota scritta che il Sottosegretario consegna alla Presidenza, allo scopo di dimostrare quali attività siano state intraprese nell'ultimo quinquennio per rendere le comunità del Sud del pianeta compartecipi all'acquisizione di capacità gestionali delle tecnologie ambientalmente compatibili loro conferite. Auspica infine che sia intensificato il coordinamento tra amministrazioni pubbliche (anche ministeriali) nell'attuazione nazionale degli obiettivi fissati nelle sedi internazionali, sviluppando i contenuti tecnici degli impegni assunti; analogo coordinamento non dovrebbe mancare tra Esecutivo e Legislativo, dal quale si attende tra l'altro la celere conclusione dell'*iter* del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del trattato di Parigi sulla desertificazione, la cui Conferenza delle parti è in programma a Roma nel prossimo autunno.

Il presidente GIOVANELLI, espresso apprezzamento per la consapevolezza delle responsabilità ambientali dell'Italia dimostrata nelle

sedi internazionali competenti dal nostro Governo, dichiara aperta la discussione sulle comunicazioni testè rese.

Il senatore LASAGNA, nel ringraziare il Sottosegretario complimentandosi per l'ampia illustrazione delle tematiche in esame, chiede quale sia stato e come si stia evolvendo il rapporto con il Ministero dell'ambiente in riferimento agli accordi internazionali di carattere ambientale. Ciò in considerazione sia della tradizionale debolezza di tale Dicastero sul piano internazionale, sia delle situazioni esistenti in altri paesi, che vedono invece un forte coinvolgimento dei Ministeri di settore di volta in volta interessati.

Il senatore GAMBINI, associatosi alle espressioni di apprezzamento formulate, chiede ulteriori informazioni in merito al rispetto degli impegni sottoscritti a livello internazionale da parte del nostro Paese – con particolare riferimento ai rapporti con i Paesi in via di sviluppo e le economie in transizione – essendo interessato a conoscere quanto ciò influisca sulla capacità internazionale di trattativa dell'Italia. Al riguardo, chiede altresì se si ritenga opportuno una maggiore partecipazione del Parlamento, nel processo di definizione delle posizioni nazionali prima che siano condotte le trattative in ambito internazionale.

Il sottosegretario TOIA, con riferimento all'intervento del senatore Lasagna, ritiene opportuno precisare subito che esistono compiti tipicamente propri del Ministero degli affari esteri in sede di negoziazione e tipicamente propri di altri Ministeri in sede di attuazione, ma che comunque è sempre più frequente la partecipazione dei Ministeri di settore anche alla fase di negoziazione, soprattutto per l'elaborazione di posizioni comuni a livello europeo, secondo moduli variabili in relazione al contenuto tecnico dei singoli accordi.

Il presidente GIOVANELLI, in considerazione di concomitanti inderogabili impegni del Sottosegretario, rinvia il seguito del dibattito alla giornata di domani.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1997

32ª Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

Interviene, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il rappresentante del Ministro degli affari esteri alla Conferenza intergovernativa dell'Unione europea, ministro plenipotenziario Silvio Fagiolo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del rappresentante del Ministro degli affari esteri alla Conferenza intergovernativa dell'Unione europea, ministro Silvio Fagiolo

(Svolgimento dell'indagine e rinvio)

(R048 000, C23ª, 0001ª)

Il Presidente BEDIN informa la Giunta che, in conformità con l'autorizzazione del Presidente del Senato, ha scritto al Ministro degli affari esteri per chiedere un suo intervento ai lavori della Giunta nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo nonché per autorizzare l'audizione del ministro plenipotenziario Silvio Fagiolo, che ringrazia per essere intervenuto, rappresentante personale del Ministro alla Conferenza intergovernativa.

Il ministro FAGIOLO ha la parola per illustrare i più recenti sviluppi dei negoziati sulla revisione del Trattato di Maastricht. In merito alle conclusioni della Conferenza l'oratore sottolinea come, in occasione della visita svolta ieri in Italia dal Primo ministro olandese, sia il ministro degli affari esteri, Dini, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, Prodi, hanno ribadito che i contenuti non potranno essere subordinati all'esigenza di una sollecita conclusione dei negoziati. Benchè numerosi fattori – quali l'esigenza di avviare rapidamente l'ampliamento e la vo-

lontà di evitare interferenze tra le procedure di ratifica, la realizzazione dell'Unione economica e monetaria e le elezioni del prossimo anno in Germania – premano per una rapida conclusione della Conferenza inter-governativa, c'è infatti il rischio che, nel prossimo vertice di Amsterdam, la nuova disponibilità manifestata dal governo britannico in materia sociale venga compensata da concessioni concernenti la conclusione di accordi minimali in altri settori. La prospettiva di un ampliamento dell'Unione – cui, entro pochi anni, dovranno aggiungersi da cinque a dieci nuovi Stati membri – configurerebbe infatti il rischio di un indebolimento delle sue strutture in assenza di un loro adeguamento alla nuova situazione.

In relazione al cosiddetto pilastro comunitario dell'Unione europea il ministro Fagiolo rileva i progressi compiuti nei settori dei diritti sociali e dell'occupazione che, a seguito delle elezioni britanniche, hanno visto consolidarsi un generale consenso sull'inclusione delle disposizioni del precedente protocollo sociale nel testo del Trattato e sull'inserimento di un capitolo dedicato all'occupazione, che riequilibra la dimensione monetaria. Nell'ambito delle politiche comunitarie resta invece ancora aperta la discussione su importanti aspetti istituzionali quali la composizione della Commissione europea, la ponderazione del voto in seno al Consiglio dei ministri e l'estensione del voto a maggioranza qualificata a settori che ne sono attualmente esclusi – quali la ricerca, l'industria, il fisco e le materie sociali – onde evitare il rischio di paralisi all'indomani dell'allargamento. Circa la composizione della Commissione il problema è quello di fissare un tetto massimo al numero dei membri per garantirne la funzionalità, prospettiva che implicherebbe che alcuni Stati membri restino temporaneamente senza rappresentanti in seno a tale organismo. In merito alla ponderazione del voto, che costituisce una condizione per l'estensione del voto a maggioranza, si pone l'esigenza di riequilibrare il peso degli Stati più consistenti in una Unione allargata, elevando da dieci a dodici il numero di voti a disposizione di ciascuno di essi in seno al Consiglio.

L'oratore si sofferma anche sui progressi concernenti i poteri del Parlamento europeo, con l'abolizione della procedura di cooperazione, un'applicazione più estesa della procedura di codecisione e con il riconoscimento di attribuzioni più incisive in materia di bilancio e di cooperazione giudiziaria e negli affari interni.

Il ministro Fagiolo dichiara inoltre come siano prevedibili degli sviluppi positivi in materia di ambiente, politica dei consumatori, cittadinanza e tutela dei diritti fondamentali. In particolare sarà introdotta, anche in vista dell'adesione di Stati di recente democrazia e che ospitano consistenti minoranze, una procedura che prevede la sospensione dello status dei paesi membri che non rispettino i diritti fondamentali.

Per quanto concerne la politica estera e di sicurezza comune (PE-SC) l'oratore sottolinea come siano stati più difficili i progressi essendo questa materia direttamente connessa alle diverse condizioni politiche e tradizioni storiche, che vedono Stati che partecipano ad accordi di sicurezza collettiva, Paesi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e Paesi neutrali. Si è tuttavia affermata la volontà di superare

quelle condizioni istituzionali che in passato hanno evidenziato l'inadeguatezza dell'azione svolta dall'Unione europea in materia di politica internazionale. Fra gli aspetti su cui è emerso il consenso in seno alla Conferenza intergovernativa figura la creazione di un Segretario generale per la PESC, eventualmente coincidente con il Segretario generale del Consiglio, che rappresenti verso l'esterno l'Unione. Nel nuovo Trattato sarà inoltre prevista la costituzione di una cellula di programmazione ed analisi per aiutare l'Unione a svolgere una valutazione comune sugli avvenimenti internazionali ed a prevenire le crisi. Il ministro Fagiolo rileva invece come esistano dei forti dissensi sulla proposta, sostenuta dall'Italia, volta a far sì che il Consiglio possa prendere decisioni a maggioranza nell'ambito delle linee generali sulla PESC fissate dal Consiglio europeo all'unanimità. Al riguardo sarà importante la posizione formale che sarà assunta dal nuovo governo britannico. In proposito si è anche ipotizzata la configurazione di «un'astensione costruttiva», che non impedisca agli Stati disponibili di assumere una iniziativa.

Un'altra innovazione importante, ma ancora soggetta a discussione, sarà costituita dall'introduzione del principio della graduale confluenza dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) nell'Unione europea, riconoscendo a quest'ultima la competenza per svolgere le cosiddette missioni di tipo «Petersberg», concernenti interventi umanitari, di mantenimento della pace o per la gestione delle crisi. Tale prospettiva consentirà anche una razionalizzazione del ruolo dei vari organismi quali le Nazioni Unite, la NATO, l'UEO e la stessa Unione europea, che talora intervengono sovrapponendosi. Un altro aspetto importante della PESC sarà la procedura di finanziamento che, venendo inserita nel bilancio dell'Unione, consentirà un coinvolgimento del Parlamento europeo.

Il ministro Fagiolo rileva quindi come nel settore della cooperazione giudiziaria e negli affari interni siano stati conseguiti dei progressi rilevanti. In particolare, il trasferimento di alcune materie, quali i controlli alle frontiere, nel campo di applicazione del pilastro comunitario, consentirà di estendere anche a tale ambito le competenze del Parlamento europeo e della Corte di giustizia e di applicarvi la procedura di voto a maggioranza. La resistenza di alcuni paesi, quali Gran Bretagna e Irlanda – peraltro legate da accordi bilaterali in materia di controlli alle frontiere – potrà essere risolta consentendo delle eccezioni territoriali in merito al campo di applicazione delle nuove norme. Per gli altri paesi sarà invece disposta una fase di transizione da tre a cinque anni. È previsto anche uno sviluppo di EUROPOL, sul modello della FBI americana, con disposizioni innovative sia per quanto concerne i rapporti con le autorità nazionali sia per quanto riguarda le capacità operative. L'oratore sottolinea, in particolare, come nell'ambito della cooperazione giudiziaria e negli affari interni sarà possibile incorporare nell'Unione europea, attraverso specifici protocolli, anche il contenuto degli accordi di Schengen.

Il ministro Fagiolo illustra infine lo sviluppo dei negoziati comunitari in materia di flessibilità – che, se saranno superate le riserve della Gran Bretagna, dovrebbe essere applicata sulla base di un voto a maggioranza e che consentirà la progressiva creazione di un nucleo di paesi

legati dai rapporti quasi federali, aperti alla successiva partecipazione di tutti gli altri Stati membri – e per quanto concerne il riconoscimento del ruolo dei parlamenti nazionali. Al riguardo l'oratore rileva come sia ormai superata l'iniziale proposta francese di costituire una terza Camera europea, rappresentativa dei parlamenti nazionali, e come, piuttosto, l'orientamento attuale sia quello di favorire un maggiore coinvolgimento della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), attraverso un protocollo o una dichiarazione, prevedendo che essa venga consultata su taluni aspetti su cui è più forte la sensibilità dei parlamenti nazionali, quale la cooperazione giudiziaria e negli affari interni. È altresì prevista la fissazione di un tempo minimo tra la presentazione dei progetti di atti comunitari e la loro discussione nel Consiglio, onde consentire ai parlamenti nazionali di esprimere le loro osservazioni.

Il presidente BEDIN ringrazia il ministro Fagiolo per l'esposizione, chiede chiarimenti sull'orientamento degli altri Stati membri in merito alla conclusione degli accordi, sul progetto di protocollo concernente il ruolo dei parlamenti nazionali e sull'applicazione del principio di sussidiarietà ed invita i colleghi a porre eventuali quesiti attenendosi ai profili istituzionali della Conferenza intergovernativa, oggetto dell'indagine in titolo.

Il senatore MAGNALBÒ ricorda di avere già espresso, in passato, la propria preferenza, nell'ambito delle riforme costituzionali, per una Camera specializzata negli affari europei e internazionali piuttosto che per una Camera delle regioni e domanda al ministro Fagiolo quale sia la percezione dell'Italia da parte degli altri *partners* comunitari.

Il senatore TAPPARO chiede se una frettolosa procedura di ampliamento dell'Unione a nuovi paesi, che non applicano gli stessi standard degli Stati membri in materia di tutela sociale e ambientale, non configuri una sorta di «dumping socio-ambientale», che pregiudichi la competitività delle imprese italiane. L'oratore sottolinea inoltre l'esigenza di non considerare il ruolo del Parlamento europeo un mero corollario del sistema istituzionale comunitario in quanto tale ruolo costituisce un contrappeso, in termini di legittimazione democratica, alla progressiva rinuncia, da parte delle Camere, a quote di sovranità. Al riguardo sarebbe opportuno prevedere un maggiore coinvolgimento dei parlamenti degli Stati membri sulle grandi opzioni strategiche dell'Unione europea.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che il Parlamento europeo non possa sostituirsi ai parlamenti dei paesi membri, giacché questi conservano un ruolo fondamentale, per cui l'unico organo veramente legittimato dell'Unione è il Consiglio dei ministri dell'Unione, i cui componenti sono responsabili di fronte ai rispettivi parlamenti. L'oratore chiede altresì chiarimenti sulle implicazioni dell'intenzione manifestata dal nuovo governo britannico di svolgere un ruolo più incisivo, sulle

prospettive della struttura della politica agricola comune e sulla possibile connessione tra il processo di ampliamento e l'accentramento delle procedure decisionali in un nucleo ristretto di paesi.

Il senatore MANZI chiede se i recenti sviluppi in materia di diritti sociali implicino un effettivo cambiamento di strategia dell'Unione nella lotta alla disoccupazione.

Il senatore NAVA, riferendosi anche all'intervento che lo ha preceduto, chiede di approfondire i profili connessi all'inserimento del protocollo sociale nel testo del Trattato, al capitolo sull'occupazione ed alle disposizioni sulla cittadinanza.

Il senatore BETTAMIO paventa il rischio che a proposito del secondo pilastro si realizzino meno progressi che negli altri settori, perdendo l'occasione di rendere più incisiva la politica estera e di sicurezza dell'Unione. Al riguardo l'oratore chiede anche chiarimenti sugli strumenti volti ad assicurare un ruolo più incisivo dell'Unione europea in un mondo sempre più caratterizzato dalle nuove aggregazioni di Stati in Nord America, in America Latina ed in Asia.

Il senatore CORRAO, dichiarando di condividere le perplessità del senatore Vertone Grimaldi in merito all'allargamento verso i paesi dell'Europa centrale ed orientale, rileva l'inadeguatezza delle relazioni istituzionali con i paesi *partner* della sponda meridionale del Mediterraneo, nonostante la loro importanza strategica per l'Europa. L'oratore chiede inoltre al ministro Fagiolo di illustrare gli sviluppi dei negoziati in materia di cultura, pubblica istruzione, ricerca scientifica e diritti dei cittadini, domandando se sia possibile prefigurare per il futuro la costituzione di organismi europei che sostituiscano gli istituti nazionali di cultura presso i paesi terzi.

Il ministro FAGIOLO replica agli intervenuti soffermandosi in primo luogo sul ruolo dei parlamenti nazionali, cui sarà dedicato uno specifico protocollo suddiviso in due parti concernenti, rispettivamente, il termine per l'esame dei progetti di atti comunitari da parte del Consiglio e la loro comunicazione ai parlamenti nazionali e il riconoscimento di attribuzioni consultive alla COSAC, soprattutto per quanto riguarda il terzo pilastro e la sussidiarietà. In merito a quest'ultima, da parte tedesca se ne sollecita una dettagliata regolamentazione ma l'Italia teme che tale principio possa essere invocato per riassumere competenze già attribuite all'Unione. Una codificazione eccessivamente dettagliata dei criteri di applicazione di tale principio, inoltre, potrebbe determinare uno sviluppo preoccupante del contenzioso innanzi alla Corte.

In merito alle forme di collegamento dell'Italia con l'Unione europea l'oratore ricorda che il ministro Dini ha scritto alla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali segnalando l'esigenza di valutare taluni adeguamenti istituzionali che si rendono necessari.

Il ministro Fagiolo conviene sull'esigenza di porre attenzione al cosiddetto «dumping sociale» nel processo di ampliamento dell'Unione, tenendo conto del minor grado di tutela sociale ed ambientale generalmente praticato nei paesi candidati all'adesione e di altri indicatori socio-economici, quali il prodotto interno lordo, sensibilmente ridotto rispetto alla media dell'Unione europea. A tale proposito è necessario considerare i benefici effetti dell'inserimento di nuove disposizioni sociali nel Trattato, che consentiranno all'Unione l'adozione di norme adeguate di diritto derivato.

L'oratore rileva altresì come la legittimazione democratica dell'Unione trovi un doppio fondamento nell'elezione del Parlamento europeo e, indirettamente, nel Consiglio, i cui componenti rispondono ai rispettivi parlamenti nazionali. Per tale motivo il rafforzamento della legittimità democratica è connesso, da un lato, allo sviluppo dei poteri del Parlamento europeo e, dall'altro, all'adeguamento dei criteri di ponderazione del voto in seno al Consiglio.

Il Ministro Fagiolo precisa come i temi agricoli non siano oggetto della Conferenza intergovernativa, anche se strettamente legati ai negoziati sull'ampliamento, e sottolinea come la posizione italiana, l'adozione di regole ed istituzioni comuni e, più in generale, la filosofia dell'Unione vadano in senso contrario al riconoscimento di un ruolo guida a taluni paesi europei. Rispondendo a un breve intervento del senatore VERTONE GRIMALDI, sul mutamento dei rapporti di forza in Europa rispetto allo scenario in cui vennero istituite le Comunità europee, l'oratore sottolinea come le regole comuni siano proprio volte ad evitare l'affermazione di ruoli egemoni disciplinando i rapporti tra i vari *partners* in modo da tener conto, tuttavia, delle differenze dei vari paesi. Il fatto che permangano settori in cui si adottano decisioni con il sistema dell'unanimità dimostra, peraltro, come in taluni casi gli Stati membri dispongano di uguali poteri a prescindere dalle rispettive dimensioni.

L'oratore sottolinea inoltre come l'adozione di efficaci strategie dell'Unione per l'occupazione dipenderà dalla volontà politica. Le nuove disposizioni del Trattato, tuttavia, offriranno uno strumento che finora non era stato disponibile. In merito alle relazioni esterne il ministro Fagiolo rileva come i nuovi accordi riconoscano delle competenze più incisive alla Commissione nei negoziati commerciali e, in particolare, in quelli concernenti l'Organizzazione mondiale del commercio.

Il ministro Fagiolo, rispondendo al senatore Corrao, rileva infine i positivi influssi della Conferenza di Barcellona sui rapporti con i *partners* della sponda meridionale del Mediterraneo, anche se non è ipotizzabile che questi siano inclusi tra i candidati all'adesione, e sottolinea come la stessa moneta europea e lo sviluppo di una effettiva libertà di circolazione costituiranno importanti fattori di aggregazione culturale. Per quanto concerne la cultura, inoltre, i nuovi accordi dovrebbero consentire di adottare decisioni a maggioranza anziché all'unanimità, anche se l'obiettivo resterà quello di armonizzare gli sforzi per valorizzare le rispettive tradizioni culturali nella loro diversità piuttosto che quello di tendere ad una omogeneizzazione.

Il Presidente BEDIN ringrazia infine il ministro Fagiolo e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per le riforme costituzionali**

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente

Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 16,50.

SEGUITO DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE DI REVISIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DEI COMITATI

(A008 000, B67^a, 0002^o)

Il senatore Marcello PERA (gruppo Forza Italia) interviene sull'ordine dei lavori con riferimento ad alcune dichiarazioni attribuite dalla stampa a comportamenti della Commissione.

Massimo D'ALEMA, Presidente, fornisce chiarimenti in ordine alla questione posta dal senatore Pera.

Comunica quindi che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha deliberato, nel corso della sua riunione di questa mattina, che nella odierna seduta della Commissione abbiano luogo soltanto le comunicazioni del Presidente sui lavori dei Comitati e che il relativo dibattito si svolga – e si concluda – nella seduta già convocata per domani giovedì 15 maggio alle ore 9,30. L'Ufficio di Presidenza ha altresì provveduto a ripartire fra i gruppi il tempo disponibile per tale dibattito, quantificabile in circa 8 ore di seduta, assegnando a ciascun gruppo una quota fissa di trenta minuti e distribuendo il restante tempo su base proporzionale. A conclusione della seduta di domani la Commissione sarà chiamata a deliberare – ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 – sulla nomina dei relatori e sulla fissazione dei termini entro i quali i relatori medesimi dovranno presentare le loro relazioni, ai fini della successiva scelta del testo base per il prosieguo dell'esame.

Svolge quindi le sue comunicazioni sui lavori dei Comitati.

Ricorda infine che la Commissione tornerà a riunirsi domani giovedì 15 maggio, alle ore 9,30, per svolgere il dibattito sulle sue comunicazioni.

La seduta termina alle ore 19.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 20.

In apertura di seduta il Presidente FRATTINI propone di procedere immediatamente all'audizione del generale Jucci, a conclusione della quale renderà le previste comunicazioni.

Il Comitato condivide la proposta del Presidente.

AUDIZIONE DEL GENERALE C.A. ROBERTO JUCCI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI STUDIO PER LA REVISIONE DELLA LEGGE 24 OTTOBRE 1977, N. 801, ISTITUITA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(R047 000, B65^a, 0005^o)

Il Comitato procede all'audizione del Generale C.A. Roberto JUCCI, Presidente della Commissione di studio per la revisione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conclusa l'audizione, il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni sulle quali si apre un ampio dibattito, nel corso del quale il Comitato avvia l'esame sull'esistenza dei presupposti per la presentazione di una denuncia dell'Autorità giudiziaria per violazione del segreto relativo agli atti del Comitato stesso, con riferimento ad alcune vicende di diffusione sugli organi di informazione.

La seduta termina alle ore 23,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1997

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE LUCA Michele

Intervengono: per l'Unione generale del lavoro, il Segretario generale aggiunto dottor Corrado Mannucci e il Dirigente centrale della Confederazione dottor Roberto Avena; per la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori il Segretario generale dottor Gaetano Cerioli, il Segretario Confederale dottoressa Angela Delfini e il Segretario federale dottor Diego Miraglia.

La seduta inizia alle ore 20,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R033 004, B68ª, 0007º)

Il Presidente DE LUCA Michele comunica che è pervenuta ed è stata inoltrata ai Commissari la relazione dell'ONAOSI.

Propone che per i lavori della seduta – di cui, ricorda, sarà redatto anche il resoconto stenografico – sia attivato l'impianto audiovisivo per il quale ha acquisito il preventivo assenso presidenziale: la Commissione concorda e quindi l'impianto è attivato.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia: audizione dei rappresentanti dell'Unione generale del lavoro (UGL) e della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)

(R047 004, B68ª, 0007º)

Il presidente DE LUCA Michele comunica che i rappresentanti della CGIL CISL e UIL hanno inviato un telegramma con il quale fanno

sapere che precedenti impegni non rinviabili impediscono loro di essere presenti all'audizione di oggi e pregano di rinviare detta audizione possibilmente dopo il 24 maggio.

Porge quindi il benvenuto ai rappresentanti dell'UGL e CISAL.

Prende quindi la parola il Segretario generale dell'Ugl, MANNUCCI.

Premesso che nell'accordo raggiunto nel 1995 sulla riforma pensionistica era previsto un primo riesame dopo due anni e che è importante anzitutto portare a termine l'attuazione della riforma stessa, sottolinea la mancata emanazione di otto provvedimenti delegati e la mancata separazione della previdenza dalla assistenza (cosa che rende impossibile valutare i risultati).

Si dice quindi disponibile, sulla base dei risultati, a discutere della situazione del sistema economico italiano e della spesa pubblica nel suo insieme, ma contrario a considerare la riforma delle pensioni come strumento di risanamento del bilancio dello Stato.

Il segretario generale della CISAL CERIOLI – premesso che ci si trova in una strana situazione di contabilità «creativa», in cui non si riesce ad avere i conti pubblici degli enti – osserva che un sistema va riformato se manca l'equilibrio finanziario e che non sono accettabili operazioni concepite solo per fini di cassa. Rilevato poi che la spesa sociale italiana, inferiore alla media europea, va aumentata per far fronte alle esigenze dei soggetti deboli (disoccupati, nuclei familiari, ecc), ribadisce i tentativi in atto per far fronte a situazioni finanziarie difficili; sottolinea il fallimento circa i tassi di crescita del Paese ed evidenzia l'assurdità di chiedere ai sindacati, che hanno voluto la riforma, proposte di modifica della riforma stessa.

Occorre, a questo ultimo riguardo – egli aggiunge – sapere preliminarmente cosa intende fare il Governo, conoscere il documento di programmazione economica e finanziaria.

Successivamente l'oratore dichiara che non c'è un atteggiamento pregiudiziale della CISAL; si dice disponibile a discutere non per esigenze di cassa ma per sostenere il sistema e dopo che si sia dimostrato che i conti non sono in equilibrio; pone l'accento sulle esigenze di equità e sui problemi della disoccupazione e del lavoro « in nero» di aziende che operano nel sommerso senza versare i contributi.

In conclusione auspica che si lascino fuori i fautori della contabilità «creativa» e si riprenda il sistema in cui «uno più uno fa due».

Il Presidente DE LUCA Michele nel ringraziare gli intervenuti, chiarisce che questa Commissione parlamentare non è una sede di negoziazione con le parti sociali, come quella aperta ieri dal Governo. Le audizioni della procedura in corso mirano all'acquisizione di dati informativi dai protagonisti della riforma pensionistica, per consentire poi conclusioni che non toccano nè le competenze, nè le responsabilità del Governo. Dai Commissari si chiede di conoscere il pensiero degli invitati sull'oggetto della procedura informativa.

Il deputato DUILIO – premesso che dall'esame svolto ad oggi la spesa sociale italiana risulta complessivamente in linea con quella di altri Paesi ma ha una diversa distribuzione interna, nel senso che è eccessivamente previdenziale (cosa che preoccupa giacchè, per far fronte alla disoccupazione dei giovani e alle esigenze della famiglia, occorrerà spostare le risorse da un posto all'altro) – chiede agli ospiti se, in questa fase in cui si parla di rivedere il *Welfare State* – si pongano il problema (affrontato nel documento della Commissione Onofri) delle condizioni dei giovani, della mobilità del lavoro.

Chiede inoltre – in riferimento all'obiettivo dell'ingresso nell'Unione monetaria europea e al piano di convergenza dell'Italia – quale contributo possa essere dato anche dal settore previdenziale in termini non solo ragionieristici, ma anche culturali, considerando, fra l'altro, che non tutti i pensionati (l'attesa di vita è aumentata di oltre 10 anni), accettano di non lavorare più. Conclude sottolineando che si tratta di affrontare una causa comune, dopo che per molti anni si è vissuti al di sopra delle proprie possibilità.

Il dottore MANNUCCI – premesso che dire eventualmente che la riforma pensionistica è sbagliata spetta ai sindacati e non al Parlamento, che a suo tempo discusse e deliberò – evidenzia il tentativo di distruggere l'INPS (che non può neanche promuovere quattro funzionari) per favorire l'assicurazione privata, come in America; evidenzia che è colpa dello Stato se si giunge a dire che l'Inps fa tutto e il contrario di tutto (si addossano all'Istituto prepensionamenti di personale di aziende in crisi; vi sono 23.000 aziende che lavorano in nero e danneggiano le aziende in regola); sottolinea la mancanza di una valida politica del lavoro e richiama all'attenzione sugli effetti di scardinamento sul sistema previdenziale derivanti dalle decisioni della magistratura.

Sottolineata, successivamente, la necessità di valutare globalmente il problema del debito pubblico, per il quale – a suo dire – il peggio deve ancora avvenire, l'oratore conclude, circa i lavoratori che vanno in pensione a 55 anni, che l'esempio deve venire dall'alto nel decidere del sistema pensionistico.

Il dottore CERIOLI osserva preliminarmente che la sottoscrizione, da parte della sua organizzazione sindacale, dell'accordo sulla riforma del 1995 non significa aver condiviso la riforma stessa: come l'esperienza dimostra – egli aggiunge – quando non si sottoscrive un accordo si finisce col restare fuori dalla gestione delle questioni sociali. In quella trattativa la sua parte parlò di previdenza obbligatoria che coprisse tutti gli aspetti della retribuzione minima vitale e di una previdenza libera integrativa; l'idea non passò; si firmò l'accordo e i dubbi di allora rimasero.

Osservato quindi, in ordine all'aumentata attesa di vita, che il miglior periodo è quello in cui si lavora e non quello di pensionamento, l'oratore dichiara di non avere difficoltà a discutere in termini chiari ed oggettivi, escludendo però che una «riforma della riforma» parta dai sindacati e non dal Governo: quanto avvenuto nel 1995 (i sindacati fecero

la proposta e poi il Governo l'accettò) non è più ipotizzabile; occorre pensare ad un sistema previdenziale diverso che si preoccupi sia dei lavoratori attivi, sia dei disoccupati.

Il dottore MANNUCCI osserva che la riforma del 1995, col carattere rivoluzionario del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, fu la riforma possibile in quel momento. Saggi furono i Parlamentari nel prevedere la clausola di salvaguardia che prevede la revisione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessaria a rispettare gli obiettivi finanziari. C'è ora il sospetto, egli aggiunge, che si voglia buttare giù tutto. Conclude sottolineando che l'INPS nel primo anno ha risparmiato 7.000 miliardi.

Il senatore MONTAGNINO, premesso che non gli sembra possano essere mosse censure al Parlamento su un problema fondamentale come quello della previdenza e dello stato sociale, all'attenzione del Paese, dichiara di concordare sul richiamo, da parte dell'UGL al rispetto dei patti e di considerare appropriati gli argomenti politici del segretario della CISAL. Chiede quindi per quali motivi, secondo gli ospiti, i vari organismi comunitari ed internazionali ritengono urgente che in Italia si metta mano sul sistema pensionistico; chiede inoltre delle valutazioni sulle pensioni di anzianità.

Il senatore MACONI chiede di conoscere l'opinione dei rappresentanti sindacali sull'unificazione dei regimi previdenziali.

Il dottore CERIOLI ribadisce anzitutto le perplessità sui conti pubblici; evidenzia che quanto ci viene detto dall'esterno è la conseguenza di quello che da certi ambienti interni si va a raccontare fuori; pone l'esigenza di un equilibrio nei sacrifici (non si può gravare solo sui lavoratori dipendenti), e di una lotta all'evasione.

Sottolineato quindi di aver tentato a suo tempo un accordo con Berlusconi, si chiede se sia possibile assicurare in Italia quel reddito minimo vitale di cui si parla nel documento della Commissione Onofri.

Il dottore MANNUCCI dichiara di considerare dei pentiti che hanno bisogno di mettersi in evidenza taluni personaggi che passano come economisti esperti di previdenza. Osservato poi che ci sono politici che hanno detto tutto e il contrario di tutto su certe questioni (d'altra parte egli non si meraviglia che si cambi idea quando lo si ritiene giusto), passa a rilevare, circa le valutazioni che provengono da organismi internazionali, che il problema è dato dalla spesa pubblica, nel cui ambito si colloca la spesa previdenziale. D'altra parte egli aggiunge, nessuna parla della fiscalizzazione degli oneri sociali, nè dei condoni che hanno portato ad enormi perdite.

Successivamente sottolinea che non può considerarsi una vittoria quella che è la conseguenza di una politica di deflazione sulla produzione, sul lavoro e sui consumi; ribadisce la necessità di rispettare i contratti di lavoro e la responsabilità del Parlamento per le scelte compiute;

pone l'accento sulla mancata attuazione della legge di riforma per quanto riguarda la delega sull'armonizzazione (occorre una scelta politica non dei sindacati ma del Governo e del Parlamento). Pone infine l'accento sull'elevato trattamento economico del personale della Camera dei deputati, del Senato e della Presidenza della Repubblica rispetto ai normali dipendenti statali.

Il presidente DE LUCA Michele osserva che l'audizione degli invitati è cosa diversa da un dibattito, e precisa che il non rispondere a certe affermazioni non significa che queste siano accettate o condivise.

Il deputato STELLUTI, premesso di aver sentito considerazioni di ordine politico, osserva che non sono emersi molti elementi informativi. Questa Commissione di controllo ha deliberato di procedere alle audizioni proprio per sentire i rappresentanti degli organismi che stanno a stretto contatto con i lavoratori e con gli stessi istituti previdenziali. Si rende d'altra parte conto che non si vogliono esprimere valutazioni prima dei contatti col Governo. Ribadisce che l'intento della Commissione è quello di capire se le organizzazioni ritengano che il sistema stia viaggiando nella giusta direzione.

Il dottore CERIOLI premesso che si è a livelli contributivi eccessivi, ribadisce che il sistema previdenziale non può essere considerato per esigenze di cassa.

Il dottore MANNUCCI fa presente che l'INPS ha istituito un apposito organismo per il monitoraggio sulla legge n. 335 del 1995: al più presto saranno disponibili i primi dati ufficiali.

Il deputato STELLUTI osserva che i dati ufficiali sono stati già presentati dal presidente dell'INPS e che si trattava di acquisire l'opinione dei rappresentanti sindacali.

Il deputato DUILIO ribadisce che se la spesa sociale è da contenere, bisognerà pensare a spostare risorse, nell'ambito della stessa, da un settore all'altro. Si sofferma quindi sui problemi dell'armonizzazione di alcuni fondi, sul giudizio positivo dato alla riforma Dini, e sul suggerimento del documento Onofri a stornare risorse per i giovani e per il minimo vitale.

Il dottore CERIOLI precisa di non essersi opposto a chi intende trattare dello Stato sociale, che ritiene debba essere rivisto integralmente; è convinto in particolare che la revisione vada operata in un contesto in cui ciascuno assuma le responsabilità che gli competono, sulla base di conti che rappresentino realisticamente la situazione economica del paese. La verifica, egli aggiunge, può farsi oggi stesso sull'INPS e anche su altro, col contributo di ogni parte sociale.

Il dottore MANNUCCI rileva che le preoccupazioni della sua organizzazione sulla riforma del sistema sono state manifestate diversi anni

or sono. Ribadisce la sua disponibilità a discutere di tutta la spesa pubblica e, al suo interno, della spesa previdenziale, che non può fare da capo espiatorio.

Il presidente DE LUCA Michele ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1997

Presidenza del Presidente provvisorio deputato
Carlo PACE

La seduta inizia alle ore 14,15.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R027 000, B30*, 0001*)

Il Presidente Carlo PACE ricorda che la Commissione è stata convocata dai Presidenti delle Camere per procedere alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza mediante l'elezione del Presidente e, successivamente, di due Vicepresidenti e di due Segretari. Trattandosi della costituzione di Commissione *ex novo*, la Presidenza è assunta dal componente decano di età e si applica il Regolamento della Camera cui esso appartiene. Si applicherà pertanto l'articolo 20 del Regolamento della Camera dei deputati che, per l'elezione del Presidente prevede sia proclamato eletto chi consegua la maggioranza assoluta dei voti, computando per prassi anche le schede bianche e nulle; se nessuno consegue la maggioranza si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Il senatore Marco TONIOLLI chiede di intervenire sull'ordine dei lavori, proponendo un rinvio della seduta odierna.

Il Presidente Carlo PACE fa presente di non poter consentire interventi sull'ordine dei lavori essendo la Commissione, al momento della sua costituzione, riunita in veste di seggio elettorale. In questa fase possono pertanto essere consentiti solo interventi per richiamo alle norme del Regolamento che disciplinano operazioni di voto.

Invita pertanto i deputati Giorgiotti e Susini a svolgere le funzioni di Segretari provvisori ed indice la votazione per l'elezione del Presidente.

Non essendovi il numero legale, rinvia ad altra seduta l'elezione del Presidente, nonchè quella dei due Vicepresidenti e dei due Segretari.

(R030 000, B30^a, 0001^o)

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1997

31^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(2404) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;*

alla 3^a Commissione:

(1868) *SPERONI. Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993: parere favorevole;*

(1869) *Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993: parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 15 maggio 1997, ore 14

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè (*Doc. IV-bis, n. 4*) a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997.
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Riccardo Caruso e Francesco Rossi (*Doc. IV-bis, n. 13*).

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Lucca per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione).

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Toscana.

- Verifica delle elezioni della regione Campania.
 - Verifica delle elezioni della regione Sicilia.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 15 maggio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- UCCHIELLI ed altri. - Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568).
- Deputati CALZOLAIO ed altri. - Piano nazionale di azione per l'infanzia (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. - Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINO e CALLEGARO. - Modifica alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'autonomia legislativa della regione Friuli-Venezia Giulia in materia elettorale (2188).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).

- SALVI ed altri. - Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (2366).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

V. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni (2309).
- BESOSTRI ed altri. – Norme di applicazione delle legge 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824; 16 gennaio 1978, n. 17, recante benefici agli *ex* combattenti ed agli *ex* deportati ed *ex* perseguitati, sia politici che razziali (2286).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 15 maggio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).
- LISI. – Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. – Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107).

II. Esame del disegno di legge:

- SPERONI ed altri. – Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti (1960).
- GRECO e SCHIFANI. - Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento (2134).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (205).
- GERMANÀ. - Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).
- MANCONI ed altri. - Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).
- MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- MANCONI. - Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).
- BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 15 maggio 1997, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania (2387).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 15 maggio 1997, ore 15,15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. - Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- BRIENZA. - Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità (1084).
- LORENZI ed altri. - Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1988).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703)
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Piano di ripartizione dei contributi, stanziati sul capitolo 1207 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da erogare ad enti, istituti, associazioni, federazioni ed altri organismi (n. 91).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 15 maggio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
- DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
- e della petizione n. 112 attinente ai suddetti disegni di legge.

III. Esame del disegno di legge:

- Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia (2340).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Piano di ristrutturazione delle aziende in gestione governativa (n. 93).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 15 maggio 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. - Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. - Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 15 maggio 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) (n. 36).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione del dottor Ruggero Cominotti e del professor Sergio Mariotti.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 15 maggio 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Nuove norme per la disoccupazione giovanile (663).
- SMURAGLIA. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).
- ZANOLETTI ed altri. - Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).
- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

III. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle esten-

sioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 17*).

- MULAS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 18*).
- MANFROI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII, n. 29*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (104).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti (156).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (1070).
- MULAS ed altri. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1164).
- SERENA. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (2177).
- SERENA. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (2363).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PREIONI. - Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (661).
- Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (2401) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei dise-*

gni di legge d'iniziativa dei deputati Bartolich ed altri; Giorgetti Giancarlo ed altri; Zacchera; Guerra; Mammola; Tadorelli ed altri).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 15 maggio 1997, ore 15

Affari assegnati

Seguito dell'esame del seguente affare:

- Politica multilaterale dei mutamenti climatici, degli insediamenti umani e della gestione dell'acqua.

Procedure informative

Seguito delle comunicazioni del rappresentante del Ministero degli affari esteri sulla preparazione dell'Assemblea generale straordinaria delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
- GIOVANELLI ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
- BORTOLOTTO ed altri. – Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 15 maggio 1997, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (2404) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* (1797).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).
- BETTAMIO. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (1549).
- CIONI ed altri - Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (2155).
- Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (1823).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).

- ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

III. Esame dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo (2198).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARPI e DE LUCA Michele. - Disciplina dei diritti dei consumatori (227).
- DE LUCA Athos. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti (1461).

- DE LUCA Athos. - Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
 - PONTONE ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
 - ASCIUTTI ed altri. - Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti (2077).
 - LARIZZA ed altri. - Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme costituzionali

Giovedì 15 maggio 1997, ore 9,30

Procedure informative

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

Giovedì 15 maggio 1997, ore 14,30

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento del Senato, dell'onorevole professor Giorgio Macciotta, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Giovedì 15 maggio 1997, ore 19

Inchiesta su stragi e depistaggi:

– Seguito dell'audizione dell'onorevole Arnaldo Forlani.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 15 maggio 1997, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

Giovedì 15 maggio 1997, ore 12

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Audizione del ministro dell'interno Giorgio Napolitano.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale

Giovedì 15 maggio 1997, ore 8,30

Procedura informativa

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia:

- Audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi (Confcommercio), della Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (Confesercenti), della Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

